

I libri del Fondo sociale europeo

**ISSN 1590-0002**

L'Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, è un Ente Pubblico di ricerca istituito con D.P.R. 30 giugno 1973 n° 478. Opera per lo sviluppo dei sistemi della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro svolgendo e promuovendo attività di studio, ricerca, sperimentazione, valutazione, consulenza ed assistenza tecnica e fornendo supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e province autonome, agli Enti locali.

**Commissario straordinario**

*Carlo dell'Aringa*

**Direttore generale**

*Antonio Francioni*

## I libri del Fse

**la Collana**

I libri del Fondo sociale europeo  
raccolgono i risultati tecnico-scientifici  
conseguiti nell'ambito del Piano di attività  
ISFOL per la programmazione di FSE 2000 -  
2006 "PROGETTI OPERATIVI: Azioni per  
l'attuazione del Programma Operativo  
Nazionale Ob. 3 AZIONI DI SISTEMA" e del  
Programma Operativo nazionale Ob. 1  
"ASSISTENZA TECNICA E AZIONI DI SISTEMA  
(Misura II.1)"

**la Collana**

I libri del Fondo sociale europeo  
è curata da *Isabella Pitoni*  
responsabile del Progetto ISFOL  
Informazione e Pubblicità per il FSE



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo



**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
Ufficio Centrale per l'Orientamento e  
la Formazione Professionale dei Lavoratori

**ISFOL**

**COMPENDIO NORMATIVO  
DEL FSE**

**II. Guida operativa**

**Il volume raccoglie i risultati di una ricerca coordinata dal Progetto CDS/Informazione e Pubblicità dell'ISFOL in attuazione del Programma Operativo Nazionale Ob.3 "AZIONI DI SISTEMA" nell'ambito della Misura F2 e realizzata in collaborazione con APRI S.p.A.**

Hanno partecipato al gruppo di lavoro:

**- per ISFOL**

*Isabella Pitoni* (capoprogetto),  
*Chiara Carlucci* e *Silvia Mussolin*,  
per l'impostazione teorica  
e la supervisione della ricerca,  
ha curato il coordinamento  
redazionale e l'editing *Aurelia Tirelli*,  
in collaborazione con *Anna Tito*;

**- per APRI S.p.A.**

*Emma Amiconi* (capoprogetto),  
*Luciano Monti*, *Silvia Ciuffini*, *Anna Crisi*,  
*Guglielmo Mazzarelli*, *Silvia Mei*,  
*Sabina Morelli* e *Stefania Pace*,  
per la produzione dei contenuti  
e la redazione dei testi.

Si ringraziano *Federica Di Masi* e  
*Francesca Frammartino*  
per il supporto al reperimento  
della documentazione.

Si ringrazia *Marzia Giovannetti* per il  
supporto alla revisione della bibliografia.

Edizione 2003 riveduta da *Aurelia Tirelli*.

Referente per la programmazione  
editoriale e per l'editing della collana **I libri**  
del Fondo sociale europeo:  
*Aurelia Tirelli*

# INDICE

PRESENTAZIONE	9
NOTA METODOLOGICA	11
<b>III • I RUOLI DISEGNATI DAI REGOLAMENTI</b>	<b>15</b>
<b>III.1</b> AUTORITÀ DI GESTIONE	<b>20</b>
<b>III.2</b> AUTORITÀ DI PAGAMENTO	<b>21</b>
<b>III.3</b> ORGANISMO INTERMEDIO	<b>22</b>
<b>III.4</b> BENEFICIARIO FINALE	<b>24</b>
<b>III.5</b> ORGANISMO INCARICATO DELLA DICHIARAZIONE CONCLUSIVA DELL'INTERVENTO E DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO	<b>28</b>
<b>III.6</b> COMITATI DI SORVEGLIANZA	<b>29</b>
<b>III.7</b> GRUPPI TECNICI E DI LAVORO	<b>31</b>
<b>III.8</b> VALUTATORE INDIPENDENTE	<b>32</b>
<b>III.9</b> I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO	<b>33</b>
Fonti	<b>35</b>
Per approfondire	<b>36</b>
<b>IV • L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI</b>	<b>37</b>
<b>IV.1</b> PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE	<b>42</b>
<b>IV.1.1</b> La programmazione degli interventi	<b>42</b>
<b>IV.1.2</b> La pianificazione degli interventi	<b>44</b>

<b>IV.1.3</b>	Le azioni ammissibili	<b>45</b>
<b>IV.1.4</b>	Approfondimenti	<b>48</b>
	Fonti	<b>49</b>
<b>IV.2</b>	<b>LA SELEZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE</b>	<b>50</b>
<b>IV.2.1</b>	I criteri di selezione	<b>50</b>
<b>IV.2.2</b>	Affidamenti e procedure di evidenza pubblica	<b>51</b>
	Fonti	<b>54</b>
<b>IV.3</b>	<b>LA DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI</b>	<b>55</b>
	Fonti	<b>58</b>
<b>IV.4</b>	<b>LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI</b>	<b>59</b>
<b>IV.4.1</b>	Impegni di bilancio e pagamenti	<b>59</b>
<b>IV.4.2</b>	L'acconto	<b>61</b>
<b>IV.4.3</b>	I Pagamenti intermedi	<b>62</b>
<b>IV.4.4</b>	Il saldo	<b>65</b>
<b>IV.4.5</b>	Certificazione e dichiarazione delle spese: domanda di pagamento	<b>66</b>
	Fonti	<b>68</b>
<b>IV.5</b>	<b>IL CONTROLLO E LA VERIFICA</b>	<b>69</b>
<b>IV.5.1</b>	Le funzioni di controllo e verifica delle autorità di gestione e pagamento	<b>69</b>
<b>IV.5.2</b>	Il controllo di I livello e le piste di controllo	<b>71</b>
<b>IV.5.3</b>	Il controllo di II livello	<b>72</b>
<b>IV.5.4</b>	Il controllo comunitario	<b>74</b>
<b>IV.5.5</b>	Le rettifiche finanziarie	<b>75</b>
	Fonti	<b>77</b>
<b>IV.6</b>	<b>IL MONITORAGGIO E GLI INDICATORI</b>	<b>78</b>
<b>IV.6.1</b>	L'individuazione degli indicatori di sorveglianza	<b>78</b>
<b>IV.6.2</b>	Il monitoraggio	<b>80</b>
	Fonti	<b>83</b>
<b>IV.7</b>	<b>LA VALUTAZIONE</b>	<b>84</b>
<b>IV.7.1</b>	La valutazione	<b>84</b>
<b>IV.7.2</b>	La valutazione ex ante	<b>85</b>
<b>IV.7.3</b>	Valutazione intermedia	<b>87</b>
<b>IV.7.4</b>	Le funzioni del valutatore indipendente	<b>89</b>
<b>IV.7.5</b>	La valutazione ex post	<b>90</b>
<b>IV.7.6</b>	Approfondimenti	<b>91</b>
	Fonti	<b>94</b>

<b>IV.8</b>	<b>LA RISERVA DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA</b>	<b>95</b>
<b>IV.8.1</b>	I criteri e gli indicatori individuati per l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza	<b>95</b>
<b>IV.8.2</b>	Il monitoraggio degli indicatori individuati e le procedure per l'assegnazione della riserva	<b>97</b>
<b>IV.8.3</b>	Approfondimenti	<b>99</b>
	Fonti	<b>101</b>
<b>IV.9</b>	<b>L'INFORMAZIONE E LA PUBBLICITÀ</b>	<b>102</b>
<b>IV.9.1</b>	Obiettivi e destinatari delle azioni di informazione e pubblicità	<b>102</b>
<b>IV.9.2</b>	Modalità di attuazione delle azioni di informazione e pubblicità - I piani di comunicazione	<b>104</b>
<b>IV.9.3</b>	Approfondimenti	<b>108</b>
	Fonti	<b>110</b>
	Per approfondire	<b>111</b>
	<b>• ALLEGATI</b>	<b>113</b>
	Le spese ammissibili	<b>115</b>
	Le spese non ammissibili	<b>126</b>
	Fonti	<b>128</b>
	Quadro sinottico degli adempimenti	<b>129</b>
	<b>• BIBLIOGRAFIA E FONTI</b>	<b>133</b>
	Documentazione europea	<b>137</b>
	Documentazione italiana	<b>143</b>





## PRESENTAZIONE

Il Compendio normativo sul FSE presentato nella collana *I libri del Fondo sociale europeo* è stato promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali UCOFPL al fine di rendere disponibile uno strumento organico completo di introduzione al Fondo Sociale Europeo relativo alla programmazione 2000-2006.

Questa iniziativa editoriale trova particolare significato nell'ambito delle competenze specifiche dell'UCOFPL quale Autorità centrale responsabile del Piano di comunicazione nazionale sul FSE. In tale contesto, il Compendio si propone come contributo sostanziale alla promozione delle conoscenze sul FSE sia da un punto di vista teorico-dottrinario che specificamente gestionale ed operativo.

Il Compendio si rivolge a operatori del sistema, amministratori pubblici, attuatori degli interventi nonché ad un pubblico a vario titolo interessato alla programmazione del FSE in corso. Per un uso più agevole, i temi trattati sono stati articolati in due volumi: il primo contestualizza in una logica storico-politica i principi e le regole generali del FSE mentre il secondo definisce, sotto forma di schede operative, gli aspetti tecnici legati alla attuazione e gestione degli interventi. In una logica di unitarietà sono segnalate le correlazioni tra diversi argomenti, o tra differenti aspetti degli stessi, consentendo in questo modo una fruizione trasversale del testo.

La pubblicazione rappresenta inoltre l'occasione particolarmente adeguata di avvio della nuova edizione rinnovata della collana de *I libri del Fse*. Con questo volume si inaugura infatti il nuovo piano editoriale della collana che raccoglierà e diffonderà i contributi tecnico-scientifici conseguiti nel Piano di assistenza tecnica alle Azioni di sistema del Piano Operativo Nazionale Ob. 3 ed Ob 1.

Ci auguriamo che questa pubblicazione e le successive rispondano efficacemente alle attese dei nostri interlocutori.

*Vera Marincioni*

*Dirigente Divisione I Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali UCOFPL*



## NOTA METODOLOGICA

Il **Compendio normativo FSE** è stato predisposto con l'obiettivo di fornire un quadro complessivo del ruolo e delle norme che regolano l'uso del Fondo Sociale Europeo nel quadro della programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali.

L'ampiezza dei contenuti proposti ha comportato la necessità di individuare soluzioni redazionali che permettessero di contemperare le esigenze di esautività nella presentazione delle diverse tematiche con una trattazione semplice e facilmente fruibile delle stesse.

Il testo si presenta quindi come un'esplorazione attenta delle varie tematiche connesse alla programmazione e alla realizzazione di interventi cofinanziati dal FSE, aperta alla presentazione di eventuali criticità. I singoli temi sono proposti attraverso l'illustrazione degli elementi essenziali, definiti storicamente o in sede regolamentare.

E' stato previsto uno sviluppo modulare dei diversi argomenti, in modo da consentire un inquadramento complessivo della materia e, al tempo stesso, un eventuale successivo aggiornamento di singole tematiche, coerentemente agli sviluppi pragmatici che potranno avvenire nel corso degli anni.

La redazione dei testi è stata infatti terminata a **giugno 2002**, quando i testi ufficiali di riferimento erano ancora essenzialmente quelli della fase iniziale della programmazione.

Il **Compendio** è stato quindi suddiviso in tre parti, articolate in due volumi, ognuno indirizzato ad un pubblico di riferimento specifico, anche se nel suo complesso il testo è in grado di fornire risposte ai quesiti di un pubblico composto, permettendo, attraverso una struttura chiara e un'articolata presentazione dei temi, più livelli di lettura e approfondimento, secondo i bisogni e le curiosità del lettore.

Le due prime parti *I principi generali* e *La programmazione 2000-2006* sono raccolte nel primo volume, **Manuale del FSE 2000-2006**, che è indirizzato ad una tipologia di destinatari più a vario titolo interessati alla programmazio-

ne del Fondo sociale europeo; mentre il secondo volume, **Guida operativa**, sugli aspetti più tecnici legati all'attuazione e alla gestione degli interventi, è destinato ad un pubblico più specialistico di utenti informati, operatori, amministratori pubblici.

Il primo volume del **Compendio** tratta gli aspetti più generali relativi alle politiche comunitarie e nazionali e alle caratteristiche della programmazione 2000-2006, alla luce delle evoluzioni più recenti e della riforma dei Fondi strutturali del 1999. Tale testo, rivolgendosi ad un pubblico relativamente ampio, ha un carattere più accademico nella trattazione dei singoli temi. Il **Manuale**, partendo da un inquadramento storico-critico del contesto all'interno del quale opera il FSE, presenta la "filosofia" della programmazione 2000-2006 del FSE in Italia.

La **Guida operativa** ha invece un taglio decisamente più tecnico, destinato agli addetti ai lavori, per i quali si propone come uno strumento di lavoro privilegiato. Presenta quindi un buon livello di approfondimento e di analisi in riferimento alle singole tematiche trattate, mantenendo al contempo caratteristiche di flessibilità e di facilità di consultazione, anche da parte di un lettore non esperto. I diversi temi collegati alla attuazione e gestione degli interventi cofinanziati dal FSE sono presentati attraverso schede, dedicate ognuna ad una singola tipologia di organismo o di azione.

Il riferimento più immediato delle singole schede della **Guida** è rappresentato dalle previsioni regolamentari e dai documenti di programmazione.

La struttura del **Compendio**, articolato in due volumi di contenuti e taglio differenziati, ed insieme la complessità dei temi trattati, ha reso necessario, oltre che utile, fornire al lettore indicazioni, anche in forma grafica, di **possibili connessioni** tra le diverse parti del testo. In particolare il simbolo ↪ rinvia ad ulteriori approfondimenti in altre parti dei due volumi.

Tali indicazioni consentono una fruizione personalizzata del Compendio, secondo i fabbisogni, facilitando, in particolare, gli approfondimenti in entrambe le direzioni, più operativa e più teorica.

Particolare attenzione è stata destinata alla sezione **Bibliografia e fonti** inserita alla fine di ciascuno dei due volumi. Essa ha lo scopo di diventare un vero e proprio strumento operativo a supporto degli operatori del FSE, non solo per la quantità delle segnalazioni, ma anche per la presenza di indicazioni per il reperimento della documentazione.

Per la redazione del **Compendio** sono state utilizzate diverse tipologie di fonti. Alcune di queste costituiscono il fondamento vero e proprio dei testi (si pensi ad esempio ai Regolamenti per quanto attiene alle schede della **Guida operativa**), altre hanno reso possibili approfondimenti e facilitato collegamenti tra

differenti tematiche.

Questo uso differenziato delle fonti ha suggerito la predisposizione di una sezione bibliografica articolata a diversi livelli.

Il **primo livello** prevede che:

- al *termine di ogni paragrafo* siano indicate le fonti direttamente utilizzate per la sua redazione, in particolare quelle citate nelle note al testo. Tali fonti sono citate in ordine cronologico; per le pagine web che non presentassero una datazione esplicita si è considerata la data relativa alla presenza sul sito della pagina (giugno 2002); all'interno della successione cronologica è stato previsto un sottordinamento alfabetico.
- al *termine di ogni capitolo* siano segnalate le fonti che hanno comunque costituito la base informativa necessaria per la redazione dei testi e che possono divenire strumento per eventuali approfondimenti da parte del lettore. Tali fonti sono citate in ordine cronologico; per le pagine web che non presentassero una datazione esplicita si è considerata la data relativa alla presenza sul sito della pagina (giugno 2002); all'interno della successione cronologica è stato previsto un sottordinamento alfabetico.

Tale primo livello consente quindi un diretto collegamento con le tematiche trattate nel **Compendio**.

Il **secondo livello** prevede una *elencazione complessiva* delle fonti utilizzate articolate per tipologia (regolamenti, trattati, conclusioni dei Consigli, circolari, documenti di programmazione, materiali informativi prodotti dalla UE, ecc.). Ad entrambi i livelli è prevista l'indicazione delle modalità per il *reperimento della documentazione*, in particolare all'interno dei siti internet ufficiali, europei e nazionali.

I siti internet ufficiali costituiscono infatti, attualmente, una delle fonti privilegiate per il reperimento della documentazione. Al loro interno, oltre ai testi ufficiali come i Regolamenti, sono reperibili documenti che illustrano, sintetizzano, chiariscono differenti aspetti della Programmazione 2000-2006. Molti di questi documenti, di agevole reperibilità e, in genere, di adeguata chiarezza, sono stati utilizzati e quindi inseriti in bibliografia<sup>1</sup>.

Costituisce infatti una delle caratteristiche di questo **Compendio** il favorire il reperimento rapido ed autonomo della documentazione, sia specialistica, come ad esempio i Regolamenti, sia più generale, come ad esempio le informazioni sul funzionamento delle istituzioni europee e nazionali coinvolte nella attuazione dei fondi strutturali.



**cap. III**

**• I RUOLI DISEGNATI  
DAI REGOLAMENTI**





La Programmazione 2000-2006 prevede cambiamenti significativi, rispetto al passato, nei **sistemi di gestione e controllo** degli interventi attraverso l'introduzione o il rafforzamento di una serie di principi, quali:

- la separazione delle funzioni di gestione, controllo e pagamento
- l'affermazione del principio di sana gestione finanziaria
- la definizione di un sistema di controlli più adeguato e formalizzato
- l'affermazione della responsabilità primaria degli Stati membri in tema di controllo finanziario e di conformità degli interventi.

La nuova organizzazione dei sistemi di gestione e controllo, delineata dai regolamenti comunitari, comporta l'individuazione e la definizione puntuale dei diversi ruoli dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione degli interventi.

↻ I.5  
*I principali attori*

In particolare, a livello di Stato membro sono individuati i seguenti organismi responsabili dell'attuazione:

- l'autorità di gestione
- l'autorità di pagamento
- gli organismi intermedi
- i beneficiari finali
- l'organismo funzionalmente indipendente incaricato di produrre la dichiarazione a conclusione dell'intervento.

Accompagnano, inoltre, l'attuazione degli interventi con funzioni di sorveglianza, programmazione e valutazione:

- i Comitati di sorveglianza, supportati da:
  - i Gruppi tecnici e di lavoro.

Nella programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, assume, infine, un ruolo di particolare importanza, **il valutatore indipendente** incaricato, sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, di effettuare la valutazione intermedia degli interventi.

Gli organismi sopraindicati sono collegati tra loro da un sistema di rapporti reciproci. Alcuni di essi hanno, inoltre, rapporti con il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, e con la **Commissione europea** stessa.

In particolare, con il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** interagiscono:


- *l'autorità di gestione*, per tutto quanto attiene alla gestione degli interventi, tutelandone anche la compatibilità con le politiche comunitarie
- *l'autorità di pagamento*, per la presentazione delle richieste di pagamento relative alla quota nazionale e la ricezione dei fondi da erogare ai beneficiari finali.

Con la **Commissione europea** interagiscono:

- *l'autorità di gestione*, in particolare per quanto attiene:
  - alla raccolta e all'invio delle informazioni sull'attuazione
  - alla verifica e alla riprogrammazione degli interventi
  - all'organizzazione della valutazione intermedia;
- *l'autorità di pagamento* per la presentazione delle richieste di pagamento relative alla quota comunitaria e la ricezione dei fondi da erogare ai beneficiari finali;
- *i comitati di sorveglianza* per quanto attiene agli aspetti di sorveglianza, programmazione e valutazione.

Le definizioni e le funzioni degli organismi coinvolti nell'attuazione, nell'accompagnamento e nella valutazione degli interventi, come individuate dai Regolamenti comunitari, sono riportate nelle schede che seguono.

Una ulteriore scheda è dedicata alla descrizione degli elementi costitutivi di un adeguato sistema di gestione e controllo, così come definito dai Regolamenti comunitari e dagli orientamenti diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.



### III.1 • AUTORITÀ DI GESTIONE

Sono definiti **autorità di gestione** “le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione”<sup>1</sup>.

L'autorità di gestione, come precedentemente definita, è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione<sup>2</sup> degli interventi.

In particolare essa è tenuta a:

- curare la raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione e di trasmetterli alla Commissione
- adattare il complemento di Programmazione
- elaborare e presentare alla Commissione il rapporto annuale di esecuzione;
- organizzare, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, la valutazione intermedia<sup>3</sup>
- utilizzare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento
- assicurare la regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, attraverso l'attuazione di misure di controllo interne e dare attuazione alle osservazioni o richieste di misure correttive da parte della Commissione
- tutelare la compatibilità con le politiche comunitarie
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità<sup>4</sup>.

↻ IV.7.1  
*La valutazione*

↻ IV.5  
*Il controllo e la verifica*

↻ IV.9  
*L'informazione e la pubblicità*

Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione, l'autorità di gestione e la Commissione esaminano i principali risultati conseguiti nell'anno precedente.

L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione comunica alla Commissione l'adattamento effettuato.

#### FUNZIONI IN BREVE

Attività di gestione e controllo ordinario (di primo livello).

---

1 Art. 9, lettera n), Regolamento (CE) 1260/1999.

2 Art. 34, ibidem.

3 Art. 42, ibidem.

4 Art. 46, ibidem.

## III.2 • AUTORITÀ DI PAGAMENTO

Sono definiti **autorità di pagamento** “una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti con la Commissione”<sup>5</sup>.

L'autorità di pagamento:

- riceve dalla Commissione i pagamenti della partecipazione ai fondi in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio<sup>6</sup>
- provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi a cui hanno diritto<sup>7</sup>
- predispone la certificazione delle dichiarazioni di spesa intermedie e finali<sup>8</sup>
- rimborsa alla Commissione tutto o parte dell'acconto ricevuto qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro i tempi definiti<sup>9</sup>.

L'autorità di pagamento, inoltre, come presupposto di verifica della correttezza delle dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione adotta appropriate iniziative/procedure quali:

- la congruenza tra quadro finanziario approvato, spesa rendicontata e sovvenzione richiesta
- la verifica di corrispondenza del periodo in cui la spesa è sostenuta con quello di ammissibilità fissato per le operazioni selezionate, ai fini del cofinanziamento, conformemente alle procedure vigenti e nel rispetto di tutte le condizioni applicabili
- la verifica che le spese sostenute rientrino nelle misure per le quali tutti gli aiuti di stato sono stati ufficialmente approvati dalla Commissione
- l'accertamento che le operazioni cofinanziate siano state effettivamente realizzate<sup>10</sup>.

### FUNZIONI IN BREVE

Certificazione delle spese sostenute (da richieste di pagamento) ed attribuzione dei contributi ai beneficiari finali.

---

5 Art. 9, lettera o), Regolamento (CE) 1260/1999.

6 Art. 32, par. 1, ibidem.

7 Art. 32, par. 1, ibidem.

8 Art. 9, par. 1 e 2, Regolamento (CE) 438/2001.

9 Art. 32, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

10 Circolare n. 24 del 29/05/2001 concernente gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento relative alla programmazione 2000-2006, Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

↪ IV.4

*La gestione finanziaria degli interventi*

↪ IV.3

*La definizione delle spese ammissibili*

### III.3 • ORGANISMO INTERMEDIO

Si intende per **organismo intermedio** “qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o pagamento o che espleta funzioni per conto di tale autorità nei confronti dei beneficiari finali, degli enti o delle imprese che eseguono le operazioni”<sup>11</sup>.

Per la descrizione delle funzione dell'organismo intermedio si vedano, a seconda del ruolo assegnato, quelle dell'autorità di gestione o dell'autorità di pagamento.

L'organismo intermedio, al quale possono essere demandati sia i compiti di gestione e controllo sia quelli di pagamento, risponde dell'utilizzo di sistemi di gestione e controllo idonei a garantire una sana gestione finanziaria dei Fondi comunitari, nel rispetto dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 438/2001.

In particolare, esso deve assicurare<sup>12</sup>:

- a) una chiara definizione, una chiara assegnazione e una adeguata separazione delle funzioni di gestione e controllo e di pagamento, a presidio di sane procedure finanziarie
- b) a trasmissione all'autorità di gestione del PON delle informazioni sull'esecuzione dei relativi compiti e dei pertinenti mezzi impiegati
- c) l'impegno a comunicare all'autorità di gestione del PON l'organizzazione del proprio sistema di gestione e controllo, le disposizioni che la disciplinano e le procedure relative al ricevimento, alla verifica e all'approvazione delle domande di rimborso delle spese, nonché l'autorizzazione all'esecuzione e alla registrazione dei pagamenti ai beneficiari finali
- d) l'invio all'autorità di gestione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alle scadenze dalla stessa stabilite
- e) l'invio all'autorità di gestione dei dati e delle informazioni relativi al monitoraggio degli indicatori previsti per l'assegnazione della riserva di premialità comunitaria e nazionale
- f) l'invio dei dati e delle informazioni necessari al valutatore indipendente per la valutazione intermedia
- g) l'obbligo di supportare ed agevolare le attività di controllo di tutti gli organismi nazionali e comunitari a tali compiti preposti, ivi compreso l'organismo incaricato di effettuare i controlli del 5% di cui all'articolo 10 Regolamento (CE) 438/2001
- h) l'obbligo di fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo

---

<sup>11</sup> Art. 2, par. 2, Regolamento (CE) 438/2001.

<sup>12</sup> Par. 1.5 *Sistema di gestione e di controllo*, lett. e *Adempimenti dell'organismo intermedio* Complemento di programmazione PON ATAS obiettivo 1.

- i) l'obbligo di fornire tempestivamente informazioni su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate di cui sono responsabili.

## **FUNZIONI IN BREVE**

Attività di gestione e controllo ordinario (di primo livello).

Certificazione delle spese sostenute ed attribuzione dei contributi ai beneficiari finali.

### III.4 • BENEFICIARIO FINALE

↻ I.3.4  
Gli aiuti di stato

Ai sensi del Regolamento (CE) 1260/1999 sono considerati **beneficiari finali** “gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti”<sup>13</sup>.

In conformità delle disposizioni del Regolamento (CE) 438/2001, il beneficiario finale, in quanto responsabile della committenza delle operazioni, deve dotarsi, in proporzione delle risorse complessivamente assegnate, di una organizzazione adeguata a garantire una sana gestione finanziaria.

In particolare, il beneficiario finale è tenuto ai seguenti adempimenti<sup>14</sup>:

- a) tenere una contabilità separata delle operazioni cofinanziate o, nel caso in cui la contabilità relativa a tali operazioni sia ricompresa nel sistema contabile in uso presso il beneficiario, garantire la possibilità di distinguere tutti i dati ed i documenti contabili delle operazioni cofinanziate in maniera chiara ed in qualsiasi momento
- b) conservare in atti tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese certificate (fatture quietanzate o mandati estinti, ed ogni altro documento di valore probante equivalente), nel corso del periodo di programmazione e fino ai tre anni successivi al pagamento del saldo del programma da parte della Commissione;
- c) inviare all’autorità di gestione o all’organismo intermedio i dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alle scadenze stabilite dall’autorità di gestione del programma
- d) inviare all’autorità di gestione o all’organismo intermedio informazioni e dati necessari alla predisposizione della relazione annuale e di quella finale
- e) inviare all’autorità di gestione o all’organismo intermedio dati ed informazioni relativi al monitoraggio degli indicatori previsti dai criteri per l’assegnazione della riserva di premialità comunitaria e nazionale
- f) inviare dati ed informazioni necessari al valutatore indipendente per la valutazione intermedia
- g) supportare ed agevolare le attività di controllo di tutti gli organismi nazionali e comunitari a tali compiti preposti, ivi compreso l’organismo incaricato di effettuare i controlli del 5% ai sensi dell’articolo 10 Regolamento (CE) 438/2001
- h) fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni

---

<sup>13</sup> Art. 9, lett. l, Regolamento (CE) 1260/1999.

<sup>14</sup> Par. 1.5 *Sistema di gestione e di controllo*, lett. f *Adempimenti dei beneficiari finali* Complemento di programmazione PON ATAS obiettivo 1.



che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo

- i) fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate di cui sono responsabili
- j) accompagnare la certificazione di spesa con una relazione dalla quale risulti che le spese certificate sono state effettivamente sostenute e che siano state rispettate tutte le disposizioni del Regolamento (CE) del Consiglio 1260/1999, in particolare gli articoli 38, paragrafo 1, lettere c) ed e) e 32, paragrafi 3 e 4, nonché i termini della decisione di cui all'articolo 28 di tale regolamento e che la dichiarazione di spesa comprende esclusivamente spese:
  - che siano state effettivamente sostenute durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione, corrispondenti alle spese effettuate conformemente all'articolo 30 del Regolamento (CE) del Consiglio 1260/99 ed al contenuto dei paragrafi 1.1 e 2 della norma n.1 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000, e giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equipollente
  - che siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell'ambito dello specifico intervento in questione, conformemente ai relativi criteri e procedure di selezione, e sottoposte a disposizioni comunitarie per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute.

Nella stessa relazione, il beneficiario finale informa sulle procedure applicate per le verifiche sulle forniture dei beni e servizi cofinanziati e sulla veridicità delle spese dichiarate, nonché sulla conformità con le norme vigenti e sul mantenimento della pista di controllo.

La definizione di beneficiario finale è strettamente collegata al concetto di spese effettivamente sostenute in quanto, per spese effettivamente sostenute, s'intendono i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente<sup>15</sup>.

Con particolare riguardo al FSE, in cui esistono diverse modalità di realizzazione dei progetti cofinanziati, il concetto di spesa effettivamente sostenuta a livello di beneficiario finale assume due accezioni diverse:

- il caso in cui il beneficiario finale è l'ente direttamente responsabile dell'attuazione
- il caso in cui il beneficiario finale assume la responsabilità totale per l'attuazione mentre l'esecuzione effettiva viene affidata da altri organismi, comunemente denominati attuatori.

---

15 Art. 32, par. 1, Regolamento (CE) 1260/1999.

In tale secondo caso, le spese effettivamente pagate dagli organismi attuatori coinvolti nell'esecuzione di una operazione possono essere considerate come "pagamenti effettuati dai beneficiari finali purché siano rispettati i seguenti criteri"<sup>16</sup>:

- il destinatario ultimo è stato scelto dal beneficiario finale rispettando le condizioni del regime di aiuto
- il beneficiario finale conserva l'intera responsabilità finanziaria dell'operazione
- le spese dichiarate dal destinatario ultimo sono giustificate da fatture quietanzate, o in mancanza, da documenti contabili di valore probatorio equivalente
- la realtà e l'ammissibilità delle spese dichiarate dal destinatario ultimo e la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, è verificata dal beneficiario finale prima della dichiarazione di tali spese all'autorità di gestione o di pagamento o all'organismo intermedio
- la pista di controllo è garantita fino al livello del destinatario ultimo dei fondi comunitari in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2(a) del Regolamento della Commissione 438/2001.

Con riferimento specifico, dunque, al livello di spesa effettivamente sostenuta e con particolare riguardo al Fondo sociale europeo la definizione di beneficiario finale può coincidere con la definizione riportata nel Regolamento (CE) 1260/1999 (gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni) o con quella di soggetto attuatore responsabile dell'esecuzione dell'operazione<sup>17</sup>.

Argomentando "a contrario", può essere, dunque, definito soggetto attuatore l'organismo responsabile dell'esecuzione delle operazioni.

I soggetti attuatori sono tenuti a fornire, a seguito dell'ammissione a contributo e ai fini del monitoraggio attuativo, documentazione relativa alle diverse fasi dell'iniziativa per verifiche dirette, visite ispettive in itinere ed ex post, di carattere formale o per il controllo di qualità delle iniziative<sup>18</sup>.

Inoltre, ai soggetti attuatori delle iniziative cofinanziate è demandato l'obbligo di quantificazione e trasmissione dei dati necessari al monitoraggio ed alla valutazione del PON, secondo quanto previsto negli atti programmatici e amministrativi adottati dagli enti incaricati dell'autorità di gestione del PON, e tenendo conto al riguardo delle indicazioni provenienti dalla Commissione Europea<sup>19</sup>.

---

16 Nota interpretativa dei servizi della Commissione europea relativa all'art. 32 (1), comma 3 del Regolamento (CE) 1260/1999.

17 Possono essere verificati, a questo scopo, i complementi di programmazione dei POR e del PON Azione di sistema obiettivo 3 che nelle schede di misura recitano: soggetto attuatore (beneficiario finale).

18 Cap. VII, par. 7, PON Azione

19 Cap. VII, par. 6, ibidem

## **FUNZIONI IN BREVE**

Nella accezione di organismo o di impresa pubblica o privata responsabile della committenza delle operazioni: pagamenti al fornitore di beni e servizi ed attestazione delle spese sostenute.

### **III.5 • ORGANISMO INCARICATO DELLA DICHIARAZIONE CONCLUSIVA DELL'INTERVENTO E DEL CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO**

☪ IV.5  
*Il controllo e la verifica  
e IV.4  
La gestione finanziaria  
degli interventi*

È l'organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione a conclusione dell'intervento di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (CE) 1260/1999.

Tale organismo deve essere funzionalmente indipendente da:

- autorità di gestione
- autorità di pagamento
- organismo intermedio.

L'organismo effettua l'esame attenendosi a norme sulla revisione dei costi internazionalmente riconosciute. Riceve dalle autorità di gestione e di pagamento, nonché dagli organismi intermedi tutte le informazioni richieste ed ha accesso alle registrazioni e ai documenti giustificativi necessari<sup>20</sup>.

Le sue dichiarazioni si basano su un esame dei sistemi di gestione e controllo, delle risultanze dei controlli già eseguiti e, se necessario, su un ulteriore campione di operazioni<sup>21</sup>.

La dichiarazione a conclusione dell'intervento è una delle condizioni per il pagamento del saldo da parte della Commissione europea assieme alla dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate e alla presentazione ed approvazione da parte della Commissione della relazione finale di esecuzione<sup>22</sup>.

Ulteriore funzione che l'organismo funzionalmente indipendente può svolgere riguarda i controlli a campione (di secondo livello) di cui al Capo IV del Regolamento (CE) 438/2001<sup>23</sup>.

#### **FUNZIONI IN BREVE**

Rilascia la dichiarazione a conclusione dell'intervento.

Svolge i controlli a campione (di secondo livello).

---

20 Art. 15, Regolamento (CE) 438/2001.

21 Art. 16, ibidem.

22 Art. 32, par. 4, Regolamento (CE) 1260/1999.

23 Circolare n. 24 del 29/05/2001 concernente gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento relative alla programmazione 2000-2006, Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

### III.6 •COMITATI DI SORVEGLIANZA

Ogni quadro comunitario di sostegno e ciascun programma operativo sono seguiti da un comitato di sorveglianza che accompagna l'attuazione degli interventi con funzioni di sorveglianza, programmazione e valutazione.

In particolare, il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficacia e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:

- conferma o adatta il complemento di programmazione, secondo quanto indicato nell'articolo 15 del Regolamento (CE) 1260/1999
- esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascuna misura
- valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento
- esamina i risultati dell'esecuzione
- esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione
- esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sulla decisione della Commissione sulla partecipazione ai fondi
- può proporre all'autorità di gestione adattamenti o revisioni dell'intervento per migliorarne la gestione<sup>24</sup>.

I comitati di sorveglianza sono istituiti, al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione ai fondi, dallo Stato membro, in accordo con l'autorità di gestione e previa consultazione delle parti.

I comitati di sorveglianza dei programmi operativi sono istituiti a livello di regione o di amministrazione centrale e la loro composizione riflette quella del comitato di sorveglianza del QCS.

Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI, partecipa ai lavori dei comitati di sorveglianza con voto consultivo<sup>25</sup>.

I comitati di sorveglianza stabiliscono un proprio regolamento interno in accordo con l'autorità di gestione nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro.

Tale regolamento, adottato nel corso della prima riunione, definisce le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni dei comitati di sorveglianza.

I comitati di sorveglianza si riuniscono almeno due volte l'anno.

In linea di massima, i comitati di sorveglianza sono presieduti da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione di riferimento.

Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte, il comitato di sorveglianza del QCS si avvale del sup-

---

<sup>24</sup> Art. 35, Regolamento (CE) 1260/1999

<sup>25</sup> Nell'ambito della Programmazione 1994-1999, il rappresentante della Commissione era membro a tutti gli effetti.

porto organizzativo e tecnico di specifiche strutture appositamente individuate e/o istituite a cura dell'autorità di gestione del QCS.

Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del comitato di sorveglianza del QCS, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal comitato stesso e dalla concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, viene costituita una Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti contenuto e, comunque, congruo all'entità dei compiti da assolvere.

### **FUNZIONI IN BREVE**

Accompagnamento dell'attuazione degli interventi con funzioni di sorveglianza, programmazione e valutazione

### **III.7 • GRUPPI TECNICI E DI LAVORO**

I gruppi tecnici per il QCS obiettivo 3 e i gruppi di lavoro per il QCS obiettivo 1 hanno la funzione di supportare i comitati di sorveglianza nella trattazione di tematiche di interesse prioritario nella strategia dei QCS.

Per il QCS obiettivo 3 i gruppi tecnici sono:

- Gruppo tecnico di gestione
- Gruppo tecnico di pari opportunità
- Gruppo tecnico di valutazione
- Gruppo tecnico per l'informazione e la pubblicità.

Per il QCS obiettivo 1 possono essere costituiti contestualmente al comitato di sorveglianza del QCS, il quale, se del caso, delibererà sulle modalità di funzionamento, i seguenti gruppi di lavoro:

- Gruppo di lavoro "Risorse umane"
- Gruppo di lavoro "Pari opportunità"
- Gruppo di lavoro "Agricoltura e sviluppo rurale"
- Gruppo di lavoro "Pesca"
- Gruppo di lavoro "Trasporti"
- Gruppo di lavoro "Ricerca, innovazione e sviluppo locale"
- Gruppo di lavoro "Società dell'Informazione"
- Gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio"
- Gruppo di lavoro "Snellimento procedure"
- Gruppo di lavoro "Risorse culturali"
- Gruppo di lavoro "Internazionalizzazione"
- Gruppo di lavoro "Informazione e pubblicità"
- Gruppo di lavoro "Ammissibilità delle spese".

I gruppi sono presieduti dall'autorità di gestione di competenza o da un'altra amministrazione designata dal comitato di sorveglianza del QCS, su proposta dell'autorità di gestione (nel caso del QCS obiettivo 3) e sono composti da rappresentanti della Commissione europea e dello Stato membro e dalle Strutture Tecniche e di Supporto.

Si riuniscono a scadenze regolari e riferiscono al comitato di sorveglianza almeno una volta l'anno.

#### **FUNZIONI IN BREVE**

Supporto ai comitati di sorveglianza nella trattazione di tematiche di interesse prioritario nella Strategia dei QCS.

## III.8 • VALUTATORE INDIPENDENTE

### IV.7 *La valutazione*

Il valutatore indipendente è l'organismo al quale è affidata, sotto la responsabilità della autorità di gestione e in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro, la valutazione intermedia<sup>26</sup>.

La valutazione intermedia prende in considerazione i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi, ed anche l'impiego dei fondi nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione<sup>27</sup>.

In Italia la valutazione dei programmi operativi cofinanziati dal FSE è coordinata negli aspetti scientifici e metodologici dalla Struttura nazionale di valutazione del FSE, istituita presso l'ISFOL dal 1995.

I risultati della valutazione sono presentati ai comitati di sorveglianza e di seguito trasmessi alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno e al più tardi il 31 dicembre 2003, per la revisione di cui all'articolo 14 paragrafo 2 e dell'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44<sup>28</sup>.

Nel prosieguo la valutazione intermedia è sottoposta ad aggiornamento ed è definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2005<sup>29</sup>.

### **FUNZIONI IN BREVE**

Effettua la valutazione intermedia.

---

26 Art. 42, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

27 Art. 42, par. 1, ibidem.

28 Art. 42, par. 2 e 3, ibidem.

29 Art. 42, par. 4, ibidem.



### III.9 • I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

L'attivazione di sistemi di gestione e controllo ha la funzione di garantire:

- una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché una adeguata separazione delle stesse, necessaria per garantire sane procedure finanziarie, all'interno dell'organizzazione interessata
- sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente
- l'informazione dell'autorità responsabile, in merito all'esecuzione dei compiti e ai mezzi impiegati dagli organismi intermedi<sup>30</sup>.

I soggetti titolari delle forme di intervento cofinanziate dovranno assicurare, di conseguenza, una adeguata organizzazione dei propri uffici.

Lo Stato membro, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 438/2001, è tenuto ad informare la Commissione europea, entro tre mesi dall'approvazione dei documenti di programmazione (PON, POR; DOCUP, Iniziative Comunitarie, ecc.) o dalla entrata in vigore del Regolamento, in merito a:

- l'organizzazione delle rispettive autorità di gestione e pagamento, in particolare in relazione alla attribuzione delle funzioni
- l'individuazione e i compiti di eventuali organismi intermedi
- la struttura dei rispettivi sistemi di gestione e controllo istituiti
- gli eventuali miglioramenti previsti per quanto concerne i risultati dei medesimi.

In vista di tale informativa e con riferimento alle strutture dei sistemi di gestione e di controllo dei Fondi strutturali, per i profili di legalità, regolarità e ammissibilità della spesa dichiarata si riporta di seguito un elenco indicativo dei principali elementi costitutivi di un sano sistema di gestione e controllo e un corretto sistema di revisione dei conti<sup>31</sup>:

- elementi essenziali per garantire l'ammissibilità al cofinanziamento:
  - definizione ed applicazione di procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sovvenzione, la relativa valutazione, nonché la selezione dei contraenti/fornitori come presupposto per l'ammissibilità a cofinanziamento
  - adeguata verifica da parte dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dell'esecuzione della prestazione come presupposto per l'ammissibilità delle spese sostenute
  - adozione da parte dell'autorità di pagamento di appropriate iniziative/procedure come presupposto di verifica della correttezza delle dichiarazioni di

↪ IV.3  
*La definizione delle spese ammissibili*

30 Art. 3, Regolamento (CE) 438/2001.

31 Circolare n. 24 del 29/05/2001 concernente gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento relative alla programmazione 2000-2006, Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

spesa certificate alla Commissione

- individuazione delle modalità di campionamento delle operazioni oggetto degli interventi da sottoporre ad appropriata verifica, come presupposto di attestabilità della spesa.

- attivazione di adeguate piste di controllo
- certificazione delle spese finalizzate alla ricezione dei pagamenti intermedi e del saldo redatte da un addetto o da un ufficio funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione in conformità ai modelli di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) 438/2001.

Inoltre, le Amministrazioni titolari degli interventi sono tenute a:

- organizzare i controlli a campione di secondo livello che riguardino almeno il 5% della spesa totale ammissibile<sup>32</sup>
- individuare l'organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione a conclusione dell'intervento di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (CE) 1260/1999.

Gli Stati membri, al fine di garantire l'utilizzo dei Fondi, nel rispetto di una sana gestione finanziaria, verificano che i sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei Fondi comunitari<sup>33</sup>.

La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro, accerta che i sistemi di gestione e di controllo soddisfino i criteri di cui al Regolamento (CE) 1260/1999 e al Regolamento (CE) 438/2001 e rileva ogni ostacolo che tali sistemi comportino per la trasparenza dei controlli sul funzionamento dei fondi. A scadenze regolari sono effettuate, inoltre, revisioni sul funzionamento dei sistemi<sup>34</sup>.

---

32 Art. 10, Regolamento (CE) 438/2001.

33 Art. 38, par. 1, Regolamento (CE) 1260/1999.

34 Art. 6, Regolamento (CE) 438/2001.

## FONTI

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Programma Operativo Nazionale. Azioni di sistema*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2079 del 21 settembre 2000

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 63 del 3 marzo 2001)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Programma Operativo Nazionale. Assistenza tecnica e azioni di sistema*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 635 del 22 marzo 2001

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

*Nota interpretativa dei servizi della Commissione europea relativa all'articolo 32 (1), comma 3 del Regolamento (CE) 1260/1999* (settembre 2001)

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)> (area dedicata ai Comitati di sorveglianza)

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *Circolare n. 24 del 29/05/2001 concernente gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento relative alla programmazione 2000-2006* [in allegato il manuale *Sistemi di gestione e di controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 ai sensi dell'art.30 del Regolamento (CE) 1260/99 - Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo*]

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

## PER APPROFONDIRE

Monti L., *Politiche di sviluppo e fondi strutturali*, Roma, SEAM, 2000

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Il controllo finanziario: irregolarità e rettifiche finanziarie*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Linee di tendenza dei sistemi regionali di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal FSE: regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Gestione finanziaria degli interventi nella programmazione Fondo Sociale Europeo 2000-2006: costi ammissibili, registrazione e certificazione delle spese*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Principi generali della normativa comunitaria relativa alla programmazione Fondo Sociale Europeo 2000-2006*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Quadro generale di riferimento sugli aspetti finanziari della programmazione FSE 2000-2006*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

Comitati di sorveglianza e Gruppi tecnici

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)> (area dedicata ai Comitati di Sorveglianza)

**cap. IV**

**• L'ATTUAZIONE E  
LA GESTIONE  
DEGLI INTERVENTI**



Il processo di attuazione e gestione degli interventi cofinanziati attraverso il FSE comprende una complessa serie di fasi ed azioni, collegate da un lato alle decisioni programmatiche assunte nei programmi operativi e dall'altro agli adempimenti previsti dai regolamenti comunitari.

I programmi operativi, nazionali e regionali, ed i complementi di programmazione, definiscono obiettivi, tipologia e destinatari degli interventi previsti. Su tali programmi, e sull'intero ciclo della programmazione nella sua articolazione e complessità, sono fornite informazioni nel Volume I, Parte seconda *La programmazione 2000 - 2006* di questo Compendio.

I Regolamenti definiscono piuttosto le modalità di attuazione degli interventi stessi, fornendo il supporto normativo e strumentale all'intero ciclo di attuazione, e costituiscono quindi la principale base informativa di questo Volume II. Le differenti tipologie di attività che consentono la corretta attuazione degli interventi, obiettivo principale dell'azione dei Fondi, sono collegate inoltre da una complessa rete di relazioni che individua diversi punti di snodo, in relazione ai soggetti coinvolti, alla modalità di attuazione, alle scadenze temporali. Tali tipologie sono sinteticamente delineate a seguire, anche attraverso una rappresentazione grafica, mentre, in allegato, è inserito il quadro sinottico temporale degli adempimenti collegati.

**La programmazione e la progettazione** comportano interventi di riprogettazione in itinere, se ritenuti necessari dalle autorità di gestione e dai comitati di sorveglianza, e di pianificazione operativa da parte delle autorità di gestione. La riprogrammazione si fonda, in particolare, sui risultati del monitoraggio, della valutazione in itinere, ed anche della valutazione ai fini della assegnazione della riserva di efficacia e di efficienza; mentre la pianificazione trova il suo fondamento nei documenti di programmazione FSE e nella normativa europea e nazionale.

**La selezione ed il finanziamento delle iniziative** costituiscono la fase preliminare all'avvio effettivo dei progetti. Durante tale fase l'organismo titolare dell'intervento definisce le priorità attraverso le procedure di gara e gli organismi attuatori elaborano le loro risposte attraverso la presentazione dei progetti. La stipula delle convenzioni e dei contratti costituisce l'atto formale di avvio dei progetti.

**La gestione finanziaria degli interventi** viene avviata attraverso l'assunzione degli impegni di bilancio da parte della autorità di gestione, prosegue attraverso i diversi momenti di erogazione dei finanziamenti da parte della autorità di pagamento - sotto forma di acconto, pagamenti intermedi e saldo - ed ha un percorso procedurale ben definito, il cui atto più significativo - la certificazione delle spese - è competenza di un addetto o un ufficio funzionalmente indipendente da altre funzioni connesse ai pagamenti.

**Le azioni di controllo e verifica** articolati in: sistema dei controlli di primo livello, di cui sono responsabili l'autorità di gestione, l'autorità di pagamento e

gli organismi intermedi anche attraverso l'attivazione di adeguate piste di controllo; controlli di secondo livello che verificano, con criteri selettivi, l'efficacia dei controlli di primo livello, e controlli comunitari. Il sistema complessivo ha l'obiettivo di assicurare un impiego efficace e corretto dei Fondi comunitari.


**Le azioni di monitoraggio** consentono di descrivere l'intervento dal livello più immediato (la spesa effettiva) a quello più generale (gli effetti prodotti) attraverso un sistema di indicatori definiti a diversi livelli (europeo, nazionale, regionale). Del sistema complessivo di monitoraggio nazionale è responsabile direttamente lo stato membro che attraverso un organismo delegato (il Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato - IGRUE) raccoglie le informazioni relative alle differenti tipologie di monitoraggio attivate (finanziario, fisico e procedurale) inviate dagli organismi titolari delle singole forme di intervento che, a loro volta, ricevono le informazioni dagli organismi attuatori.

**La valutazione** ha la funzione di valutare l'efficacia degli interventi strutturali e prevede interventi *ex ante*, di responsabilità delle autorità competenti in fase di programmazione, *intermedia*, affidata dalla autorità di gestione ad un valutatore indipendente, ed *ex post*, di competenza della Commissione che la affida sempre ad un valutatore indipendente. La valutazione si basa su informazioni quantitative, e quindi anche sui risultati del monitoraggio, e qualitative.

Le azioni collegate alla **assegnazione della riserva di efficacia e di efficienza**, e quindi alla definizione delle condizioni che la consentono, sono di competenza dello stato membro che valuta la capacità gestionale manageriale delle varie Amministrazioni.

Gli interventi di **informazione e comunicazione** hanno l'obiettivo di informare e sensibilizzare i soggetti coinvolti nella attuazione degli interventi, gli attori della programmazione e l'opinione pubblica sugli interventi realizzati grazie al contributo dell'Unione europea. Ogni organismo titolare di interventi deve pianificare ed attuare le azioni di informazione e comunicazione secondo quanto previsto dai documenti di programmazione.





**Il ciclo dell'attuazione e gestione degli interventi**

## IV.1 • PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

### IV.1.1 • LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Viene definito programmazione il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999<sup>35</sup>.

Il ciclo della programmazione si articola in:

- piano di sviluppo
- quadro di riferimento (uno per ogni obiettivo)
- quadro comunitario di sostegno (QCS)
- le diverse tipologie di intervento dei Fondi:
  - programmi operativi, nazionali o regionali (PON o POR)
  - documenti unici di programmazione (DOCUP)
  - programmi di iniziativa comunitaria
  - sostegno alle misure di assistenza tecnica ed alle azioni innovative
- complemento di programmazione<sup>36</sup>.

Il complemento di programmazione rappresenta una delle innovazioni della Programmazione 2000-2006.

Il complemento costituisce infatti il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, di cui contiene gli elementi dettagliati a livello di misure. È elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, può essere adattato su richiesta del comitato di sorveglianza o direttamente dall'autorità di gestione e viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo<sup>37</sup>.

Nel complemento di programmazione sono definite:

- le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo
- le categorie dei beneficiari finali delle misure
- il piano finanziario che precisa per ciascuna misura l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo di competenza, nonché l'importo degli altri finanziamenti ammissibili e previsti
- le misure che assicurano la pubblicità al programma operativo<sup>38</sup>.

Tutti i documenti di programmazione, QCS, DOCUP, PO e complementi di programmazione, possono essere oggetto di modifica ma, mentre le modifiche a QCS, DOCUP e PO richiedono una decisione della Commissione, il complemento di programmazione può invece essere modificato dall'autorità di

---

35 Art. 9, lettera a), Regolamento (CE) 1260/1999.

36 Art. 9, ibidem.

37 Art. 9, lettera m), ibidem.

38 Art. 15, par. 6 e 18, comma 3, ibidem.

gestione previa approvazione del comitato di sorveglianza competente<sup>39</sup>. L'autorità di gestione, infatti, conferma o adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programma. L'eventuale adattamento deve essere comunicato entro un mese alla Commissione<sup>40</sup>.

Questa innovazione conferma e rafforza il principio della autonomia gestionale dello Stato membro già prevista dal "considerando" (26) del Regolamento (CE) 1260/1999 e confermata nell'articolo 38 del medesimo Regolamento".

Si tratta quindi di una fase della programmazione che, anche secondo i vincoli del rispetto degli orientamenti e delle indicazioni del programma operativo di riferimento, in particolare in relazione all'importo totale della partecipazione ai Fondi concesso e degli obiettivi specifici per l'asse prioritario di cui si tratta, può e deve essere gestita autonomamente a livello nazionale.

Il complemento di programmazione costituisce quindi lo strumento della riprogrammazione in itinere che si basa in particolare:

- sui risultati dell'azione di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
- sulle informazioni e indicazioni riportate nel rapporto di esecuzione annuale
- sugli esiti della valutazione intermedia.

---

39 Art. 18, comma 3, Regolamento (CE) 1260/1999.

40 Art. 34, comma 3, ibidem.

#### IV.1.2 • LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli organismi titolari dell'intervento (autorità di gestione, beneficiario finale, organismo intermedio) mettono in atto una azione di pianificazione in relazione alle misure di competenza per programmare azioni, tempi e modalità di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle misure stesse.

Dopo l'approvazione dei programmi operativi e dei relativi complementi di programmazione e secondo le linee strategiche ed operative definite dalla Amministrazione, regionale o centrale, di riferimento (delibere di giunta, documenti di programmazione, ecc.), l'organismo titolare dell'intervento pianifica la programmazione delle specifiche azioni da realizzare.

Tale azione di pianificazione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- le scelte di programmazione effettuate
- le eventuali ulteriori indicazioni da parte dei comitati di sorveglianza
- le scadenze previste dai Regolamenti
- i vincoli relativi agli aspetti finanziari
- le indicazioni normative europee, nazionali e regionali
- l'analisi del contesto di attuazione, effettuata attraverso la programmazione ex ante e dei suoi eventuali aggiornamenti.

L'organismo titolare dell'intervento pianifica quindi in una logica:

- di definizione di contenuti
- di calendarizzazione degli interventi.

Per quanto attiene ai **contenuti**, sulla base degli elementi prima indicati, in relazione ad ogni singolo intervento dovranno essere definiti:

- gli obiettivi specifici ed i risultati attesi
- le principali attività richieste ed i destinatari
- una stima dei tempi di realizzazione e delle risorse ritenute necessarie.

La **calendarizzazione** degli interventi dovrà essere invece messa a punto sulla base:

- delle scadenze previste da normativa e regolamenti
- delle priorità individuate nei processi di valutazione ed analisi dei fabbisogni effettuati
- delle scelte operative e delle esigenze procedurali della amministrazione responsabile.

Il processo di pianificazione ha come primo esito concreto l'avvio delle procedure di affidamento e quindi la selezione dei progetti.

### IV.1.3 • LE AZIONI AMMISSIBILI

Le attività affidate al FSE nella Programmazione 2000-2006 sono state definite in relazione ai compiti prescritti dal trattato e nel contesto delle priorità decise dalla Comunità nei campi dello sviluppo delle risorse umane e dell'occupazione<sup>41</sup>.

È stato inoltre considerato necessario ridefinire il campo di applicazione del Fondo in relazione alla ristrutturazione e semplificazione degli obiettivi dei Fondi strutturali<sup>42</sup>, e di conseguenza precisare contenuti dei piani e delle forme di intervento sulla base del nuovo obiettivo<sup>3</sup><sup>43</sup>.

In coerenza con le indicazioni programmatiche generali, il FSE si pone quindi l'obiettivo prioritario di sviluppare le risorse umane per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro in una logica di integrazione e completamento delle politiche degli stati membri, in particolare nel contesto dei Piani pluriennali nazionali di azione per l'occupazione (NAP).

I settori di intervento indicati da Regolamento (CE) 1784/1999 sono più precisamente:

- lo sviluppo e la promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione
- la promozione di pari opportunità<sup>44</sup> per tutti nell'accesso al mercato del lavoro
- la promozione ed il miglioramento dei sistemi della formazione e dell'istruzione in una logica di apprendimento nell'intero arco della vita
- la promozione della qualificazione della forza lavoro, dell'introduzione dell'innovazione, del rafforzamento del potenziale umano nell'ambito della ricerca
- il miglioramento dell'accesso delle donne al mercato del lavoro attraverso misure specifiche mirate anche a ridurre la segregazione orizzontale e verticale basata sul sesso nel mercato del lavoro<sup>45</sup>.

Nell'ambito di tali macrosettori di intervento, come meglio declinati all'interno dei PON e dei POR, e dei rispettivi complementi di programmazione, in relazione ai diversi assi e misure, sempre il Regolamento (CE) 1784/1999 definisce cofinanziabili dal FSE:

- azioni rivolte alle persone
- azioni rivolte a sistemi
- misure di accompagnamento

↪ I.3.2  
*La strategia europea  
per l'occupazione*

↪ II.1.4  
*Il Regolamento  
1784/1999*

---

<sup>41</sup> Considerando (3) Regolamento (CE) 1784/1999.

<sup>42</sup> Considerando (5) ibidem.

<sup>43</sup> Considerando (12) ibidem.

<sup>44</sup> Va qui notato come il termine "pari opportunità", abitualmente riferito alle pari opportunità tra uomini e donne assuma, nella Programmazione 2000-2006, una connotazione più onnicomprensiva, in relazione ad esempio all'esclusione sociale, e non di genere.

<sup>45</sup> Art. 2, par. 1, Regolamento (CE) 1784/1999.

- azioni innovative e di assistenza tecnica come indicato dall'articolo 2, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1260/1999.

Le azioni rivolte alle persone interessano:

- l'istruzione e la formazione professionale, ivi compresa quella utile al raggiungimento dell'obbligo scolastico, l'apprendistato, la formazione di base, la riabilitazione professionale, le misure a favore dell'occupabilità, l'orientamento, la consulenza, il perfezionamento professionale continuo
- gli aiuti all'occupazione ed al lavoro autonomo
- gli interventi nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, la formazione post laurea e quella indirizzata a dirigenti e tecnici
- lo sviluppo di nuove forme di occupazione anche nel settore dell'imprenditoria sociale.

Le azioni rivolte ai sistemi interessano:

- lo sviluppo ed il miglioramento dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione
- l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi di collocamento
- lo sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro, quello della formazione e dell'istruzione e quello della ricerca
- lo sviluppo di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro, in particolare in rapporto a nuove modalità organizzative anche in una logica di conciliazione della vita familiare e di quella lavorativa.

Le misure di accompagnamento consentono:

- di fornire un sostegno ai beneficiari dei servizi anche attraverso interventi di assistenza ai familiari
- di realizzare misure di accompagnamento psicopedagogico per agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro<sup>46</sup>.

La definizione delle azioni cofinanziabili dal FSE, come prevista dal Regolamento, è stata ulteriormente precisata ai fini del monitoraggio e della valutazione a cura della Struttura nazionale di valutazione FSE<sup>47</sup>.

La classificazione proposta, elaborata in una logica di scambio e feed back con le varie amministrazioni interessate alla costruzione del sistema nazionale di monitoraggio delle azioni cofinanziate dal FSE nel 2000-2006, può costituire uno strumento utile ad un ulteriore livello di "identificazione" delle azioni possibili, in particolare quelle non "tradizionali" rispetto alle politiche formative e del lavoro in Italia (ad esempio la formazione integrata superiore, il supporto ai nuovi servizi per l'impiego, ecc.).

Anche se con modalità di gestione distinte e differenziate, il FSE finanzia anche una iniziativa Comunitaria, **EQUAL**, come indicato dagli articoli 20 e 21 del Regolamento (CE) 1260/1999. L'obiettivo principale di EQUAL è la lotta

II.1.4  
Il Regolamento  
1784/1999

<sup>46</sup> Art. 3 par. 1 e 2, Regolamento (CE) 1784/1999.

<sup>47</sup> *Classificazione delle azioni ammissibili ai fini del monitoraggio e della valutazione*, a cura della Struttura Nazionale di valutazione ISFOL, novembre 2000.

contro tutte le forme di emarginazione, discriminazione e diseguaglianza in relazione al mercato del lavoro.

EQUAL prevede diverse tipologie di azione tra di esse collegate: i progetti integrati transnazionali e le attività di collegamento in rete, di diffusione e di integrazione nelle politiche, supportate da interventi di assistenza tecnica. Caratteristica distintiva di EQUAL è la transnazionalità; i progetti debbono essere realizzati da un partenariato transnazionale composto da partner di almeno due stati membri.

Attraverso il FSE possono anche essere finanziate le sovvenzioni globali, e cioè parti di intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata ad uno o più intermediari autorizzati, secondo una decisione presa dallo Stato membro, o dall'autorità di gestione, di intesa con la Commissione<sup>48</sup>.

↪ II.1.2  
*Gli obiettivi prioritari*

---

<sup>48</sup> Art. 9, lettera i e art. 27 del Regolamento CE 1260/1999.

#### **IV.1.4 • APPROFONDIMENTI**

##### **Modifiche di QCS, DOCUP e PO**

QCS, DOCUP e PO possono essere modificati ai sensi dell'articolo 35, lettera f) e dell'articolo 34, par. 3 del Regolamento (CE) 1260/1999 che attribuisce al comitato di sorveglianza la preliminare approvazione di qualsiasi proposta di modifica sul contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione ai Fondi. La richiesta dello Stato membro deve essere corredata da un piano finanziario, rivisto alla luce delle modifiche proposte, da una certificazione delle spese reali sostenute negli anni precedenti. Le modifiche sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo stato membro interessato, entro quattro mesi dall'approvazione del comitato di sorveglianza.



## FONTI

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 3*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

ISFOL, *Classificazione delle azioni ammissibili ai fini del monitoraggio e della valutazione*, Roma, 2000

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

## **IV.2 • LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE**

### **IV.2.1 • I CRITERI DI SELEZIONE**

I criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura sono definiti dai comitati di sorveglianza<sup>49</sup> e sono in seguito ulteriormente precisati all'interno delle diverse procedure di assegnazione adottate.

In particolare i comitati di sorveglianza dei programmi operativi confermano o adattano, entro sei mesi dall'approvazione del programma di riferimento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate in ciascuna delle misure, compatibilmente, nel caso della prima annualità del programma, con le esigenze di avvio delle iniziative da cofinanziare<sup>50</sup>. La verifica della pertinenza dei criteri di selezione adottati è supportata dalla valutazione ex ante relativa alle misure previste nel complemento di programmazione<sup>51</sup>.

Nei verbali dei comitati di sorveglianza dei QCS, PON e POR sono reperibili i criteri di selezione adottati.

In sede di predisposizione delle singole procedure di selezione, avviate secondo i principi di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità e nel rispetto di requisiti e principi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, sono individuati in dettaglio ulteriori criteri di selezione che debbono fare riferimento a quelli definiti dai comitati di sorveglianza ma sono anche collegati alle priorità definite dalla Amministrazione titolare del programma ed alle specifiche necessità degli interventi da realizzare.

---

49 Art. 35, par. 3, lett. b), Regolamento (CE) 1260/1999.

50 Par. 6.3 *Compiti dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi*, QCS obiettivo 3.

51 Art. 41, par. 3, Regolamento (CE) 1260/1999.

## IV.2.2 • AFFIDAMENTI E PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

Nel QCS obiettivo 3<sup>52</sup> è indicato che le autorità di gestione debbono impegnarsi a ricorrere a procedure aperte di selezione dei progetti in accordo con i principi di parità di trattamento, trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità. Tali procedure debbono inoltre essere definite in accordo con la normativa nazionale e comunitaria sugli appalti.

Va inizialmente ricordato che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi<sup>53</sup>.

La procedura di affidamento utilizzata dall'Amministrazione titolare dell'intervento può assumere l'aspetto formale di un bando di gara, di una circolare o di un avviso.

Nel caso di affidamenti per la realizzazione di servizi è prevista l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi. In particolare, per appalti superiori ad un certo importo è obbligatoria l'applicazione della Direttiva 92/50/CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (modificata dalla Direttiva 97/52/CE) e della relativa normativa nazionale di cui al D. Lgs. 157/95 (modificato dal D. Lgs. 65/2000).

Nello specifico, per gli appalti il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in Euro di 130.000 (per le amministrazioni centrali) ovvero 200.000 (per le altre amministrazioni) diritti speciali di prelievo – salvo ipotesi speciali indicate nell'allegato 2 del D. Lgs. 157/95, viene attivata una delle seguenti procedure:

- il pubblico incanto, la procedura aperta per la quale ogni impresa interessata può presentare un'offerta
- la licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice
- l'appalto concorso, la procedura ristretta di cui al punto precedente, nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto
- la trattativa privata, la procedura negoziata in base alla quale l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

Sia gli avvisi, sia i bandi e le circolari, debbono contenere indicazioni precise in relazione a:

---

52 Par. 6.7 *Modalità di accesso ai finanziamenti* in *QCS ob.3, FSE Programmazione 2000-2006*.

53 Art. 12 comma 1° della Legge 241/1990.

- soggetti abilitati alla presentazione
- termini e modalità di presentazione delle proposte
- limiti massimi di finanziamento
- criteri di ammissione e di selezione.

Debbono inoltre contenere i necessari riferimenti:

- alle indicazioni di contesto in relazione alla Programmazione di riferimento (QCS, DOCUP PO e CdP di riferimento, disposizioni normative nazionali e comunitarie)
- alle fonti di finanziamento comunitarie e nazionali.

In particolare, per quanto attiene ai **criteri di ammissione e di selezione**, va ricordato che sono previsti due livelli di ammissibilità: quella formale e quella di merito, la prima propedeutica e vincolante rispetto alla seconda.

Inoltre un progetto, o offerta, è considerato ammissibile dal punto di vista formale se rispetta i prerequisiti formali indicati nella procedura di affidamento. Ad esempio: invio entro i tempi stabiliti, utilizzo di formulari per la redazione ove previsti, apposizione di firme, ecc.

Solo dopo la verifica della ammissibilità formale, il progetto o l'offerta vengono ammessi alla valutazione di merito secondo i criteri definiti in via prioritaria dai comitati di sorveglianza ed in seguito precisati nella procedura di affidamento.

Qualora sia utilizzato l'**avviso** come procedura di affidamento, i progetti sono valutati da una Commissione di **valutazione** appositamente nominata. Tale Commissione procede alla valutazione ed alla conseguente predisposizione di una graduatoria che comprende tutti i progetti considerati ammissibili secondo i criteri di merito indicati nella procedura di affidamento. Il finanziamento viene assegnato alle iniziative selezionate secondo i risultati della valutazione indicati nella graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non finanziare integralmente le iniziative valutate positivamente ma di procedere a finanziamenti parziali per poter avviare un numero maggiore di progetti.

L'assegnazione del finanziamento viene formalizzata attraverso l'emanazione di un decreto e la successiva stipula di una convenzione con l'ente attuatore, che disciplina le modalità esecutive ed operative di assegnazione del finanziamento e quindi di realizzazione del progetto. L'organismo incaricato della attuazione dell'intervento può infine procedere all'avvio delle attività.

Per quanto concerne la **prestazione di servizi**, la valutazione delle proposte presentate a seguito della gara d'appalto viene effettuata da una Commissione, che prende in considerazione, nell'ordine, i requisiti di ammissibilità, di valutazione, le offerte tecniche e le offerte economiche.

A seguito dell'aggiudicazione della gara, le modalità di esecuzione vengono

definite mediante la stipula di un contratto tra l'amministrazione e l'ente aggiudicatario che recepisce e regola i contenuti dell'offerta tecnico-economica relativa al servizio richiesto.

L'organismo incaricato della attuazione dell'intervento può infine procedere all'avvio delle attività.

## FONTI

*Legge 8 giugno 1990 n.142. Ordinamento delle autonomie locali*  
(GU n. 135 del 12 giugno 1990, supplemento ordinario)  
<[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)>

*Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi*  
(GUCE serie L n. 209 del 24 luglio 1992)  
modificata dalla *Direttiva 97/52/CEE*  
(GUCE serie L n. 328 del 28 novembre 1997)  
<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Decreto Legislativo n. 157/1995. Attuazione della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi*  
(GU n. 104 del 6 maggio 1995, supplemento ordinario)  
<[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)>

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*  
(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)  
<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 3*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384. Regolamento dei procedimenti di spesa in economia*  
(GU n. 248 del 24 ottobre 2001)  
<[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)>

*Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002. Modalità e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi*  
(GU n. 18 del 22 gennaio 2002)  
<[www.appaltiecontratti.com](http://www.appaltiecontratti.com)>

## IV.3 • LA DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

Il Regolamento (CE) 1260/1999 ed il Regolamento (CE) 1685/2000, recanti disposizioni di applicazione del Regolamento generale per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, stabiliscono i principi generali per l'individuazione delle spese ammissibili alla partecipazione ai Fondi strutturali.

I principi generali di ammissibilità delle spese sono i seguenti:

### PRINCIPIO DELL'EFFETTIVITÀ

Sono ammissibili le spese connesse alle operazioni che "sono parte integrante dell'intervento considerato"<sup>54</sup> e le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale successivamente alla data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione<sup>55</sup> che costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese<sup>56</sup>.

Il termine finale fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi<sup>57</sup> si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali<sup>58</sup>.

### PRINCIPIO TEMPORALE

Sono ammissibili le spese relative ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico
- che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva<sup>59</sup>.

Gli Stati membri si accertano di ciò ed "informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39"<sup>60</sup>.

---

54 Art. 30, par. 1, Regolamento (CE) 1260/1999.

55 Art. 30, par. 2, ibidem.

56 Art. 30, par. 2, ibidem.

57 Art. 30, par. 2, ibidem.

58 Art. 30, par. 2, ibidem.

59 Art. 30, par. 4, ibidem.

60 Art. 30, par. 4, ibidem.

## **PRINCIPIO DI LEGITTIMITÀ**

Sono ammissibili le spese conformi non solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali ed alle norme comunitarie in generale, ma anche alle norme nazionali pertinenti, a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2<sup>61</sup>.

Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare le spese ammissibili riguardo l'ammortamento degli immobili e le attrezzature, i contributi in natura, le spese generali<sup>62</sup>.

## **PRINCIPIO DI LOCALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE COFINANZIATA**

Sono ammissibili le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali localizzate nella regione cui si riferisce l'intervento<sup>63</sup>. Una deroga a tale disposizione generale è prevista in casi particolari (vedi paragrafi 2 e 3, Norma 12, Regolamento (CE) 1685/2000).

## **PRINCIPIO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE**

Sono ammissibili i pagamenti effettuati dai beneficiari finali intesi come pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione specifica<sup>64</sup>.

Con particolare riguardo ai regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e agli aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, s'intendono per pagamenti effettuati dai beneficiari finali i finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi dell'aiuto<sup>65</sup>.

## **PRINCIPIO DELLA PROVA DOCUMENTALE**

Sono ammissibili i pagamenti effettuati dai beneficiari finali comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente<sup>66</sup>.

Inoltre, quando l'esecuzione delle operazioni non è soggetta ad una gara d'appalto, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere giustifica-

↪ I.3.4  
*Gli aiuti di Stato*

---

61 Art. 30, par. 3, Regolamento (CE) 1260/1999.

62 Norma n. 1, par. 1.9, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

63 Norma n. 12, par. 1, *ibidem*.

64 Norma n. 1, par. 1.3, *ibidem*.

65 Norma n. 1, par. 1.2, *ibidem*.

66 Norma n. 1, par. 2, *ibidem*.



ti dalle spese effettivamente sostenute dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private implicate nell'esecuzione delle operazioni<sup>67</sup>.

Il Regolamento (CE) 1260/1999, articolo 30, paragrafo 3 e il Regolamento (CE) 1685/2000, (5) considerando, affermano il principio dell'applicazione, in materia di spese ammissibili, delle norme nazionali pertinenti a meno che, ove necessario, la Commissione decida di adottare norme comuni. L'adozione di norme comuni da parte della Commissione non impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati, l'applicazione di disposizioni nazionali più rigide.

L'allegato al Regolamento (CE) 1685/2000 indica le tipologie di spese disciplinate dalla normativa comunitaria in maniera uniforme per tutti gli Stati membri, definendo per ciascuna di esse l'ammissibilità o la non ammissibilità, nonché le condizioni o le eventuali deroghe.

Sono riportate, in allegato, le schede di ciascuna tipologia di costo ammissibile o non ammissibile e la relativa disciplina.

---

67 Norma n. 1, par. 2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

## FONTI

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 193 del 29 luglio 2000)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, presentato al Comitato di Sorveglianza QCS obiettivo 3 il 20 luglio 2001 dal gruppo di lavoro Costi Ammissibili

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

## IV.4 • LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

### IV.4.1 • IMPEGNI DI BILANCIO E PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) 1260/1999 gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.

La decisione di approvazione relativa alla partecipazione dei Fondi, oltre a determinare il primo impegno, fissa anche la data iniziale e finale di ammissibilità delle spese.

Sono riportate di seguito le decisioni di approvazione dei PON, distinte per obiettivo, con l'indicazione della data del primo impegno e della data iniziale e finale di ammissibilità delle spese.

<b>Ob. 3</b>	Decisione	Data I impegno	Data iniziale ammissibilità delle spese	Data finale ammissibilità delle spese
	C (2001) n. 635	22-03-2001	05-10-1999	31-12-2008
<b>Ob. 1</b>	Decisione	Data I impegno	Data iniziale ammissibilità delle spese	Data finale ammissibilità delle spese
	C (2000) n. 2979	21-09-2000	19-12-1999	31-12-2008

Per le aree obiettivo 2 le date di riferimento sono individuabili nei diversi DOCUP regionali.

Una delle principali innovazioni della Programmazione 2000-2006 riguarda la previsione della regola del **disimpegno automatico degli impegni annuali**. In particolare, l'articolo 31, paragrafo 2, 2° comma del Regolamento (CE) 1260/1999 stabilisce che alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno le quote di impegno che non sono state liquidate mediante acconto o per le quali non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile sono automaticamente disimpegnate dalla Commissione. Di conseguenza, la partecipazione dei fondi all'intervento viene ridotta in misura corrispondente.

L'articolo 32 del Regolamento del Consiglio 1260/1999 definisce le **modalità** e le **condizioni di pagamento** dei contributi comunitari da parte della Commissione europea. I pagamenti vengono imputati dalla Commissione all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'articolo 31, paragrafo 1.

Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria. La circolare 30 del 6 agosto 2001 del Ministero dell'Eco-

☞ II.1.1  
*Il Regolamento  
1260/1999: le principali  
innovazioni  
della programmazione  
2000-2006*

nomia e delle Finanze - IGRUE definisce le modalità e le condizioni di pagamento dei contributi nazionali.

In particolare, la Commissione, in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio, effettua il pagamento della partecipazione dei Fondi all'autorità di pagamento. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE accompagna i pagamenti dei contributi comunitari con i pagamenti dei contributi nazionali. Il circuito finanziario relativo ai contributi comunitari e nazionali sarà poi differenziato a seconda dell'utilizzo da parte dell'Amministrazione di propri capitoli di bilancio o del Fondo di rotazione. Nel primo caso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE provvede al trasferimento degli importi in favore delle autorità di pagamento che ne potranno disporre in base alle vigenti norme di contabilità pubblica, nel secondo caso, invece, il Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede ad effettuare i pagamenti agli aventi diritto sulla base delle disposizioni impartite dall'Amministrazione<sup>68</sup>.

I pagamenti possono assumere la forma di:

- acconti
- pagamenti intermedi
- saldo.

L'autorità di pagamento, una volta ricevuti i pagamenti, provvede affinché tali importi siano trasferiti celermente e integralmente ai beneficiari finali. Stabilisce, infatti, l'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999 “non si applicano detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti”.

Entro il 30 aprile di ogni anno, le Amministrazioni centrali dello Stato capofila per Fondo strutturale, trasmettono alla Commissione, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7 del Regolamento (CE) 1260/1999, e per conoscenza al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo, utilizzando gli appositi prospetti, di cui all'allegato 2 del Regolamento (CE) 438/2001<sup>69</sup>.

---

68 Circolare n. 30 del 6/8/2001 *Procedure finanziarie relative agli interventi di politica strutturale comunitaria 2000-2006*, Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE.

69 Ibidem.

#### IV.4.2 • L'ACCONTO

All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento. Tale acconto può essere, in funzione delle disponibilità di bilancio, frazionato al massimo su due esercizi di bilancio<sup>70</sup>.

Per la parte di competenza statale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede ad accompagnare l'acconto versato dalla Commissione con la quota di Fondo di rotazione. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento (CE) 1260/1999 tale acconto può essere frazionato in due *tranches* pari al 3,5% della partecipazione del Fondo di rotazione all'intervento<sup>71</sup>.

Una volta ricevuto l'anticipo, l'autorità di pagamento provvede a trasferire nel più breve tempo possibile le anticipazioni comunitarie e nazionali ai soggetti attuatori<sup>72</sup>.

Una delle novità introdotte nella Programmazione 2000-2006 riguarda l'introduzione della regola del **disimpegno dell'acconto**. In particolare, l'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1260/1999 prevede che tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, sia rimborsato dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione **entro diciotto mesi** dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

L'autorità di pagamento rimborsa al Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - IGRUE tutto o parte dell'acconto relativo all'assegnazione statale, qualora la Commissione europea proceda al recupero della corrispondente quota comunitaria ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (CE) 1260/1999<sup>73</sup>.

---

70 Art. 32, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

71 Circolare n. 30 del 6/8/2001 *Procedure finanziarie relative agli interventi di politica strutturale comunitaria 2000-2006*, Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE.

72 Circolare n. 24 del 29/05/2001 concernente gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento relative alla programmazione 2000-2006, Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

73 Circolare n. 30 del 6/8/2001 *Procedure finanziarie relative agli interventi di politica strutturale comunitaria 2000-2006*, Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE.

### IV.4.3 • I PAGAMENTI INTERMEDI

I pagamenti intermedi vengono effettuati per rimborsare le spese effettivamente sostenute e certificate dall'autorità di pagamento. In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile.

Il totale cumulato dell'acconto e dei pagamenti intermedi versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso<sup>74</sup>.

I pagamenti intermedi riferiti alle spese effettivamente sostenute devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente<sup>75</sup>.

Il Regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/2000, alla norma n. 1, punto 1.3, precisa che per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni.

Le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999 e della norma n. 1, punto 1.3 Regolamento (CE) 1685/2000 sono state maggiormente precisate per il FSE nella Nota interpretativa della Commissione europea avente ad oggetto l'articolo 32 paragrafo 1, comma 3 del Regolamento (CE) 1260/1999.

Nel caso specifico del FSE, il beneficiario finale designato nel complemento di programmazione può assumere la responsabilità totale per l'attuazione dell'operazione mentre l'esecuzione effettiva viene effettuata da un certo numero di altri organismi. Ciò rende impossibile da un punto di vista pratico che ciascun pagamento sia effettuato dal beneficiario finale in persona e che la contabilità di tutte le operazioni finanziarie relative alle spese effettuate sia tenuta esclusivamente dal beneficiario finale.

Sulla base di tale specificità, la Commissione europea – DG Occupazione e Affari sociali nella succitata nota interpretativa ha chiarito che le spese effettivamente sostenute dagli organismi coinvolti nell'esecuzione di una operazione possono essere considerate come "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" purché siano rispettati i seguenti criteri:

- deve esistere un documento giustificativo dell'accordo degli altri organismi sul loro contributo alla esecuzione dell'operazione cofinanziata
- il beneficiario finale conserva l'intera responsabilità finanziaria dell'operazione
- le spese pagate dagli altri organismi sono giustificate da fatture quietanza-

---

74 Art. 32, par. 3, Regolamento (CE) 1260/1999.

75 Art. 32, par. 1, ibidem.

- te o in mancanza, da documenti contabili di valore probatorio equivalente
- le spese pagate dagli altri organismi sono ufficialmente presentate al beneficiario finale che ha la responsabilità di verificare la realtà e l'ammissibilità delle spese dichiarate e della fornitura dei prodotti o servizi cofinanziati
  - la pista di controllo è garantita fino al livello del destinatario ultimo dei fondi comunitari, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 438/2001.

Al contrario, chiarisce la nota sopra indicata, le condizioni sopra elencate non valgono nel caso in cui il beneficiario finale, per l'applicazione di una operazione, ricorra ad una **procedura di gara** per scegliere gli organismi che metteranno a disposizione i servizi o i prodotti richiesti.

In tal caso, infatti, il beneficiario finale resta responsabile dell'operazione ed in particolare per assicurare la realtà e l'ammissibilità della spesa che dichiara e la fornitura dei servizi o prodotti cui la spesa si riferisce. La spesa dichiarata dal beneficiario finale deve essere sostenuta dalle fatture quietanzate e lasciate dalla parte contraente al beneficiario o, qualora ciò non sia possibile, dai documenti contabili di equivalente valore probante.

I pagamenti intermedi vengono effettuati dalla Commissione se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) presentazione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3
- b) trasmissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37
- c) trasmissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista
- d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi
- e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione
- f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.

Se una delle condizioni non è rispettata la domanda di pagamento non è ammissibile. Lo Stato membro e l'autorità di pagamento sono informati dalla

Commissione per l'adozione delle disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la parte di competenza statale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede ad accompagnare i pagamenti intermedi rimborsati dalla Commissione con la quota di Fondo di rotazione.



#### IV.4.4 • IL SALDO

Il pagamento del saldo viene eseguito dalla Commissione dietro presentazione, da parte dell'autorità di pagamento, entro sei mesi dal termine fissato per i pagamenti, di una domanda di saldo accompagnata da una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali.

L'erogazione del saldo è, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione e approvazione da parte della Commissione della relazione finale di esecuzione
- b) trasmissione alla Commissione della dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (CE) 1260/1999 predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata.

Il pagamento definitivo del saldo può essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità di pagamento ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo dello stesso. Per la parte di competenza statale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede ad accompagnare il saldo erogato dalla Commissione con la quota di Fondo di rotazione.

L'erogazione del saldo relativo ai contributi comunitari da parte del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - IGRUE può avvenire anche prima dell'approvazione della rendicontazione finale da parte della Commissione europea. L'ammontare del saldo così erogato, totalmente o in quota parte, dovrà essere rimborsato all'IGRUE, da parte dell'autorità di pagamento, nell'ipotesi in cui la Commissione europea non riconosca parte delle spese in sede di rendicontazione finale<sup>76</sup>.

☞ III. 5

*Organismo incaricato della dichiarazione conclusiva dell'intervento [.....]*

---

<sup>76</sup> Circolare n. 30 del 6/8/2001 *Procedure finanziarie relative agli interventi di politica strutturale comunitaria 2000 - 2006*, Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE

#### IV.4.5 • CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE SPESE: DOMANDA DI PAGAMENTO

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento.

Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1260/1999 sono redatte da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti<sup>77</sup>.

Secondo l'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) 1260/1999 gli Stati membri attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili.

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) 438/2001, prima di certificare una dichiarazione di spesa, l'autorità di pagamento deve verificare che:

**a)** l'autorità di gestione e gli organismi intermedi abbiano rispettato le disposizioni del Regolamento (CE) 1260/1999, in particolare che:

- gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente
- i fondi messi a disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria (articolo 38, paragrafo 1, lettere c) ed e))
- siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 32, paragrafi 3 e 4 per i pagamenti intermedi e del saldo, nonché della decisione della Commissione di cui all'articolo 28 dello stesso Regolamento

**b)** che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese:

- che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, ai sensi dei paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell'allegato al Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione, documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente
- che siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell'ambito di un intervento specifico, in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute
- che siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente approvati dalla Commissione.

Affinché sia sempre possibile, per l'autorità di pagamento, valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, l'autorità di gestione deve assicurarsi che la predetta autorità sia informata in merito alle procedure appli-

---

<sup>77</sup> Art. 9, par. 1, Regolamento (CE) 438/2001.

↪ III.1  
*Autorità di gestione*  
e III.3  
*Organismo intermedio*

↪ IV.3  
*La definizione delle spese*  
*ammissibili*

cate dall'autorità di gestione stessa e dagli organismi intermedi, allo scopo di:

- verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate
- la conformità alle norme applicabili
- il mantenimento della pista di controllo<sup>78</sup>.

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.

La Circolare n. 30 del 6/8/2001 del Ministero dell'Economia e delle Finanze IGRUE, nel rispetto del disposto dell'articolo 32, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1260/99 ha stabilito che le certificazioni di spesa sono trasmesse alla Commissione europea quattro volte l'anno. In particolare sono state fissate le seguenti scadenze:

- 28 febbraio
- 30 aprile
- 31 luglio
- 31 ottobre

La scadenza del 31 ottobre è l'ultima possibile per ogni anno, come previsto dal Regolamento (CE) 1260/1999, articolo 32, paragrafo 3.

Una recente Comunicazione della Commissione ha inoltre meglio definito il tema dei termini di utilizzo dei finanziamenti comunitari secondo le nuove regole della programmazione 2000-2006<sup>79</sup>.

☞ Allegati  
*Quadro sinottico degli  
adempimenti*

---

<sup>78</sup> Art. 9, par. 1, Regolamento (CE) 438/2001.

<sup>79</sup> Con la Comunicazione del 27 maggio 2002, la Commissione ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della cosiddetta norma "n+2" dei Fondi strutturali, in base alla quale la rata annuale di un programma cofinanziato dai Fondi deve essere utilizzata entro la fine del secondo anno successivo a quello dell'impegno ("n"). I crediti non utilizzati entro detto periodo saranno detratti definitivamente, salvo casi eccezionali. Per quanto riguarda i programmi plurifondo, per i quali i primi impegni sono stati effettuati in anni diversi, la Commissione ha stabilito di applicare la regola del disimpegno in base all'anno dell'ultimo impegno. Tale regola sarà applicata a decorrere dal 31 dicembre 2002.

La Comunicazione è reperibile sul sito di Inforegio

[www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy/newsroom/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/index_it.htm)

## FONTI

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 63 del 3 marzo 2001)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

Ministero dell'Economia e delle finanze, *Programma Operativo Nazionale. Assistenza tecnica e azioni di sistema*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 635 del 22 marzo 2001

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *Circolare n. 24 del 29/05/2001 concernente gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento relative alla programmazione 2000-2006* [in allegato il manuale *Sistemi di gestione e di controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 ai sensi dell'art.30 del Regolamento (CE) 1260/99. Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo]*

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

Ministero dell'Economia e delle Finanze, IGRUE, *Circolare n. 30 del 6/8/2001 Procedure finanziarie relative agli interventi di politica strutturale comunitaria 2000-2006*

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

## IV.5 • IL CONTROLLO E LA VERIFICA

### IV.5.1 • LE FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E PAGAMENTO

Le procedure di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono assicurare l'efficacia e la trasparenza del processo di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario e nazionale. La disciplina di tali procedure discende dalle prescrizioni a tal riguardo stabilite nel Regolamento (CE) 1260/1999 e ulteriormente specificate dal Regolamento (CE) 438/2001.

**L'autorità di gestione** è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare:

- dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento
- della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di una sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1260/1999, o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 dell'articolo 34 dello stesso Regolamento<sup>80</sup>.

↪ Cfr Volume III.1  
*Autorità di gestione*

In particolare, all'autorità di gestione viene richiesto di verificare la sussistenza degli elementi seguenti:

- la disponibilità di procedure volte ad assicurare che tutti i documenti pertinenti a spese e pagamenti specifici, effettuati nell'ambito dell'intervento e necessari per una pista di controllo adeguata, siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) 1260/1999 e dell'allegato I dello stesso Regolamento
- la possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto di controllarli<sup>81</sup>.

In ottemperanza dell'articolo 38 del Regolamento (CE) 1260/1999, gli Stati membri sono tenuti, pertanto, ad adottare una serie di misure intese a garantire che i Fondi siano utilizzati in modo razionale, corretto e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria (nel rispetto delle politiche comunitarie e subordinatamente ai vincoli posti in materia di ammissibilità delle spese). A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento RGS - IGRUE, svolge un'attività di coordinamento e di indirizzo delle azioni per la realizzazione dei sistemi di gestione e di controllo, anche al fine della loro armonizza-

---

<sup>80</sup> Art. 34, par. 1, Regolamento (CE) 1260/1999.

<sup>81</sup> Art. 7, par. 3, Regolamento (CE) 438/2001.

↪ III.2  
*Autorità di pagamento*

zione; tale coordinamento deve fornire, inoltre, indicazioni alle autorità di gestione dei programmi per la predisposizione di un'adeguata pista di controllo in grado di consentire l'individuazione e la verifica di tutti gli elementi connessi alla procedura di attuazione delle azioni e/o dei progetti<sup>82</sup>.

L'**autorità di pagamento** è costituita da una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione<sup>83</sup>. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione<sup>84</sup>.

L'Autorità di pagamento svolge, pertanto, le seguenti funzioni:

- elabora, certifica e presenta le richieste di pagamento
- riceve i pagamenti della Commissione
- provvede affinché i beneficiari finali ricevano gli importi di cui hanno diritto.

↪ III.3  
*Organismo intermedio*

Anche gli **organismi intermedi** possono svolgere funzioni analoghe a quelle delle autorità di gestione e pagamento.

Le tipologie di **controllo nazionale** sono:

- il controllo ordinario o di I livello
- il controllo a campione o di II livello.

---

82 Par. 6.4.6. *Controllo*, Cap. 6 *Condizioni di attuazione*, QCS obiettivo 1 e par. 7.4 *Controlli*, Cap. 7 *Dispositivi finanziari e di controllo*, QCS Obiettivo 3.

83 Art. 9, lett. o), Regolamento (CE) 1260/1999.

84 Art. 9, lett. o), *Ibidem*.

## IV.5.2 • IL CONTROLLO DI I LIVELLO E LE PISTE DI CONTROLLO

Il controllo di I livello, espletato in concomitanza con la gestione degli interventi, è rappresentato dall'insieme dei controlli che accompagnano l'attività dell'autorità di gestione, di pagamento e degli organismi intermedi.

Tra gli adempimenti più importanti relativi al controllo ordinario, l'autorità di gestione ha l'onere di predisporre, a norma del Regolamento (CE) 438/2001, un'adeguata pista di controllo<sup>85</sup>.

La pista di controllo consiste nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo, che illustra le procedure e le verifiche che si devono effettuare per emettere decisioni riguardo la spesa finanziata con i contributi strutturali e i pagamenti a valere sui Fondi.

La pista di controllo è adeguata se consente di verificare:

- la corrispondenza tra dati riepilogativi certificati alla Commissione e le singole registrazioni di spesa della documentazione giustificativa
- l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie nazionali disponibili<sup>86</sup>.

A tal fine, la pista di controllo deve soddisfare i seguenti requisiti<sup>87</sup>:

- presenza di registrazioni contabili che forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai destinatari finali per ciascun progetto cofinanziato
- giustificata accuratezza della ripartizione tra operazioni cofinanziate dalla Comunità ed altre operazioni
- disponibilità ai vari livelli di gestione: capitolato d'oneri, piano finanziario, relazioni, documenti sulle procedure e rapporti sulle ispezioni effettuate
- presenza di un rendiconto particolareggiato di spesa per ogni progetto
- tenuta, da parte delle autorità intermedie, delle registrazioni contabili di ogni singolo progetto e degli importi sintetici di spesa certificati di volta in volta dai beneficiari finali
- riferimento, da parte dei beneficiari finali, direttamente all'autorità abilitata; il rendiconto dettagliato di spesa costituisce, a tale riguardo, la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità abilitata
- richiesta di un rendiconto dettagliato delle spese al livello inferiore da parte di ciascuna autorità intermedia, se tra il beneficiario finale e l'autorità abilitata intervengono più autorità intermedie.

---

85 Art. 7, par. 1, Regolamento (CE) 438/2001.

86 Art. 7, par. 2, Regolamento (CE) 438/2001. Si veda, inoltre, l'allegato 1 dello stesso Regolamento (CE) 438/2001 *Descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata*.

87 Allegato 1 *Descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata*, ibidem.

### IV.5.3 • IL CONTROLLO DI II LIVELLO

Il controllo di secondo livello è volto a verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo, nonché a verificare, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati. Tale attività è tesa al rilascio della attestazione a conclusione degli interventi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (CE) 1260/1999. Quest'ultimo compito deve essere affidato ad una persona o ad un Servizio funzionalmente indipendente rispetto all'autorità di gestione, rispetto alla persona o Servizio dell'autorità di pagamento responsabile delle certificazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) 1260/1999, e rispetto agli organismi intermedi.

III.9  
*I sistemi di gestione  
e controllo*

Gli obiettivi<sup>88</sup> del controllo di II livello sono:

- la concreta applicazione e l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo
- la concordanza fra il numero di registrazioni contabili e i documenti giustificativi
- la rispondenza degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie
- il rispetto delle norme sulla partecipazione finanziaria dei fondi e sul cofinanziamento nazionale
- il rispetto delle norme e delle politiche comunitarie
- l'esistenza di un'adeguata pista di controllo.

Gli Stati membri organizzano i controlli sulle operazioni sulla base di un campione adeguato. I controlli sono, in particolare, volti a verificare:

- a) l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti
- b) le dichiarazioni delle spese presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi.<sup>89</sup>

A norma del Regolamento (CE) 438/2001<sup>90</sup>, i controlli effettuati prima della conclusione di ciascun intervento riguardano almeno il 5% della spesa totale ammissibile e si basano su un campione rappresentativo delle operazioni approvate. Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato. Essi garantiscono, inoltre, un'adeguata separazione dei compiti tra l'esecuzione di tali controlli e le procedure di esecuzione o pagamento delle operazioni.

I criteri relativi alla selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli sono fondati su talune esigenze relative alla gestione e all'attuazione degli

---

<sup>88</sup> Art. 11, Regolamento (CE) 438/2001.

<sup>89</sup> Art. 10, par. 1, *ibidem*.

<sup>90</sup> Art. 10, par. 2, *ibidem*.



interventi, che vanno adeguatamente considerate. Tali criteri sono:

- in primo luogo, l'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni
- in secondo luogo, gli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari
- infine, la concentrazione delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi ovvero a determinati beneficiari finali, in modo che i principali organismi intermedi e i principali beneficiari finali siano sottoposti almeno a un controllo prima della conclusione di ciascun intervento<sup>91</sup>.

---

<sup>91</sup> Art. 10, par. 3, Regolamento (CE) 438/2001. Per quanto riguarda i principi e i modelli organizzativi relativi ai sistemi di gestione e controllo, si veda *Sistemi di gestione e di controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000 – 2006 ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) 1260/99 - Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo*, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea – IGRUE, febbraio 2001.

#### **IV.5.4 • IL CONTROLLO COMUNITARIO**

Secondo il Regolamento (CE) 1260/1999<sup>92</sup>, i funzionari e gli agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo.

L'obiettivo principale dei controlli effettuati dalla Commissione è quello di verificare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di gestione e controllo posti in essere dagli Stati membri. Si tratta, pertanto, di una verifica applicata ai sistemi, più che ai progetti.

A tal fine, la Commissione, prima di effettuare un controllo, ne informa lo Stato membro interessato. La Commissione provvede, inoltre, a che i controlli siano effettuati in modo coordinato, onde evitare la ripetizione per lo stesso oggetto e per lo stesso periodo<sup>93</sup>.

---

92 Art. 38, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

93 Per le modalità specifiche elaborate dalla Commissione per l'esecuzione dei controlli si rinvia alla *Guida all'audit dei sistemi di gestione e di controllo per il controllo finanziario dei fondi strutturali negli Stati membri*, Commissione Europea, Direzione Generale del controllo finanziario, Unità XX.4: metodologie; coordinamento dei controlli, Bruxelles, 12 maggio 1999.

#### IV.5.5 • LE RETTIFICHE FINANZIARIE

Secondo le disposizioni regolamentari<sup>94</sup>, agli Stati membri è fatto obbligo di:

- perseguire le irregolarità intervenute nell'utilizzo dei Fondi
- agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento
- effettuare le rettifiche finanziarie necessarie.

Le rettifiche finanziarie possono essere effettuate sia dagli Stati membri sia dalla Commissione.

Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità<sup>95</sup>. A tal fine, gli Stati membri inviano alla Commissione, in allegato alle ultime relazioni trimestrali trasmesse ogni anno a norma del Regolamento (CE) 1681/94 della Commissione, l'elenco dei procedimenti di soppressione avviati nell'anno decorso, unitamente ai dati relativi alle iniziative già prese o da prendere, laddove necessario, per adeguare i sistemi di gestione e di controllo<sup>96</sup>. Nel caso in cui sia necessario, in seguito alla soppressione, recuperare gli importi, il servizio competente dello Stato membro avvia i procedimenti di recupero e li notifica alle autorità di pagamento e di gestione.

In seguito ad una rettifica i Fondi comunitari possono essere riassegnati dallo Stato membro. In ogni caso, il contributo dei Fondi soppresso non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica, né per le operazioni in cui si è prodotto tale errore, se viene effettuata una rettifica finanziaria per un errore sistematico<sup>97</sup>.

Per quanto riguarda la Commissione, quest'ultima può sospendere i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiedere allo Stato membro di presentare, entro un termine di due mesi<sup>98</sup>, le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche<sup>99</sup>. Tale richiesta è presentata a seguito dell'esecuzione di verifiche dalle quali risulti:

- che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 438/2001, o
- che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o
- che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico.

---

94 Art. 39, par. 1, Regolamento (CE) 1260/1999.

95 Art. 39, par. 1, ibidem.

96 Art. 2, par. 3, Regolamento (CE) 448/2001.

97 Art. 3, par. 2, ibidem.

98 Art. 5, par. 1, ibidem.

99 Art. 39, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

Allo Stato membro è data la facoltà di contestare le osservazioni della Commissione. In tal caso, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi<sup>100</sup>. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo, la Commissione può decidere, entro tre mesi:

- di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1260/1999 o
- di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione<sup>101</sup>.

Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni per i sistemi di gestione e controllo degli Stati membri<sup>102</sup>.

---

100 Art. 39, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

101 Art. 39, par. 3, Regolamento (CE) 1260/1999.

102 Art. 39, par. 3, Regolamento (CE) 1260/1999.

## FONTI

Commissione europea - DG Controllo finanziario, *Guida all'audit dei sistemi di gestione e di controllo per il controllo finanziario dei fondi strutturali negli Stati membri*, 12 maggio 1999

<[www.europa.eu.int/comm/dgs/financial\\_control/](http://www.europa.eu.int/comm/dgs/financial_control/)>

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 3*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 1*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2050 del 1 agosto 2000

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

*Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 63 del 3 marzo 2001)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Regolamento (CE) 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 064 del 6 marzo 2001)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *Circolare n. 24 del 29/05/2001 concernente gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento relative alla programmazione 2000-2006* [in allegato il manuale *Sistemi di gestione e di controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 ai sensi dell'art.30 del Regolamento (CE) 1260/99. Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo]*

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

## IV.6 • IL MONITORAGGIO E GLI INDICATORI

### IV.6.1 • L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI SORVEGLIANZA

Secondo il Regolamento (CE) 1260/1999, l'autorità di gestione è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione<sup>103</sup>.

↪ III.1  
Autorità di gestione  
e III.6  
Comitati di sorveglianza

A tal fine, l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di programmazione<sup>104</sup>.

La definizione degli indicatori, che va effettuata coerentemente con la struttura logica della programmazione, tiene conto della metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori della Commissione Europea<sup>105</sup>.

Il sistema degli indicatori serve all'identificazione del contributo dei programmi e delle misure agli obiettivi generali e specifici dei quadri comunitari di sostegno e dei programmi operativi, offrendo, inoltre, una descrizione logicamente appropriata dell'intervento, dal livello più immediato (spesa effettiva), fino al livello più generale (gli effetti prodotti dalla spesa). I dati e le informazioni fornite attraverso l'utilizzo degli indicatori devono, a tal fine, figurare nelle relazioni annuali di esecuzione previste dal Regolamento generale<sup>106</sup>.

Per quanto riguarda il FSE, il QCS obiettivo 3 delinea un sistema di indicatori, utilizzabile sia per il monitoraggio che per la valutazione, che comprende<sup>107</sup>:

- indicatori finanziari di input (risorse allocate sui programmi, per asse prioritario e misura)
- indicatori finanziari e fisici di realizzazione
- indicatori fisici di risultato
- indicatori fisici di impatto.

Gli **indicatori di realizzazione** misurano l'avanzamento finanziario e fisico delle azioni/progetti aggregate per tipologia, misura, asse prioritario, programma (QCS e PO). Gli indicatori di realizzazione sono esaustivi e comuni a

---

103 Art. 34, par. 1, Regolamento (CE) 1260/1999.

104 Art. 36, par. 1, *ibidem*.

105 *Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006: Documenti di lavoro metodologici – Documento di lavoro 3, Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia indicativa*, Commissione Europea, Direzione Generale XVI, Politica Regionale e Coesione - Coordinamento e Valutazione delle operazioni, 1999.

106 Art. 37 Regolamento (CE) 1260/1999.

107 Par. 8.2 *Definizione del sistema di indicatori*, QCS obiettivo 3.

livello di quadro comunitario di sostegno e di PO, mentre un gruppo selezionato di indicatori è comune a livello europeo<sup>108</sup>. Tali indicatori sono coerenti con gli indicatori dei NAP<sup>109</sup> e misurano i flussi in ingresso (avvio) e in uscita (conclusione) della popolazione destinataria degli interventi. Per poter essere applicati, gli indicatori di realizzazione vengono declinati a livello di tipologia di progetto FSE<sup>110</sup>.

Gli **indicatori di avanzamento finanziario**, suddivisi fra impegni e pagamenti, hanno cadenza trimestrale e sono aggregati annualmente. Gli indicatori di realizzazione fisica sono rilevati su base annuale ed integrati, sempre su base annuale, con gli indicatori finanziari.

Gli **indicatori di risultato** misurano, a livello di programma (QCS e PO), il raggiungimento degli obiettivi specifici del programma<sup>111</sup>. Per quanto riguarda il FSE, il risultato delle attività del FSE è costituito sia dagli effetti diretti sui destinatari (tasso di inserimento occupazionale), sia dall'effetto di offerta sulla popolazione potenziale (tasso di copertura). Considerando che ciascun obiettivo specifico prevede la realizzazione di interventi fra loro eterogenei, il risultato viene misurato attraverso una pluralità di indicatori al fine di valutare un solo obiettivo<sup>112</sup>.

Gli **indicatori di impatto** misurano il raggiungimento degli obiettivi globali di asse e dell'obiettivo generale del programma (QCS e PO). Nel caso del FSE, gli indicatori di impatto sono declinati a livello di asse prioritario d'intervento, in rapporto con la Strategia Europea per l'Occupazione<sup>113</sup>.

Rispetto alla tempistica della quantificazione degli indicatori è da precisare che mentre gli indicatori di realizzazione vanno misurati fin dall'inizio del programma, gli indicatori di risultato e di impatto vengono misurati progressivamente, per confluire nelle valutazioni intermedie e finali<sup>114</sup>.

---

108 Par. 8.3 e in particolare 8.3.5, QCS obiettivo 3.

109 NAP Italia 2000, guidelines 1-3.

110 *Indicatori di realizzazione per tipologia di progetto FSE*, Struttura di valutazione FSE, Isfol, 20 dicembre 2000.

111 Par. 8.2 *Definizione del sistema di indicatori*, QCS obiettivo 3.

112 *Indicatori di risultato FSE 2000-2006*, Struttura di valutazione FSE, Isfol, 20 dicembre 2000.

113 Par. 8.2 *Definizione del sistema di indicatori* e par. 8.5 *Indicatori di risultato e impatto del programma*, QCS obiettivo 3.

114 Par. 8.2 *Definizione del sistema di indicatori*, ibidem.

## IV.6.2 • IL MONITORAGGIO

Le autorità di gestione dei programmi sono responsabili della realizzazione e del funzionamento di un sistema di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio, infatti, è strumento informativo e funzione del processo di programmazione, gestione e valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti; esso consiste nella costante verifica della realizzazione degli interventi e di alcuni effetti<sup>115</sup>.

Il monitoraggio degli interventi si estende a tutti i livelli di programmazione, che dovranno essere adeguatamente monitorati e valutati. In particolare:

- ogni programma deve essere coperto in maniera esaustiva attraverso il sistema di indicatori
- ogni misura deve essere monitorata<sup>116</sup>.

La competenza di attivazione e gestione del monitoraggio nazionale è affidata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE<sup>117</sup>, che attende alla verifica dello stato di avanzamento finanziario e fisico degli interventi cofinanziati, mediante la centralizzazione della raccolta dei dati e la divulgazione degli stessi presso gli organismi interessati.

Il monitoraggio nazionale è alimentato dai titolari delle singole forme di intervento (POR e PON) con la trasmissione dei dati raccolti dai rispettivi sistemi di monitoraggio nei quali confluiscono le informazioni fornite dai soggetti attuatori delle attività. I titolari delle singole forme di intervento sono competenti dei propri sistemi di monitoraggio.

Il **sistema di monitoraggio** si fonda sulla rilevazione dei dati a livello di singola operazione da parte dei beneficiari finali. Le autorità di gestione sono chiamate ad aggregare i dati a livello di misura ed intervento<sup>118</sup>.

Per quanto riguarda la **rilevazione** dei dati e delle informazioni, questa è basata sulla definizione dei seguenti elementi principali<sup>119</sup>:

- le **unità minime di rilevazione**, costituite dai singoli progetti/attività nei quali si sviluppa un intervento
- i **beneficiari finali**, vale a dire gli organismi e le imprese pubbliche o private incaricate della organizzazione e della realizzazione delle azioni, presso i quali le Amministrazioni titolari di PO raccolgono le informazioni relative alle realizzazioni dei programmi
- i soggetti **destinatari dell'intervento** (diretti e indiretti), costituiti da persone, imprese o organismi.

---

115 Par. 8.1 *Introduzione al capitolo 8 Monitoraggio e valutazione*, QCS obiettivo 3.

116 Par. 8.1 *Monitoraggio e valutazione*, ibidem.

117 Par. 8.4 *Il monitoraggio: rilevazione e gestione degli indicatori comuni di realizzazione*, ibidem.

118 Par. 6.4.4 *Sistema di monitoraggio*, QCS obiettivo 1.

119 Par. 8.3.1 *Elementi comuni di rilevazione*, QCS obiettivo 3.



Il monitoraggio degli interventi si distingue in:

1. monitoraggio finanziario
2. monitoraggio fisico
3. monitoraggio procedurale

Per quanto riguarda il **monitoraggio finanziario**, i dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/1999. I dati vengono rilevati a livello di progetto, successivamente aggregati e, quindi, confrontati al piano finanziario del programma e del complemento di programmazione, a livello di misura, asse prioritario e programma operativo.

Per quanto riguarda, invece, il **monitoraggio fisico**, i dati vengono rilevati a livello di progetto e aggregati sulla base degli indicatori comuni definiti dalle autorità di gestione dei QCS. Il monitoraggio viene effettuato attraverso gli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nei programmi operativi e nei complementi di programmazione.

Per quanto riguarda, infine, il **monitoraggio procedurale**, l'attuazione è oggetto di monitoraggio sulla base di una specificazione dei flussi di realizzazione delle attività basata sulle procedure amministrative, che rappresentano al contempo le fonti attendibili di informazione. I tre momenti attuativi dell'implementazione (sia finanziaria che fisica) delle attività, rispetto ai quali vengono rilevati i dati, sono:

1. l'**approvazione**, che esprime la capacità decisionale dei soggetti titolari di PO, segnando il passaggio dalla fase di programmazione iniziale a quella di reale implementazione delle attività previste
2. l'**avvio**, che esprime la capacità di implementazione dei beneficiari finali
3. la **conclusione**, che esprime la capacità operativa dei beneficiari finali e fornisce informazioni di efficienza e di efficacia organizzativa e gestionale<sup>120</sup>.

La diffusione e l'aggiornamento dei dati avviene:

- con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno), per quanto riguarda i dati finanziari
- con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre), per i dati fisici
- con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno), per i dati del monitoraggio procedurale.

Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione europea.

I dati di monitoraggio finanziario, disaggregati per programma, asse prioritario e misura, distinti per anno, vengono trasmessi a cura dell'autorità di gestio-

↪ Allegati  
*Quadro sinottico  
degli adempimenti*

---

<sup>120</sup> Par. 8.3.4 *Costruzione dei dati di flusso attraverso le procedure di implementazione degli interventi*, QCS obiettivo 3.

ne del QCS alla Commissione europea - Direzione Generale della Politica regionale su supporto informatico con cadenza trimestrale.

I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali<sup>121</sup> dei programmi operativi, predisposte dalle rispettive autorità di gestione. Le modalità di trasmissione sono decise in accordo tra la Commissione europea e le autorità di gestione dei QCS.

Le singole autorità di gestione e di pagamento degli interventi si avvalgono della disponibilità di moduli software denominati MONIT 2000<sup>122</sup>. Attraverso tali software, le autorità titolari dispongono di specifiche funzionalità che supportano le seguenti attività a livello operativo<sup>123</sup>:

- rilevazione dei dati di programmazione, fino al livello dei singoli progetti
- rilevazione dei dati di attuazione finanziaria (pagamenti e impegni) sia a livello di beneficiari finali, sia ai livelli intermedi
- rilevazione dei dati di pianificazione fisica a livello di misura, nonché di realizzazione al momento della conclusione dei progetti
- gestione dei processi amministrativi attraverso cui si attuano le misure ed i progetti specifici
- predisposizione ed invio telematico delle dichiarazioni di spesa e delle richieste di pagamento intermedio e saldo finale.

A livello centrale, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, opera un database consultabile dalle autorità di gestione e dai vari attori coinvolti, attraverso dei software di supporto decisionale utilizzabili via web.

Inoltre, il sistema prevede dei collegamenti telematici tra le amministrazioni coinvolte, ovvero autorità di gestione, Amministrazioni centrali capofila per fondo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Commissione Europea<sup>124</sup>.

---

121 Art. 1 del Regolamento (CE) 1260/1999.

122 Sistema di monitoraggio nazionale predisposto dall'IGRUE.

123 *Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 3: Relazione sullo stato di attuazione del sistema di monitoraggio degli interventi strutturali*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, Roma, 31 gennaio 2002.

124 *Programmazione 2000-2006 dei Fondi Strutturali Comunitari. Vademecum per il monitoraggio* e versioni successive, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, Roma, settembre 2001.

## FONTI

Commissione europea - DG Politica regionale - Coordinamento e valutazione delle operazioni, *Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006: Documenti di lavoro metodologici. Documento di lavoro 3, Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia indicativa e Linee guida per i sistemi di monitoraggio e valutazione FSE 2000-2006*, 1999  
<[www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy)>

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*  
(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)  
<[www.europa.eu.int/eur-lex/it/](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 3*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 1*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2050 del 1 agosto 2000  
<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

ISFOL, *Indicatori di realizzazione per tipologia di progetto FSE*, Roma, 2000  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale rapporti finanziari con l'Unione europea, *Programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali comunitari. Vademecum per il monitoraggio*, settembre 2001  
<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale rapporti finanziari con l'Unione europea, *Relazione sullo stato di attuazione del sistema di monitoraggio degli interventi strutturali*, presentata al Comitato di Sorveglianza dell'ob. 3 del 31 gennaio 2002  
<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

## IV.7 • LA VALUTAZIONE

### IV.7.1 • LA VALUTAZIONE

Il Regolamento generale 1260/1999 stabilisce finalità, articolazione e modalità di effettuazione della valutazione degli interventi a finalità strutturale<sup>125</sup>.

Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999 e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici<sup>126</sup>.

L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri seguenti:

- impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 118 del trattato e segnatamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità
- impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in ciascun quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento<sup>127</sup>.

A ciascuna fase della valutazione, ex ante (articolo 41), intermedia (articolo 42), ex post (articolo 43), è associata l'individuazione di specifici ambiti e criteri di riferimento<sup>128</sup>. Inoltre la valutazione di medio termine e quella finale

(intesa questa come estensione della prima<sup>129</sup>) sono identificate come valutazioni di accompagnamento "a tutto il periodo di gestione dei programmi"<sup>130</sup> e sono finalizzate a produrre "le analisi rilevanti all'attuazione degli stessi".<sup>131</sup>

Le valutazioni degli interventi di FSE vanno distinte tra **valutazioni generali di programma**<sup>132</sup> (ovvero riferite ai QCS/PO nel loro complesso e nelle loro articolazioni) e **valutazioni riferite ai campi trasversali**<sup>133</sup> (sviluppo locale, società dell'informazione e pari opportunità) e **valutazioni tematiche**<sup>134</sup> (ovvero riferite a specifici temi, linee di intervento oppure questioni trasversali alle misure, purché di rilevanza strategica)<sup>135</sup>.

---

125 Art. 40, 41, 42, 43, Regolamento (CE) 1260/1999.

126 Art. 40, par. 1, ibidem.

127 Art. 40, par. 2, ibidem.

128 Art. 41 e segg., ibidem.

129 Art. 41 e segg., ibidem.

130 Par. 8.6.2.1, QCS obiettivo 3.

131 Par. 8.6.2.1, ibidem.

132 Art. 41, 42, 43, Regolamento (CE) 1260/1999.

133 Art. 2, Regolamento (CE) 1784/1999.

134 Art. 40, par. 3, Regolamento 1260/1999.

135 Par. 8.6.2.1, QCS obiettivo 3.

## IV.7.2 • LA VALUTAZIONE EX ANTE

La funzione della valutazione ex ante è di valutare la “coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o delle zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza”.<sup>136</sup>

La valutazione ex-ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione<sup>137</sup>, mentre attraverso tale strumento la Commissione Europea è in grado di effettuare un'analisi approfondita, soprattutto a livello di piano, prima che sia finalizzato il QCS.

Nell'ambito delle politiche strutturali, la valutazione ex ante persegue i seguenti **obiettivi**:

- valutare l'idoneità del piano o del programma ad affrontare i problemi della regione o del settore interessato dall'intervento
- valutare se il piano o il programma contiene linee strategiche, priorità ed obiettivi ben definiti e se rispecchia un'opinione fondata sulla pertinenza e la fattibilità di tali elementi
- contribuire a quantificare gli obiettivi e ad impostare le successive attività di sorveglianza e valutazione
- analizzare l'idoneità dei dispositivi di attuazione e di sorveglianza e contribuire alla formulazione di procedure e criteri per la selezione dei progetti.

A tale riguardo, l'articolo 41, paragrafo 1, Regolamento (CE) 1260/99 precisa che la valutazione ex-ante “serve da base alla preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante”.

Lo **schema generale** per la valutazione ex ante è costituito dai seguenti elementi<sup>138</sup>:

- **descrizione e analisi della situazione attuale e dei principali risultati del periodo di programmazione precedente**, che include da un lato le disparità e i punti di forza del contesto di attuazione dell'intervento (situazione socio-economica della regione; punti di forza e di debolezza; situazione in termini di pari opportunità; situazione ambientale) e, dall'altro, l'individuazione della strategia di sviluppo, degli assi prioritari di intervento e degli obiettivi specifici
- **definizione del Piano finanziario** del programma, attraverso l'analisi di pertinenza e coerenza della ripartizione delle risorse rispetto alla strategia,

---

136 Art. 41, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

137 Art. 41, par. 1, ibidem.

138 *Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006 – Documento di lavoro 2 – Valutazione degli interventi dei Fondi Strutturali*, Commissione Europea, Direzione generale XVI, Politica Regionale e Coesione - Coordinamento e valutazione delle operazioni, 1999.

l'analisi delle modalità di coinvolgimento di risorse private e di attivazione della finanza di progetto

- **analisi dell'impatto macroeconomico del programma**, delle **procedure e del coinvolgimento del partenariato**, delle **modalità di attuazione e implementazione**.

I documenti di valutazione ex ante debbono contenere, inoltre, sia **valutazioni della coerenza interna ed esterna dei programmi**, nonché **dei sistemi d'indicatori per il monitoraggio** da questi proposti, sia una vera e propria **valutazione d'impatto** delle previsioni del programma. Queste analisi possono essere realizzate solo a seguito della predisposizione del programma e non ne dovrebbero dunque influenzare, a differenza della prime, la struttura.

Nel caso dell'obiettivo 3, la valutazione ex ante riguarda, in particolare, i piani nazionali e i programmi operativi regionali, i quali debbono essere accompagnati da documenti di valutazione redatti da soggetti distinti ed autonomi rispetto ai responsabili dei piani e dei programmi.

### IV.7.3 • VALUTAZIONE INTERMEDIA

La valutazione intermedia, ai sensi del Regolamento 1260/1999 articolo 42, “prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex-ante, **i primi risultati degli interventi**, la loro **pertinenza** e il **grado di conseguimento degli obiettivi**”<sup>139</sup>; essa “valuta, altresì, l’impiego dei fondi nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione”<sup>140</sup>, così come il processo di implementazione.

La valutazione intermedia si configura, pertanto, come un **processo costante di verifica della rispondenza del programma ai bisogni del contesto e dei risultati prodotti dall’attuazione**.

La **responsabilità della valutazione** intermedia appartiene all’autorità di gestione dell’intervento, che la trasmette al comitato di sorveglianza (articolo 35, paragrafo 3) e, infine, alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi<sup>141</sup>. A tal fine, l’autorità di gestione si avvale di un valutatore indipendente.

Lo Stato membro collabora con l’autorità di gestione, definendo inoltre con la Commissione i criteri per l’effettuazione della valutazione. Per quanto riguarda le competenze della Commissione, questa esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell’intervento e dell’assegnazione della riserva di cui all’articolo 44 del Regolamento 1260/99.

Le **attività** di valutazione intermedia comprendono:

- l’analisi delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti, ma anche dei processi e dei meccanismi di realizzazione
- l’utilizzo, per l’analisi delle realizzazioni dei risultati e degli impatti, del sistema degli indicatori del QCS e del PO, di loro successive articolazioni incluse nei complementi di programmazione e di ulteriori indicatori che, nel corso della realizzazione del PO, verranno reputati pertinenti
- la raccolta e l’utilizzo, soprattutto per la valutazione di processo ma anche per l’analisi del contesto di attuazione e di valutazione di risultato e impatto del programma e degli assi prioritari, di dati qualitativi (indagini di secondo livello, interviste, studi di caso, focus group, etc.)
- l’analisi dei tre temi prioritari, trasversali alle misure, previsti dai regolamenti: 1) Società dell’Informazione; 2) Pari Opportunità; 3) Sviluppo Locale.

L’articolo 42, paragrafo 4 Reg. (CE) 1260/99 prevede che “nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è conclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gli interventi successivi”.

III.3  
*Organismo intermedio*

---

139 Art. 42, par. 1, Regolamento (CE) 1260/1999.

140 Art. 42, par. 1, ibidem.

141 Art. 42, par. 2, ibidem.

Per rispondere a tale obbligo, il QCS obiettivo 3<sup>142</sup> prevede l'effettuazione di una valutazione finale che, anticipando la valutazione ex-post di responsabilità della Commissione, prenda in considerazione l'impiego delle risorse, l'efficacia e l'efficienza degli interventi ed il loro impatto nonché il processo di implementazione del PO così da individuarne i fattori di successo e di insuccesso nell'attuazione, le realizzazioni ed i risultati. Tale valutazione confluisce in un **Rapporto di valutazione finale**, che deve essere validato da parte dell'autorità di gestione titolare del programma.

Per ciascuna annualità di attuazione dei PO, è prevista la realizzazione di **documenti in progress annuali** a partire dall'anno 2001 fino al 2006 compreso (ed escludendo il 2003, anno della valutazione intermedia, e il 2005, anno della valutazione finale). Tali valutazioni hanno l'obiettivo di fornire ai beneficiari primari della valutazione un quadro regolare dell'andamento dell'attuazione del PO nello specifico anno di riferimento con particolare priorità all'impiego delle risorse, alle realizzazioni, ai risultati, al processo di implementazione, agli elementi di successo e di insuccesso<sup>143</sup>. I documenti annuali temporalmente successivi al rapporto di valutazione intermedia consentono di aggiornare la valutazione intermedia stessa<sup>144</sup>.

---

142 Cap. 8.6.2 *Organizzazione della valutazione*, QCS obiettivo 3.

143 *Terms of reference per l'individuazione dei valutatori indipendenti dei POR e del PON obiettivo 3 2000-2006*, Gruppo tecnico valutazione - CdS obiettivo 3, luglio 2001.

144 Art. 42, par. 4, Regolamento 1260/1999 .



#### IV.7.4 • LE FUNZIONI DEL VALUTATORE INDIPENDENTE

L'evalutatore indipendente effettua la valutazione sulla base degli obiettivi dell'incarico stesso e dei raccordi formali che è tenuto a realizzare per il suo svolgimento.

L'attività del valutatore non risponde a finalità di controllo sull'operato del titolare bensì a finalità di costruzione di conoscenze che supportino lo sviluppo della capacità - del titolare stesso - di dare attuazione ai contenuti programmatici del PO in maniera efficace, efficiente, adeguata sotto il profilo qualitativo e coerente con il contesto di riferimento. A tal fine, l'attività del valutatore è condotta conciliando le indicazioni contenute nei Regolamenti e nei relativi documenti di indirizzo della Commissione con le esigenze e le priorità del titolare del programma.

Gli obiettivi del mandato assegnato al valutatore del singolo PO sono i seguenti:

- realizzare, nei termini previsti dal Regolamento (CE) 1260/1999, dal QCS obiettivo 3 e dal PO e secondo quanto indicato più avanti, la valutazione intermedia del PO
- realizzare, secondo quanto previsto nel QCS obiettivo 3 2000-2006 e dal PO e secondo quanto specificato più oltre, la valutazione finale del PO
- realizzare quattro documenti in progress di valutazione dell'attuazione del PO relativamente alle annualità 2001, 2002, 2004, 2006
- realizzare le eventuali valutazioni tematiche opzionali che il titolare individuerà come opportune durante l'attuazione del PO.

Per il conseguimento di questi obiettivi al valutatore è richiesto di:

- coordinarsi in maniera costante con il titolare del PO e, in particolare, con il responsabile della valutazione, interno all'amministrazione, da questi individuato
- raccordarsi sotto il profilo metodologico ed operativo con la Struttura nazionale di valutazione del FSE istituita, in Italia, presso l'Isfol, secondo i compiti ad essa assegnati nel QCS obiettivo 3. Il valutatore dovrà inoltre rendere disponibile alla Struttura nazionale di valutazione i rapporti di valutazione e i documenti in progress al fine del loro utilizzo per la valutazione intermedia e finale del QCS
- partecipare all'attività del Gruppo Tecnico di valutazione istituito dal comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 3 2000-2006
- partecipare, in qualità di osservatore, al comitato di sorveglianza del PO<sup>145</sup>.

☞ III.8  
*Valutatore indipendente*

---

<sup>145</sup> *Terms of reference per l'individuazione dei valutatori indipendenti dei POR e del PON Obiettivo 3 2000-2006, Gruppo tecnico valutazione - CdS obiettivo 3, luglio 2001.*

#### **IV.7.5 • LA VALUTAZIONE EX POST**

“La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già disponibili, dell’impiego delle risorse, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o di insuccesso registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata”<sup>146</sup>.

A differenza delle precedenti tipologie di valutazione, l’effettuazione della valutazione non è di competenza dell’autorità di gestione, bensì della Commissione, che, in collaborazione con lo Stato membro, si avvale di un valutatore indipendente. La valutazione ex post è ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

I contenuti della valutazione ex post e la sua articolazione non sono codificati, per cui i documenti di valutazione potranno assumere - come già avvenuto nel passato - caratteristiche di estrema flessibilità. Essendo realizzata al termine del periodo di programmazione e dopo qualche anno dalla chiusura degli interventi, rispetto alle valutazioni realizzate nelle fasi precedenti, la valutazione ex post si incentra più sulla determinazione degli impatti.

---

<sup>146</sup> Art. 43, par. 1, Regolamento (CE) 1260/1999.

## IV.7.6 • APPROFONDIMENTI

### La funzione della valutazione

La valutazione svolge una funzione di supporto alla programmazione dal momento che mira a:

- verificare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto dei programmi attraverso il confronto tra il quadro logico identificato ex ante e i dati di monitoraggio relativi all'attuazione in itinere ed ex post
- identificare l'impatto delle condizioni esterne sull'attuazione del programma;
- rimodulare il quadro logico della programmazione
- migliorare le procedure di intervento
- analizzare le criticità relative alla fase dell'attuazione e proporre interventi correttivi
- verificare l'adeguatezza economica e finanziaria e la sostenibilità del programma.

Oltre alla funzione programmatica, la valutazione svolge funzioni di tipo:

- **concettuale**, in quanto contribuisce a rafforzare e trasferire le conoscenze del contesto di riferimento; migliorare le metodologie di valutazione; consolidare la consapevolezza relativa alle esternalità - opportunità e rischi - che influiscono sull'impatto dei programmi; identificare benchmarks utilizzabili in altri ambiti di valutazione
- **strumentale**, dal momento che consente di rivedere gli obiettivi, le misure, gli interventi e gli stanziamenti finanziari; rafforzare le metodologie di problem solving; modificare i comportamenti; chiarire le motivazioni per le quali si è utilizzato uno specifico quadro programmatico per l'attuazione della politica che ne è alla base; migliorare i processi di decision making attraverso l'identificazione degli elementi che rendono più appropriata la definizione delle politiche e dei programmi e, quindi, l'utilizzo delle risorse pubbliche
- **simbolica**, poiché attraverso le considerazioni relative all'utilizzo delle risorse pubbliche, può contribuire al consolidamento del consenso in merito alle politiche.

Per quanto riguarda l'**approccio alla valutazione**, questo concerne, nel quadro della nuova missione del FSE, soprattutto il rapporto intercorrente tra soggetto incaricato della valutazione e titolare del programma.

In particolare, l'approccio alla valutazione deve essere<sup>147</sup>:

- **partecipato e condiviso** nei confronti del titolare del programma e rispondente - in sintesi - alla logica della partnership

---

<sup>147</sup> *Linee guida per il monitoraggio e la valutazione*, ISFOL, maggio 2000 e versioni successive.

- **consapevole dei diversi livelli ed ambiti di valutazione** individuati nei Regolamenti di riferimento e nei documenti tecnici della Commissione (realizzazioni, risultati, impatti, impiego delle risorse, processi di attuazione)<sup>148</sup>
- **processuale ed accompagnatorio** nella sua modalità di realizzazione concreta, ovvero **continuo e sistematico** relativamente alla fornitura dei servizi e dei prodotti concordati, che comporta l'opportunità di considerare la valutazione e la programmazione come un unico ambito di riferimento
- **integrato dal punto di vista delle logiche valutative adottate** (ovvero in grado di combinare logiche objectives-based con logiche di tipo aperto) nonché **multidisciplinare** e ricco sotto il profilo delle scelte metodologiche e degli strumenti valutativi adottati
- orientato alla produzione di elementi conoscitivi ma anche - e soprattutto - di ipotesi interpretative utili alla ricostruzione dei nessi causali rilevanti per comprendere ed eventualmente ritrarre e correggere in itinere le decisioni attuative del PO assunte dal Titolare.

I **criteri** attraverso i quali viene effettuata la valutazione di programma sono:

- la **rilevanza**: consiste nell'analisi degli obiettivi e delle strategie di policy definite dal Programma, in relazione all'evoluzione del contesto
- la **consistenza**: concerne l'analisi della complementarità dell'intervento del programma con le politiche comunitarie/nazionali/regionali
- l'**efficienza**: riguarda l'analisi dei risultati raggiunti in riferimento alle risorse mobilitate. L'analisi viene condotta, pertanto, sui costi sostenuti rispetto a quelli preventivati, sulla tempestività di realizzazione rispetto ai tempi attesi, sulla capacità gestionale
- l'**efficacia**: l'analisi relativa all'efficacia è incentrata sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e sull'interpretazione degli scostamenti rispetto ai risultati attesi, tenendo conto delle trasformazioni intervenute nell'ambiente, dei processi di implementazione e attuazione delle politiche, degli attori e dei loro comportamenti
- l'**impatto**: consiste nell'effetto prodotto dal programma rispetto al contesto di riferimento.

Attraverso l'utilizzo dei criteri descritti più sopra, la valutazione ha il compito di porre in evidenza ed analizzare il contributo apportato dagli interventi alla realizzazione della Strategia europea per l'occupazione, focalizzando l'attenzione su **quattro tipi di effetti**:

- effetti rispetto agli individui beneficiari degli interventi

---

<sup>148</sup> Quali prioritariamente: *Nuovo periodo di programmazione 2000-2006: Documenti metodologici*, Documento 3, *Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia indicativa*, 18 maggio 1999, EC-DG XVI; *Linee guida per i sistemi di monitoraggio e valutazione FSE 2000-2006*, EC-DGV, 10 maggio 1999

- effetti strutturali o impatti sulla performance dei sistemi
- effetti di job creation
- effetti sullo sviluppo economico e sociale<sup>149</sup>.

---

149 Par. 8.6.1 *Approccio e criteri di valutazione*, QCS obiettivo 3.

## FONTI

Commissione europea - DG Politica regionale - Coordinamento e valutazione delle operazioni, *Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006: Documenti di lavoro metodologici. Documento di lavoro 3, Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia indicativa e Linee guida per i sistemi di monitoraggio e valutazione FSE 2000-2006*, 1999  
<[www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy)>

Commissione europea - DG Politica regionale - Coordinamento e valutazione delle operazioni, *Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006 - Documenti di lavoro metodologici. Documento di lavoro 2, Valutazione degli interventi dei Fondi Strutturali*, 1999  
<[www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy)>

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*  
(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)  
<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

ISFOL, *Linee guida per il monitoraggio e la valutazione del Fondo sociale europeo obiettivo 3 2000-2006*, Roma, 2000  
<[www.welfare.gov.it/Europolavoro](http://www.welfare.gov.it/Europolavoro)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 3*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000  
<[www.welfare.gov.it/Europolavoro](http://www.welfare.gov.it/Europolavoro)>

*Terms of reference per l'individuazione dei valutatori indipendenti dei POR e del PON obiettivo 3 2000-2006*, presentato al Comitato di sorveglianza obiettivo 3, luglio 2001, Gruppo tecnico valutazione  
<[www.welfare.gov.it/Europolavoro](http://www.welfare.gov.it/Europolavoro)>

## IV.8 • LA RISERVA DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA

### IV.8.1 • I CRITERI E GLI INDICATORI INDIVIDUATI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Il Regolamento (CE) 1260/1999 prevede che il 4% dell'ammontare finanziario totale dei Fondi sia accantonato e costituisca una riserva da assegnare a metà percorso, vale a dire alla fine del terzo anno di attuazione (entro il 31.12.2003), ai titolari dei programmi che dimostrino buone capacità di performance, in quota proporzionale allo stanziamento iniziale<sup>150</sup>.

In particolare, ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo l'efficacia e l'efficienza di ciascuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione, sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali<sup>151</sup>.

In relazione al FSE, il quadro comunitario di sostegno obiettivo 3 stabilisce che "i programmi premiati saranno quelli che potranno dimostrare di avere raggiunto, a metà percorso, una parte consistente dei risultati previsti e di aver impegnato ed erogato una quota finanziaria sufficiente a garantire, alla fine del periodo, un buon livello di utilizzo delle risorse"<sup>152</sup>.

La capacità gestionale e manageriale delle varie Amministrazioni sarà valutata, dunque, in base all'operatività della gestione, che discende dall'organizzazione di un buon sistema di monitoraggio, controllo e selezione dei progetti, realizzati o in corso di attuazione.

A tal fine, gli indicatori necessari a stimare la performance dei programmi sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa proposta dalla Commissione stessa<sup>153</sup>. Tali indicatori dovranno coprire quantitativamente almeno il 50% del programma e dovranno fare riferimento a tre categorie di criteri<sup>154</sup>:

1. criteri di efficacia
2. criteri di capacità gestionale
3. criteri finanziari.

Ogni Amministrazione titolare di programma operativo dovrà individuare, pertanto, la parte di programma che sarà soggetta all'applicazione degli indica-

U II.1.1  
*Il Regolamento  
1260/1999: le principali  
innovazioni  
della programmazione  
2000-2006*

---

150 Art. 7, par. 5, Regolamento (CE) 1260/1999.

151 Art. 44, par. 1, ibidem.

152 Cap. 9 *Dispositivi per la riserva di efficacia*, QCS obiettivo 3.

153 Art. 44, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

154 *Attuazione della riserva di efficacia e di efficienza - Documento di lavoro 4*, Commissione europea DG XVI, 19 maggio 1999.

tori di performance, selezionando gli assi e le misure che meglio si prestino a questo tipo di misurazione<sup>155</sup>.

I criteri per valutare la riserva di performance sono riferiti a tutti i Fondi strutturali e vanno, quindi, adattati alle specificità del FSE. A tal fine, occorre procedere all'individuazione specifica degli indicatori. A tale proposito, il Regolamento (CE) 1260/1999 prevede che gli indicatori per l'attribuzione della riserva di efficacia siano quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia<sup>156</sup>. Sulla base di tali previsioni, nel QCS obiettivo 3 è stata individuata una lista di otto indicatori: tre relativi ai criteri di efficacia, tre relativi ai criteri di capacità gestionale dell'Amministrazione responsabile e due finanziari. Le prime due tipologie di indicatori (efficacia e gestione) avranno ciascuno un peso pari al 30% del totale; gli indicatori finanziari avranno, invece, un peso del 40%<sup>157</sup>.

---

155 Cap. 9 *Dispositivi per la riserva di efficacia*, QCS obiettivo 3.

156 Art. 44, par. 2, Regolamento (CE) 1260/1999.

157 Cap. 9 *Dispositivi per la riserva di efficacia*, QCS obiettivo 3.



#### **IV.8.2 • IL MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI E LE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA**

Per quanto riguarda la quantificazione degli indicatori di performance, questa avverrà relativamente alle tipologie di azioni rivolte alle persone e/o alle imprese cofinanziate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

1. prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti
2. reinserimento dei disoccupati di lunga durata
3. inserimento/reinserimento dei soggetti a rischio di esclusione sociale
4. adeguamento della formazione professionale e dell'istruzione
5. promozione della formazione superiore
6. promozione della formazione permanente
7. sostegno della formazione continua nelle PMI e nella PA
8. sostegno dell'imprenditorialità
9. crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

La metodologia da applicare per la quantificazione e l'interpretazione degli indicatori, che renderà possibile l'individuazione dei programmi maggiormente performanti e, quindi, l'attribuzione della riserva di efficacia, è approvata da parte del comitato di sorveglianza del QCS per l'obiettivo 3<sup>158</sup>.

In linea generale, poiché non si procede ad un'unica scelta che accomuni le varie autorità di gestione, le Amministrazioni titolari di programmi operativi dovranno:

- selezionare gli assi e/o le misure, per un importo complessivo pari ad almeno il 50% di ogni singolo programma, sulle quali applicare gli indicatori previsti dal QCS
- pervenire alla individuazione di dati, il più possibile aggiornati, da utilizzare per consentire una soddisfacente lettura complessiva della situazione generale prima del 31.12.2003 - termine ultimo per l'attribuzione della riserva, prevedendo un periodo di tempo sufficientemente esteso per l'elaborazione e la successiva discussione della valutazione
- definire, entro il primo anno di programmazione<sup>159</sup>, il valore soglia dell'indicatore sintetico, che costituisce il risultato della media ponderata degli indicatori di performance selezionati<sup>160</sup>
- definire gli indicatori che, come previsto dal QCS<sup>161</sup>, saranno applicati in

---

158 *Proposta sulla riserva di performance*, Tecnostruttura per il Coordinamento delle Regioni, presentata ed approvata dal comitato di sorveglianza del QCS Obiettivo 3 in data 31 gennaio 2002.

159 Poiché, come noto, il primo anno di programmazione ha subito notevoli ritardi in tutte le fasi, si è reso necessario ripensare la definizione dell'indicatore sintetico di soglia. Si veda, al riguardo, *Proposta sulla riserva di performance*, Tecnostruttura per il Coordinamento delle Regioni, presentata ed approvata dal comitato di sorveglianza del QCS Obiettivo 3 in data 31 gennaio 2002.

160 Cap. 9 *Dispositivi per la riserva di efficacia*, QCS obiettivo 3.

modo esclusivo alle tipologie di azione rivolte alle persone e/o alle imprese cofinanziate e che, quindi, non sono applicabili nell'ambito di azioni/misure di diversa tipologia.

### IV.8.3 • APPROFONDIMENTI

#### La premialità per l'Obiettivo 1

In attuazione di quanto previsto all'articolo 44 del Regolamento (CE) 1260/1999, il QCS per l'obiettivo 1 precisa che la riserva comunitaria del 4% sarà assegnata attraverso la valutazione dell'efficacia ed efficienza dei programmi. Tale valutazione sarà effettuata, in concertazione con la Commissione, non oltre il 31 dicembre 2003. L'assegnazione delle relative risorse ai programmi operativi più efficaci ed efficienti sarà effettuata a metà percorso e comunque non oltre il 31 marzo 2004. I suddetti programmi operativi saranno adattati conformemente agli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) 1260/1999<sup>162</sup>.

Nel caso dell'obiettivo 1, i programmi operativi inseriti nel relativo quadro comunitario di sostegno concorrono, oltre che all'assegnazione della riserva comunitaria del 4%, all'attribuzione, a metà percorso, di un'ulteriore riserva del 6%<sup>163</sup>.

La riserva nazionale del 6% sarà attribuita attraverso l'applicazione di procedure e modalità tecniche definite in una proposta formulata dall'autorità di gestione del QCS e presentata al comitato di sorveglianza. I criteri<sup>164</sup> per l'assegnazione della riserva nazionale, che fanno riferimento ai principi che maggiormente connotano il QCS sotto il profilo dell'innovazione nel meccanismo di programmazione, sono:

- **l'avanzamento istituzionale**, che fa riferimento al processo di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione, alla riforma di alcuni settori nei quali si concentrerà un ammontare considerevole di risorse del QCS e alla predisposizione di procedure amministrative ed organizzative che faciliteranno la gestione dei Fondi strutturali e le decisioni di spesa
- **l'integrazione**, che fa riferimento alla programmazione territoriale e ai suoi interventi attuativi
- **la concentrazione delle risorse**, che fa riferimento alla capacità di convogliare gli interventi verso un numero ridotto di obiettivi.

I criteri adottati per l'assegnazione della riserva sono, in generale, gli stessi per tutti i programmi. In ogni caso, le modalità di assegnazione della riserva nazionale del 6% sono indipendenti da quelle della riserva comunitaria del 4% e consentono di accedervi separatamente<sup>165</sup>.

---

162 Par. 6.5 *Criteri per l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza*, QCS obiettivo 1.

163 Par. 6.5 *Criteri per l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza* e Allegato D, *Documento di orientamento per l'assegnazione della riserva nazionale del 6%*, QCS obiettivo 1.

164 Allegato D, *Documento di orientamento per l'assegnazione della riserva nazionale del 6%*, QCS obiettivo 1.

165 QCS Obiettivo 1, Allegato D, *Documento di orientamento per l'assegnazione della riserva nazionale del 6%. Il monitoraggio e la verifica dei criteri*.

Per assicurare che ciascuna Amministrazione titolare di programma operativo abbia la possibilità di aggiudicarsi le riserve di premialità, il comitato di sorveglianza del QCS effettua, lungo tutto il periodo precedente l'assegnazione della riserva, il monitoraggio del grado di soddisfazione dei singoli criteri in ciascun programma operativo. Tale verifica è finalizzata all'identificazione degli elementi di criticità e all'indicazione di percorsi che consentano di rispettare i requisiti secondo le modalità ed entro i tempi definiti per ciascun criterio. L'assegnazione della riserva del 6% si basa su un meccanismo molto flessibile, che ne consente l'attribuzione anche solo di una parte, a seconda del grado di soddisfazione dei vari criteri. Il comitato di sorveglianza del QCS, sulla base della proposta dell'autorità di gestione del QCS, identifica e attribuisce la quota di riserva a cui hanno diritto i singoli programmi operativi. Il comitato di sorveglianza attribuisce anche le risorse eventualmente non distribuite. Le risorse attribuite saranno incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006<sup>166</sup>.

---

<sup>166</sup> QCS Obiettivo 1, Allegato D, *Documento di orientamento per l'assegnazione della riserva nazionale del 6%. Modalità di assegnazione della riserva del 6%.*

## FONTI

Commissione europea - DG Politica regionale - Coordinamento e valutazione delle operazioni, *Il nuovo periodo di programmazione 2000 - 2006 Documenti di lavoro metodologici. Documento di lavoro 4, Attuazione della riserva di efficacia e di efficienza*, 1999

<[www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy)>

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 3*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 1*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2050 del 1 agosto 2000

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

Tecnostruttura per il Coordinamento delle Regioni, *Proposta sulla riserva di performance*, presentata ed approvata dal Comitato di sorveglianza del QCS ob. 3 del 31 gennaio 2002

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

## IV.9 • L'INFORMAZIONE E LA PUBBLICITÀ

### IV.9.1 • OBIETTIVI E DESTINATARI DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le azioni di informazione e pubblicità nell'ambito dei Fondi strutturali sono disciplinate dal Regolamento (CE) 1260/1999 e, più in particolare, dal Regolamento (CE) 1159/2000 relativo alle azioni informative a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

Il Regolamento (CE) 1260/1999 sottolinea sin dal "Considerando 57" l'opportunità di assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile, attribuendo tale compito alle autorità responsabili della gestione degli interventi, mentre il Regolamento (CE) 1159/2000 evidenzia che "le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa"<sup>167</sup>.

Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di informare:

- **gli attori della programmazione** sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza<sup>168</sup>
- **l'opinione pubblica** sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dei diversi interventi e sui risultati ottenuti dagli stessi<sup>169</sup>.

Come **attori della programmazione** lo stesso Regolamento indica:

- i potenziali beneficiari finali
- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti
- le organizzazioni professionali e gli ambienti economici
- le parti economiche e sociali
- le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente
- gli operatori o i promotori dei progetti<sup>170</sup>.

---

167 Par. 1, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, Regolamento 1159/2000.

168 Par. 2.1, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

169 Par. 2.2, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

170 Par. 2.1, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem ed anche art. 46, Regolamento (CE) 1260/1999.

Viene quindi evidenziato che esistono obiettivi differenziati a seconda della tipologia di destinatario di riferimento. È infatti necessario:

- garantire la trasparenza, nel caso degli attori della programmazione
- e informare più in generale l'“opinione pubblica” che comprende peraltro anche i beneficiari di azioni cofinanziate, siano esse di formazione/occupazione o investimenti produttivi<sup>171</sup>.

In entrambi i casi va salvaguardato l'ulteriore criterio ispiratore delle azioni di informazione e pubblicità riferite ad interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e cioè quello di dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi stessi e dell'Unione europea.

Ad obiettivi differenziati corrispondono inoltre azioni differenziate come è indicato in maniera analitica nella successiva scheda sulle modalità di attuazione degli interventi di informazione e pubblicità.

---

<sup>171</sup> Par. 3.2.2.2, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, Regolamento 1159/2000 ed anche art. 46 Regolamento (CE) 1260/1999.

## IV.9.2 • MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

### I piani di comunicazione

QCS, PO, DOCUP e programmi di iniziativa comunitaria prevedono la realizzazione di azioni informative e pubblicitarie. Alle rispettive autorità di gestione, nazionali e regionali, compete la pubblicità a livello locale, che viene effettuata in accordo con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate<sup>172</sup>.

Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei programmi operativi alla voce assistenza tecnica<sup>173</sup>.

In particolare, le diverse autorità di gestione designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità e danno comunicazione dei nominativi alla Commissione<sup>174</sup>.

A livello di QCS obiettivo 1, ad esempio, il responsabile per la comunicazione deve essere designato in occasione della prima riunione del comitato di sorveglianza del QCS stesso.

Le autorità di gestione titolari dei diversi interventi programmano le loro azioni in relazione ai due macro obiettivi indicati nella scheda precedente.

Per quanto riguarda l'obiettivo di **garantire la trasparenza** nei confronti dei potenziali beneficiari finali e degli altri attori della programmazione come precedentemente indicati, le autorità di gestione responsabili dell'intervento debbono provvedere a:

- pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati
- informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione
- attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento
- presentare in modo omogeneo il materiale informativo e pubblicitario realizzato
- predisporre un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate:

---

172 Par. 1, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, Regolamento 1159/2000 .

173 Par. 3.1.2, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

174 Par. 3.1.3, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.



- ai vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI, al fine di garantire la trasparenza della propria azione
- ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane al fine di garantire la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale”<sup>175</sup>.

In particolare, le informazioni destinate ai diversi partner ed ai beneficiari potenziali, tra i quali le PMI, devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.

Tali informazioni devono essere divulgate attraverso un sistema appropriato e, in alcuni casi specifici (sovvenzioni pubbliche alle imprese, sovvenzioni globali, ecc.) attraverso gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese<sup>176</sup>.

L'omogeneità del materiale informativo e pubblicitario realizzato è assicurata sia attraverso l'utilizzo di “messaggi” predefiniti per specificare la missione di ciascun Fondo<sup>177</sup>, sia attraverso la precisa definizione delle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario, in particolare riguardo cartelloni, targhe esplicative, manifesti, materiale di informazione e comunicazione (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi), manifestazioni informative<sup>178</sup>.

Anche le modalità di riproduzione dell'emblema europeo sono definite in un Manuale grafico a cura della Commissione Europea<sup>179</sup>.

Per quanto attiene, invece, alle azioni di informazione e pubblicità destinate ad **informare l'opinione pubblica**, sono previste modalità differenziate a seconda dell'oggetto del cofinanziamento: intervento strutturale o azioni in materia di formazione e occupazione.

Nel primo caso l'opinione pubblica deve essere informata attraverso i mezzi di comunicazione di massa e/o cartelloni o targhe sul luogo di realizzazione degli interventi, mentre, nel caso di azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:

---

175 Par. 3.2.1.1-2-3, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, Regolamento 1159/2000.

176 Par. 3.2.1.2, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

177 Par. 3.2.1.1, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

178 Par. 6, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

179 Il Manuale a cura della Commissione Europea - Segretariato Generale Direzione Coordinamento I Consiglio d'Europa Direzione Affari Giuridici, Programmazione FSE 2000 – 2006, reperibile sul sito <[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)> nella sezione “utilizzo loghi”.

- i beneficiari delle singole azioni debbono essere informati su ruolo e impegno, in particolare di cofinanziamento, dell'Unione europea
- devono essere realizzati interventi specifici per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo dell'Unione europea nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane<sup>180</sup>.

Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di **piano di azioni di comunicazione** per ciascun programma operativo e ciascun documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati anche a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata<sup>181</sup>.

Il piano di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) 1260/1999, ma può anche costituire allegato dello stesso o documento a sé.

Il piano delle azioni di comunicazione deve indicare:

- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte
- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione, precisando le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo
- il bilancio di previsione
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.<sup>182</sup>

Nella logica della Programmazione 2000-2006 che prevede, a livello centrale, l'attuazione di azioni di sistema, il Piano di comunicazione Azioni di informazione e pubblicità del QCS obiettivo 3 e del PON Azioni di sistema obiettivo 3 assume da un lato i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e valutazione dei programmi operativi, come target principale di interventi di supporto, dall'altro l'opinione pubblica come destinataria di interventi di informazione sull'andamento della programmazione, con particolare attenzione al collegamento tra FSE e Strategia europea per l'occupazione. È invece compito delle Regioni svolgere azioni di comunicazione verso i destinatari finali e gestire l'informazione diretta ai cittadini in una logica di rete territoriale.

Responsabile del Piano di comunicazione Azioni di informazione e pubblicità del QCS obiettivo 3 e del PON Azioni di sistema obiettivo 3 è il Ministero del Lavoro - Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale.

---

180 Par. 3.2.2.1-2, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, Regolamento 1159/2000.

181 Par. 3.1.1, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

182 Par. 3.1.1, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

Tale Piano costituisce un riferimento metodologico possibile nella programmazione dei piani regionali, posto che è attuativo delle indicazioni del QCS obiettivo 3 e del Regolamento (CE) 1159/2000, che declina e definisce in relazione alla realtà nazionale.

In particolare può essere utile riprendere i “principi dell’informazione” presentati nell’introduzione del piano stesso, principi che costituiscono il risultato dell’incrocio tra la riflessione critica effettuata sugli esiti del Piano di informazione della precedente Programmazione e le indicazioni del Regolamento (CE) 1159/2000.

Tali principi sono:

- la trasparenza, che richiede precisione e chiarezza nella formulazione di ogni documento, uso di un linguaggio che tenga conto della diversità dei destinatari e scelta adeguata del mezzo di informazione
- l’adattamento alla domanda, che comporta attenzione alle effettive richieste dei cittadini, chiarezza nella definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari e capacità di adeguamento della comunicazione
- il coordinamento, che comporta la definizione di ruoli e funzioni nelle azioni di informazione ed anche l’avvio di forme di cooperazione e di sinergia con le altre amministrazioni ed istituzioni
- la semplicità, necessaria ad assicurare efficacia all’informazione ed ai mezzi di diffusione, in particolare i media audiovisivi ed informatici
- il monitoraggio e la valutazione, indispensabili per valutare l’efficacia dell’informazione in termini impatto suscitato e di comparazione tra i risultati attesi e quelli ottenuti, anche per programmare in maniera più adeguata le azioni successive<sup>183</sup>.

In quanto responsabile del Piano, inoltre, il Ministero del Lavoro convoca periodicamente il Gruppo Tecnico Informazione e Pubblicità per preparare e istruire le questioni sulla materia da discutere nell’ambito del comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 3<sup>184</sup>.

---

183 Par. 1.2 *I principi dell’informazione*, Piano di comunicazione, Azioni di informazione e pubblicità QCS Obiettivo 3, PON Azioni di sistema obiettivo 3.

184 Par. 2.3 *Amministrazione competente e modalità d’attuazione*, Piano di Comunicazione, Azioni di informazione e pubblicità QCS Obiettivo 3, PON Azioni di sistema obiettivo 3.

## IV.9.3 • APPROFONDIMENTI

### I comitati di sorveglianza

↻ III.6  
Comitati  
di sorveglianza

In tema di informazione e pubblicità i comitati di sorveglianza hanno un doppio ruolo: assicurare l'informazione sulle attività svolte e verificare in prima istanza il rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) 1159/2000.

I comitati di sorveglianza garantiscono infatti un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente. In occasione di manifestazioni importanti collegate alle riunioni dei Comitati debbono essere previste iniziative appropriate.

I rappresentanti della Commissione partecipano ai rapporti con la stampa e con la Commissione stessa ed i suoi uffici di rappresentanza vanno informati in caso di iniziative particolari<sup>185</sup>.

I comitati di sorveglianza, inoltre, durante l'esame della relazione annuale di esecuzione<sup>186</sup> debbono accertarsi che essa contenga un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente all'articolo 35 del Regolamento (CE)1260/1999<sup>187</sup>.

Le autorità di gestione sono inoltre tenute a sottoporre ai comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche<sup>188</sup>.

Infine gli Stati membri trasmettono nella relazione annuale di cui all'articolo 45 del Regolamento CE 1260/1999 alla Commissione tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto per consentire la valutazione del rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) 1159/2000.

### Partenariato e scambi di esperienze

↻ I.4  
Le metaregole

Le autorità di gestione possono adottare misure supplementari ed informano di conseguenza la Commissione sulle misure adottate.

“La Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di com-

---

185 Par. 4.1, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, Regolamento 1159/2000.

186 Art. 37, Regolamento 1260/1999: “Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono.....le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente.....le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46”.

187 Par. 4.2, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, Regolamento 1159/2000.

188 Par. 4.2, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, ibidem.

partecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone". Incoraggia inoltre gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (CE) 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale<sup>189</sup>.

---

<sup>189</sup> Par. 5, Allegato *Modalità d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali*, Regolamento 1159/2000.

## FONTI

*Legge 6 agosto 1990 n. 223. Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato*, del 6 giugno 2000

(GU n. 185 del 9 agosto 1990, supplemento ordinario)

<[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)>

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Regolamento (CE) 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 130/30 del 31 maggio 2000)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Legge 7 giugno 2000 n. 150. Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni*

(G.U. n. 136 del 13 giugno 2000)

<[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)>

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - UCOFPL, *Piano di comunicazione Azioni di Informazione e pubblicità QCS 2000-2006 obiettivo 3 e PON Azioni di sistema obiettivo 3*, luglio 2001 [in allegato: Commissione Europea, *Manuale grafico*]

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 n.403. Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario*

(GU n. 267 del 16 novembre 2001)

<[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)>

## PER APPROFONDIRE

Monti L., *Politiche di sviluppo e fondi strutturali*, Roma, SEAM, 2000

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Il controllo finanziario: irregolarità e rettifiche finanziarie*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Linee di tendenza dei sistemi regionali di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal FSE: regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Principi generali delle normative comunitaria relativa alla programmazione Fondo Sociale Europeo 2000-2006*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Gestione finanziaria degli interventi nella programmazione Fondo Sociale Europeo 2000-2006: costi ammissibili, registrazione e certificazione delle spese*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Quadro generale di riferimento sugli aspetti finanziari della programmazione FSE 2000-2006*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)





• **ALLEGATI**



## • LE SPESE AMMISSIBILI

### SCHEDA 1

#### LE ENTRATE GENERATE DA UNA OPERAZIONE COFINANZIATA

Le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti<sup>190</sup> rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione.

Prima che la partecipazione dei Fondi strutturali venga calcolata, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o pro-rata a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata<sup>191</sup>.

Fanno eccezione a tale regola:

- a) le entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento generale
- b) le entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10
- c) i contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento<sup>192</sup>.

#### Precedente programmazione

*Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000) scheda 9, la Norma n. 2 dell'Allegato al Regolamento CE 1685/2000 non prevede innovazioni sostanziali riguardo la contabilizzazione delle entrate.*

### SCHEDA 2

#### COSTI DI AMMORTAMENTO

I costi di ammortamento di immobili o di attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- a) che finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acqui-

↻ IV.3  
*La definizione  
delle spese ammissibili*

---

190 Norma n. 2, par. 1, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

191 Norma n. 2, par. 2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

192 Norma n. 2, par. 1, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

- sto degli immobili o impianti in questione
- b) che il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti
  - c) che tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione"<sup>193</sup>.

### **Precedente programmazione**

*Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000) Scheda 6 non risultano introdotte novità di carattere particolarmente rilevante riguardo ai costi di ammortamento*<sup>194</sup>.

## **SCHEDA 3**

### **CONTRIBUTI IN NATURA**

Il Regolamento (CE) 1685/2000 dispone che i contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che:

- a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite
- b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10
- c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti
- d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato
- e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente"<sup>195</sup>.

Il Regolamento (CE) 1685/2000 specifica che il cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali di un'operazione non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, con l'esclusione dei contributi in natura<sup>196</sup>.

---

<sup>194</sup> Norma n. 1, par. 1.5, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

<sup>195</sup> Cap. 3.1 *Principi generali relativi all'ammissibilità dei costi, Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2002.

<sup>196</sup> Norma n. 1, par. 1.6, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

## **Precedente programmazione**

*Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000) la Norma n. 1, paragrafo 2 dell'Allegato al Regolamento CE 1685/2000 non prevede innovazioni sostanziali riguardo all'effettività e la prova delle spese sostenute.*

## **SCHEMA 4**

### **SPESE GENERALI**

Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato<sup>197</sup>.

## **Precedente programmazione**

*Le disposizioni contenute nell'allegato Norma n. 1 al Regolamento (CE) 1685/2000 sono sostanzialmente equivalenti a quelle contenute nella Decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000).*

## **SCHEMA 5**

### **ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI**

Sono ammissibili ai sensi del paragrafo 2 Norma n. 3 dell'Allegato *Norme sull'ammissibilità* al Regolamento (CE) 1685/2000, qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di un conto o di più conti bancari distinti per l'esecuzione di ciascun'operazione, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti<sup>198</sup>.

## **Precedente programmazione**

*Le disposizioni relative a conti ed oneri bancari definite dal Regolamento (CE) 1685/2000 sono sostanzialmente identiche a quelle recate dalla decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000)<sup>199</sup>.*

---

197 Norma n. 1, par. 1.7, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

198 Norma n. 3, par. 2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

199 Cap. *Le condizioni di ammissibilità di determinate fattispecie di costo, Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2002.

## **COSTI RELATIVI A PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, LE SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ LE SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE**

Le spese relative a parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, le spese per la consulenza tecnica o finanziaria, nonché le spese per contabilità o revisione contabile sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti imposti dall'autorità di gestione<sup>200</sup>.

### **Precedente programmazione**

*Il Regolamento (CE) 1685/2000 non introduce, rispetto a tali spese, novità rispetto alla Decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000)*<sup>201</sup>.

## **SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UN BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI**

Le spese per garanzie bancarie fornite da un banca o da altri istituti finanziari sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza l'intervento<sup>202</sup>.

La normativa nazionale in materia di garanzie richieste a fronte di contratti che comportano pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione prevede l'ammissibilità sia di polizze fidejussorie che di fidejussioni bancarie. Gli oneri relativi all'acquisizione e mantenimento di entrambe le fattispecie di garanzia sono riconosciuti ammissibili nell'ambito del cofinanziamento del Fse<sup>203</sup>.

### **Precedente programmazione**

*Il Regolamento (CE) 1685/2000 introduce una significativa innovazione rispetto alla Decisione 1035/97 Scheda 11 (Decisione denominata SEM 2000)*<sup>204</sup>.

---

200 Norma n. 3, par. 2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000

201 Cap. *Le condizioni di ammissibilità di determinate fattispecie di costo, Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2002.

202 Norma n. 3, par. 4, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000

203 Cap. *Le condizioni di ammissibilità di determinate fattispecie di costo, Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2002.

204 Cap. *Le condizioni di ammissibilità di determinate fattispecie di costo*, ibidem.

## SCHEDA 6

### COSTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE USATO

L'acquisto di materiale usato, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose, è considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento solo nel caso in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti<sup>205</sup>.

### Precedente programmazione

*Rispetto a quanto previsto nella Decisione 1035/97 scheda 12 (Decisione denominata SEM 2000) che escludeva l'acquisto di materiale usato e ne ammetteva solo l'ammortamento per tutta la durata dell'azione, la norma 4 dell'Allegato al Regolamento CE 1685/2000 prevede una innovazione sia pure parziale.*

## SCHEDA 7

### ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E ACQUISTO DI TERRENI

Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigide, l'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione<sup>206</sup> a condizione che:

- un professionista qualificato e indipendente od un organismo debitamente autorizzato certifichi che il prezzo non supera il valore di mercato ed attesti che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specifichi i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale<sup>207</sup>
- l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario, in quanto ciò darebbe adito ad un dop-

---

205 Norma n. 4, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

206 Norma n. 6, par. 1, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

207 Norma n. 6, par. 2.1, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

pio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali<sup>208</sup>

- l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione<sup>209</sup>
- l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato<sup>210</sup>.

Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigide, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali a condizione che:

- a) sussista un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto del terreno non superi il 10%, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione
- c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si confermi che il prezzo d'acquisto non sia superiore al valore di mercato<sup>211</sup>.

Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'ammissibilità dell'acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della totalità del regime di aiuto<sup>212</sup>.

Particolari condizioni sono previste per l'ammissibilità delle spese relative ad operazioni di tutela dell'ambiente (norma 5, paragrafo 2 dell'Allegato al Regolamento CE 1685/2000).

### **Precedente programmazione**

*Le norme n. 5 e 6 dell'Allegato al Regolamento (CE) 1685/2000 rappresentano una innovazione importante per il FSE in quanto, nel precedente periodo di programmazione, l'acquisto di beni immobili e terreni non era considerato ammissibile al cofinanziamento FSE.*

---

208 Norma n. 6, par. 2.2, Allegato Norme sull'ammissibilità, ibidem.

209 Norma n. 6, par. 2.3, Allegato Norme sull'ammissibilità, ibidem.

210 Norma n. 6, par. 2.4, Allegato Norme sull'ammissibilità, ibidem.

211 Norma n. 5, par. 1.1, Allegato Norme sull'ammissibilità, Regolamento (CE) 1685/2000.

212 Norma n. 5, par. 1.1, Allegato Norme sull'ammissibilità, ibidem.



## SCHEDA 8

### COSTI RELATIVI AD IMPOSTE E TASSE

L'IVA, ai sensi del paragrafo 1 Norma n. 7, può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. Al contrario, l'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non è considerata ammissibile anche nel caso in cui non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario<sup>213</sup>.

Nel caso in cui il beneficiario finale o il singolo destinatario sia soggetto ad un regime forfettario, ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1<sup>214</sup>.

Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario<sup>215</sup>.

### Precedente programmazione

*Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. 1935/97 (Decisione denominata SEM 2000), la Norma n. 7 dell'Allegato al Regolamento (CE) 1685/2000 può essere considerata, agli effetti pratici, del tutto equivalente<sup>216</sup>.*

## SCHEDA 9

### I COSTI PER IL LEASING

La spesa relativa alle operazioni di leasing è ammissibile alle seguenti condizioni:

#### Aiuto concessi attraverso il concedente

Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale<sup>217</sup>.

---

213 Norma n. 7, par. 1, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

214 Norma n. 7, par. 2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

215 Norma n. 7, par. 4, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

216 Cap. *Le condizioni di ammissibilità di determinate fattispecie di costo, Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2002.

217 Norma n. 10, par. 2.1 e par. 2.6, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto<sup>218</sup>.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo<sup>219</sup>.

L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria<sup>220</sup>.

Le altre spese (in particolare tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), pur collegate al contratto di leasing, ma che non rappresentano il costo di acquisto del bene concesso, non costituiscono una spesa ammissibile<sup>221</sup>.

### **Aiuto all'utilizzatore**

L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario<sup>222</sup>.

I costi ammissibili al cofinanziamento sono costituiti dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente<sup>223</sup>.

In tale caso, è prevista differenziazione a seconda che il contratto di leasing contenga o meno un patto di retrovendita o una previsione di durata contrattuale o una previsione di durata contrattuale o meno della vita utile del bene.

In particolare, nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile<sup>224</sup>.

Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo

---

218 Norma n. 10, par. 2.2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

219 Norma n. 10, par. 2.3, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

220 Norma n. 10, par. 2.4, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/ 2000.

221 Norma n. 10, par. 2.5, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

222 Norma n. 10, par. 3.1, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

223 Norma n. 10, par. 3.2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

224 Norma n. 10, par. 3.3, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile<sup>225</sup>.

Nel caso di aiuto all'utilizzatore, il paragrafo 3.6 della Norma n. 10 stabilisce che gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile<sup>226</sup>.

### **Vendita e locazione finanziaria (Lease-back)**

In caso di vendita e locazione finanziaria, la Norma n. 10 paragrafo 4 stabilisce che i canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguenti locazione finanziaria possono costituire una spesa ammissibile a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario<sup>227</sup>.

### **Precedente programmazione**

*Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000) la regolamentazione introdotta dalla Norma n. 10 dell'Allegato al Regolamento (CE) 1685/2000 rappresenta una innovazione importante, soprattutto per quanto riguarda il Fse<sup>228</sup>.*

## **SCHEMA 10**

### **SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE ED ESECUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI**

La Norma n. 11 del Regolamento (CE) 1685/2000 stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne le spese rientranti nelle seguenti categorie.

Per quanto riguarda le azioni di assistenza tecnica (paragrafo 2.1 della Norma n. 11) sono ammissibili:

- spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni
- spese per riunioni dei comitati e subcomitati di sorveglianza relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese possono comprendere anche i costi per

---

225 Norma n. 10, par. 3.5, Allegato Norme sull'ammissibilità, ibidem.

226 Norma n. 10, par. 3.6, Allegato Norme sull'ammissibilità, Regolamento (CE) 1685/2000.

227 Norma n. 10, par. 4, Allegato Norme sull'ammissibilità, ibidem.

228 Cap. *Le condizioni di ammissibilità di determinate fattispecie di costo, Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2002.

esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento

- spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni<sup>229</sup>.

Le spese per gli stipendi, inclusi i contributi alla previdenza sociale, sono ammissibili solo nei casi seguenti:

- a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per espletare i compiti di assistenza tecnica di cui sopra
- b) altro personale impiegato per espletare i compiti di assistenza tecnica di cui sopra.

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento<sup>230</sup>.

Ai paragrafi 2.3-2.7 della Norma n. 11 del Regolamento (CE) 1685/2000 sono fissati i limiti massimali del contributo ammissibile.

Le azioni di assistenza tecnica diverse da quelle sottoposte alla regola generale come studi, seminari, azioni d'informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione, non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6<sup>231</sup>.

### **Azioni diverse dall'assistenza tecnica**

La spesa delle pubbliche amministrazioni sono ammissibili al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali della pubblica autorità o nelle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

- *costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione.* Tali costi devono essere fatturati ad un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti aventi forza probatoria equivalente che permettono di identificare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in questione in relazione a tale operazione
- *costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegue un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società.* La spesa in questione deve riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente sull'operazione cofinanziata ed

---

<sup>229</sup> Norma n. 11, par. 2.1, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

<sup>230</sup> Norma n. 11, par. 2.2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

<sup>231</sup> Norma n. 11, par. 3, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

essere certificata sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione"<sup>232</sup>.

### **Precedente programmazione**

*La Norma n. 11 dell'Allegato al regolamento 1685/2000 introduce una notevole semplificazione della disciplina di riferimento ed in generale un allargamento dei casi di ammissibilità.*

---

<sup>232</sup> Norma n. 11, par. 4, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

## • LE SPESE NON AMMISSIBILI

### SCHEDA 1

#### SUBAPPALTO

Fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose, le spese relative ai subappalti sono ammissibili purché non riguardino:

- a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato
- b) subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento non sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera e dei servizi prestati<sup>233</sup>.

Inoltre, i subappaltatori devono impegnarsi a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto<sup>234</sup>.

#### Precedente programmazione

*Rispetto a quanto stabilito nella Decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000) scheda 4, la norma 1, paragrafo 3 dell'allegato al Regolamento (CE) 1685/2000 rende più agevole la pratica del subappalto.*

### SCHEDA 2

#### ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Si intendono per oneri finanziari e non sono, dunque, ammissibili:

- gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato)
- gli aggi
- le spese
- le perdite di cambio
- altri oneri meramente finanziari.

Fanno eccezione, nel caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

---

<sup>233</sup> Norma n. 1, par. 3.1, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

<sup>234</sup> Norma n. 1, par. 3.2, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, ibidem.

### **Precedente programmazione**

*La norma 3 dell'Allegato al Regolamento (CE) 1685/2000 ribadisce quanto disposto nella Decisione 1035/97 (Decisione denominata SEM 2000).*

## **SCHEMA 3**

### **AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI**

La norma 3 paragrafo 5 dell'allegato al regolamento (CE) 1685/2000 stabilisce che le spese relative ad ammende, penali e spese per controversie non sono ammissibili.

### **Precedente programmazione**

*Le disposizioni del Regolamento (CE) 1685/2000, riferite a tali spese, ribadiscono quelle della decisione 1035/97 scheda 10, paragrafo 3 (Decisione denominata SEM 2000)<sup>235</sup>.*

## **SCHEMA 4**

### **STIPENDI DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPEGATO IN AZIONI DIVERSE DI ASSISTENZA TECNICA**

Non sono ammissibili le spese per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono le azioni di assistenza tecnica diverse da quelle sottoposte alla regola generale come studi, seminari, azioni d'informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione<sup>236</sup>.

### **Precedente programmazione**

*Le disposizioni del Regolamento (CE) 1685/2000 sono più restrittive rispetto a quelle previste nella decisione 1035/97 scheda 22 (Decisione denominata SEM 2000)<sup>237</sup>.*

---

<sup>235</sup> Cap. *Le condizioni di ammissibilità di determinate fattispecie di costo, Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2002.

<sup>236</sup> Norma n. 11, par. 3, Allegato *Norme sull'ammissibilità*, Regolamento (CE) 1685/2000.

<sup>237</sup> Cap. *Le condizioni di ammissibilità di determinate fattispecie di costo, Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2002.

## FONTI

*Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 193 del 29 luglio 2000)

<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, presentato al Comitato di Sorveglianza QCS obiettivo 3 il 20 luglio 2001 dal gruppo di lavoro *Costi ammissibili*

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>



## • **QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI**

È inserita a seguire una tavola che sintetizza i principali adempimenti collegati alla attuazione e gestione degli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del PON obiettivo 3 Azioni di sistema.

Sono inoltre indicati i titoli delle schede alle quali gli adempimenti stessi si riferiscono.

ADEMPIMENTI/SCHEDI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
CONVOCAZIONE DEL CDS PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE COMITATI DI SORVEGLIANZA - I CRITERI DI SELEZIONE	Entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento											
Previsioni di spesa*				30.04.01								
Le funzioni di controllo e verifica delle autorità di gestione e pagamento					I			II			III	
Comunicazione trimestrale irregolarità		IV										
Il controllo e la verifica						10.06.01						
Informativa sui sistemi di gestione e controllo adottati dallo Stato membro							30.06.01					
Sistemi di gestione e controllo - Il controllo di II livello												
Informativa annuale su informazione e pubblicità												
L'informazione e la pubblicità												
Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CdS							30.06.01					
Autorità di gestione - Comitato di sorveglianza												
Informativa sui controlli a campione e aggiornamenti sui sistemi di gestione e controllo												
Le funzioni di controllo e verifica delle autorità di gestione e pagamento							30.06.01					
Verifica dell'adeguatezza della pista di controllo prima della certificazione delle spese										31.10.01		
Il controllo e la verifica												
Domanda di pagamento intermedio**												
Autorità di pagamento		28.02							30.04			
Termine stabilito per il rimborso dell'acconto										31.07		
L'acconto					21.03.02							
Termine stabilito per il disimpegno automatico												31.12.02
Impegni di bilancio e pagamenti												
Certificazione delle dichiarazioni di spesa***												
Certificazione e dichiarazione delle spese: domanda di pagamento											31.10.01	
Comunicazione dei recuperi relativi a pagamenti irregolari												
Le rettifiche finanziarie												
Restituzione degli importi recuperati relativi a pagamenti irregolari												
Le rettifiche finanziarie												
I dichiarazioni di spesa successiva alla data di recupero												

ADEMPIMENTI/SCHUDE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
CONVOCAZIONE DEL CDS PER L'APPROVAZIONE												
DEI CRITERI DI SELEZIONE												
COMITATI DI SORVEGLIANZA - I CRITERI DI SELEZIONE												
Sistema di monitoraggio												
Il monitoraggio e gli indicatori												
Verifica intermedia dell'Addizionalità							31.07.03				31.07.03	31.12.03
Il controllo di II livello							31.07.05				31.07.05	31.12.05
Verifica ex post dell'Addizionalità												
Il controllo di II livello												
Valutazione intermedia												
Valutazione intermedia - Valutatore indipendente												
Aggiornamenti della Valutazione intermedia												
Valutazione intermedia - Valutatore indipendente												
Valutazione della riserva di efficacia e di efficienza												
I criteri e gli indicatori individuati per l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza												31.12.03
Assegnazione della riserva di efficacia e di efficienza												
Il monitoraggio degli indicatori individuati per l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza												31.03.04
Rapporto finale di esecuzione approvato dal Cds (condizione per il pagamento del saldo)												
Autorità di gestione - Comitato di Sorveglianza - Il saldo												
Dichiarazione a conclusione dell'intervento (condizione per il pagamento del saldo)												
Organismo incaricato delle dichiarazioni conclusive dell'intervento e del controllo di secondo livello - Il saldo												
Domanda di saldo												
Autorità di pagamento - Il saldo - Certificazione e dichiarazione delle spese: domanda di pagamento												
Valutazione ex post												
Valutazione ex post												
	Entro il 2009											

\* le previsioni di spesa debbono pervenire all'Amministrazione capofila del fondo entro il 10 aprile di ogni anno

\*\* le domande di pagamento devono essere trasmesse all'Autorità capofila del fondo e all'IGRUE almeno 10 giorni lavorativi precedenti le scadenze fissate (Circ. n. 30 del 6 agosto 2001 del Ministero dell'Economia)

\*\*\* la certificazione delle spese segue la tempistica delle domande di pagamento intermedie e di saldo

■ Adempimenti da effettuarsi entro un'unica data prestabilita

■ Adempimenti da effettuarsi annualmente



**• BIBLIOGRAFIA  
E FONTI**

La sezione **Bibliografia e Fonti** che segue costituisce un ulteriore strumento offerto agli utilizzatori del Compendio Normativo FSE.

Come anticipato nella *Nota metodologica iniziale*, infatti, tale bibliografia comprende tutti i documenti citati a fine paragrafo o capitolo nei due volumi, sia quelli che costituiscono fonti immediate e dirette (ad esempio i testi normativi), sia quelli indicati come strumenti utili di approfondimento.

I documenti sono organizzati in base ad un criterio di origine che ne individua l'ambito di produzione ed elaborazione, distinguendo tra quelli europei e quelli italiani.

All'interno di questa prima suddivisione sono state individuate, in relazione ai contenuti,

- **per la parte europea** le sezioni: *Regolamenti e Direttive, Trattati, Comunicazioni della Commissione europea, Conclusioni del Consiglio europeo, Documenti di lavoro*, che presenta documenti prodotti dalle Direzioni generali e dai Servizi della Commissione, *Organismi comunitari*, citati in ordine alfabetico con l'indicazione del sito Internet ufficiale di riferimento)
- **per la parte italiana** le sezioni: *Leggi e Decreti, Circolari ministeriali, Delibere CIPE, Documenti di programmazione* (compresi QCS e PON), *Documenti di lavoro*, che presenta documenti di tipologia ed origine diversificata, elaborati da organismi coinvolti nella gestione dei Fondi comunitari, come le Autorità di gestione ed i Gruppi tecnici, *Attori della programmazione*, citati in ordine alfabetico con l'indicazione del sito Internet ufficiale di riferimento.

I documenti sono presentati all'interno delle aree precedentemente indicate secondo un *criterio cronologico*. Nei casi in cui la datazione non è stata possibile, si è considerato come riferimento temporale la presenza dei documenti stessi sul sito segnalato alla data della chiusura redazionale del Compendio (giugno 2002).

Al termine delle due sezioni vengono indicate alcune opere utili per un inquadramento complessivo del percorso storico dell'Unione europea, con una particolare attenzione agli ultimi sviluppi degli aspetti della programmazione.

La presentazione unitaria dei materiali utilizzati facilita una più ampia fruizione della bibliografia, anche autonoma dal Compendio, in particolare ai fini della *reperibilità dei documenti* che sono, quasi tutti, presenti in siti web europei e/o nazionali. Per facilitare la ricerca della documentazione e consentirne una fruizione diretta è stata quindi fornita, per i singoli documenti, l'*indicazione della relativa URL*. I testi stampati e pubblicati possono, comunque, essere reperiti presso i *Centri di Documentazione Europea*, i cui indirizzi sono forniti in allegato.

Sono di seguito fornite alcune indicazioni utili per facilitare il percorso di ricerca all'interno dei siti, più autorevoli e strutturati, segnalati in bibliografia.

Il sito principale dove trovare informazioni sull'*Unione europea* è <[www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int)> che è, di fatto, il portale dell'Unione europea attraverso il quale è possibile seguire l'attualità dell'Unione, ottenere informazioni di base sui processi di integrazione e soprattutto accedere all'insieme dei testi legislativi in vigore o in discussione, ai siti di ciascuna istituzione nonché all'informazione sulle politiche realizzate in base alle competenze assegnate dai trattati.

In particolare in questa bibliografia sono state utilizzate le sezioni:

- <[www.europa.eu/eur-lex.it](http://www.europa.eu/eur-lex.it)>, che costituisce il punto d'accesso unico alle collezioni complete dei testi giuridici dell'Unione in tutte le lingue ufficiali e consente il passaggio diretto alle banche dati gestite dalle istituzioni e ad altre fonti di documenti istituzionali. I documenti sono raggruppati in campi o sezioni: gazzetta ufficiale delle Comunità europee, trattati, legislazione, legislazione in preparazione, interrogazioni parlamentari, documenti di pubblico interesse
- <[www.europa.eu.int/comm](http://www.europa.eu.int/comm)>, che è il sito sviluppato dalle diverse Direzioni Generali e Servizi della Commissione. In esso sono reperibili i più recenti comunicati stampa ufficiali, foto e servizi televisivi in diretta relativi agli eventi europei, informazioni sugli eventi a venire, presentazione delle politiche gestite ed attuate dalla Commissione. Per gli utilizzatori del Compendio è soprattutto utile l'accesso all'organizzazione della Commissione (come riunioni, programma di lavoro, punti di contatto) ed ai collegamenti diretti con i suoi servizi di informazione fondamentali. Sempre per facilitare la reperibilità dei documenti l'indirizzo di questo sito, nei singoli casi, è stato esteso all'area tematica e/o alla Direzione Generale di riferimento per l'elaborazione del documento stesso.<sup>a</sup>

Sempre in ambito europeo, merita una citazione anche <[europa.eu.int/scad-plus/](http://europa.eu.int/scad-plus/)> che presenta, per ognuna delle attività dell'Unione europea, una sintesi dei principali atti e delle procedure legislative.

Per l'Italia il sito ufficiale del Fondo sociale europeo è <[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori<sup>b</sup>. All'interno del sito è reperibile la gran parte dei documenti di programmazione e di lavoro indicati nel Compendio. Attraverso il sito si può inoltre accedere alle sezioni curate dal Centro di Documentazione Specializzato e dal Progetto Informazione e Pubblicità per il FSE dell'ISFOL ed all'area riservata ai Comitati di sorveglianza ed ai

---

a Alcuni documenti della DG Occupazione e Affari Sociali che ha un settore del sito specificamente dedicato al FSE sono stati citati, anche se reperibili solo in inglese, francese e tedesco.

b I ministeri sono in genere indicati con la denominazione presente nel documento citato. Questo può comportare indicazioni differenziate a seconda della data dei differenti documenti.

Gruppi tecnici. Al CDS, ed alla documentazione in esso contenuta, si può accedere anche attraverso il sito dell'ISFOL <[www.isfol.it](http://www.isfol.it)>.

Altri siti di frequente consultazione citati in bibliografia sono <[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>, il sito del Ministero dell'Economia e delle finanze, nel settore *Politiche di sviluppo e di coesione* per informazioni complessive sui Fondi strutturali e specifiche sulla programmazione e gestione degli interventi destinati alle aree Ob.1, <[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)>, il sito del Parlamento italiano, dove sono reperibili i testi di leggi e decreti a partire dal 1996.

Per la ricerca di testi legislativi può essere utilizzato anche <[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)>, un portale, costituito nel 1999 su sollecitazione della Camera dei Deputati, con possibilità di ricerca nei siti web delle istituzioni pubbliche italiane ed europee che hanno aderito all'iniziativa.



## REGOLAMENTI E DIRETTIVE

I regolamenti e le direttive sono reperibili sul sito  
<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi*  
(GUCE serie L n. 209 del 24 luglio 1992)  
modificata dalla Direttiva 97/52/CEE  
(GUCE serie L n. 328 del 28 novembre 1997)

*Regolamento (CE) 994/98 del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali*  
(GUCE serie L n. 142 del 14 maggio 1998)

*Regolamento (CE) 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE*  
(GUCE serie L n. 83 del 27 marzo 1999)

*Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*  
(GUCE serie L n. 161/1 del 26 giugno 1999)

*Regolamento (CE) 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo*  
(GUCE serie L n. 213 del 13 agosto 1999)

*Regolamento (CE) 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali*  
(GUCE serie L n. 130/30 del 31 maggio 2000)

*Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 193 del 29 luglio 2000)

*Regolamento (CE) 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione*

(GUCE serie L n. 010 del 13 gennaio 2001)

*Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese*

(GUCE serie L n. 010 del 13 gennaio 2001)

*Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 63 del 3 marzo 2001)

*Regolamento (CE) 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali*

(GUCE serie L n. 064 del 6 marzo 2001)

## **TRATTATI**

I trattati sono reperibili sul sito <[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Trattato istitutivo della Comunità europea, Roma 1957 come modificato dal Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999*

*Trattato sull'Unione europea, Maastricht 1992, come modificato dal Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999*

*Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999*

## COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE

Le comunicazioni della Commissione sono reperibili sul sito  
<[www.europa.eu.int/eur-lex/it](http://www.europa.eu.int/eur-lex/it)>

*Comunicazione della Commissione Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo*

(GUCE serie C n. 045 del 17 febbraio 1996)

*Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione*

(GUCE serie C n. 343 dell'11 novembre 1998)

*Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e la politica di concorrenza Rafforzare la concentrazione e la coerenza di queste politiche* (GUCE serie C n. 90 del 26 marzo 1998)

*Comunicazione della Commissione relativa ai fondi strutturali e coordinamento con il fondo di coesione - Linee direttrici per i programmi 2000-2006*

(GUCE serie C n. 267 del 22 settembre 1999)

## CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO

Le Conclusioni del Consiglio europeo sono reperibili sul sito  
<[ue.eu.int/it/Info/eurocouncil/index.htm](http://ue.eu.int/it/Info/eurocouncil/index.htm)>

*Conclusioni del Consiglio di Essen* (9 e 10 dicembre 1994)

*Conclusioni del Consiglio straordinario sull'occupazione* (20 e 21 novembre 1997)

*Conclusioni del Consiglio di Lussemburgo* (12 dicembre 1997)

*Conclusioni del Consiglio di Helsinki* (10 e 11 dicembre 1999)

*Conclusioni del Consiglio di Lisbona* (23 e 24 marzo 2000)

*Conclusioni del Consiglio di Santa Maria da Feira* (19 e 20 giugno 2000)

*Conclusioni del Consiglio di Nizza* (7 - 9 dicembre 2000)

*Conclusioni del Consiglio di Stoccolma* (23 e 24 marzo 2001)

*Conclusioni del Consiglio di Goteborg* (15 e 16 settembre 2001)

*Conclusioni del Consiglio di Laeken* (14 e 15 dicembre 2001)

*Conclusioni del Consiglio di Barcellona* (15 e 16 marzo 2002)

*Conclusioni del Consiglio di Siviglia* (21 e 22 giugno 2002)

## DOCUMENTI DI LAVORO

I documenti di lavoro indicati sono reperibili nei siti indicati di seguito ad ogni singolo documento o gruppo di documenti.

*Libro Bianco Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo*, presentato al Consiglio europeo di Bruxelles (10 e 11 dicembre 1993)

[<www.europa.eu.int/comm/>](http://www.europa.eu.int/comm/)

Commissione europea, *Primo rapporto sulla coesione*, gennaio 1996

[<www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy/>](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/)

Commissione europea, *Diritto della concorrenza nelle Comunità europee - Volume II A Regole applicabili agli aiuti di Stato - e Volume II B Illustrazione delle regole applicabili agli aiuti di stato*, 1999

[<www.europa.eu.int/comm/competition/>](http://www.europa.eu.int/comm/competition/)

Commissione europea - DG Politica regionale - Coordinamento e valutazione delle operazioni, *Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006: documenti di lavoro metodologici. Documento di lavoro 2, Valutazione degli interventi dei Fondi Strutturali*, 1999

Commissione europea - DG Politica regionale - Coordinamento e valutazione delle operazioni, *Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006: documenti di lavoro metodologici. Documento di lavoro 3, Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia indicativa e Linee guida per i sistemi di monitoraggio e valutazione FSE 2000-2006*, 1999

Commissione europea - DG Politica regionale - Coordinamento e valutazione delle operazioni, *Il nuovo periodo di programmazione 2000 - 2006: documenti di lavoro metodologici. Documento di lavoro 4, Attuazione della riserva di efficacia e di efficienza*, 1999

Commissione europea - DG Politica regionale - Coordinamento e valutazione delle operazioni, *Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006: documenti di lavoro metodologici Documento di lavoro 5, La verifica dell'addizionalità per l'obiettivo 1*, 1999

[<www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy/>](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/)

Commissione europea - DG Controllo finanziario, *Guida all'audit dei sistemi di gestione e di controllo per il controllo finanziario dei fondi strutturali negli Stati membri*, 12 maggio 1999

<[www.europa.eu.int/comm/dgs/financial\\_control/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/dgs/financial_control/index_it.htm)>

Commissione europea, *Secondo rapporto sulla coesione*, gennaio 2001

<[www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy/](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/)>

*Nota interpretativa dei servizi della Commissione europea relativa all'articolo 32 (1), comma 3 del Regolamento (CE) 1260/1999* (settembre 2001)

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)> (area dedicata Comitati di sorveglianza)

Commissione europea, *Vademecum Community Rules on State aid*, 1 gennaio 2002

<[www.europa.eu.int/comm/competition/](http://www.europa.eu.int/comm/competition/)>

Commissione europea, *Prima relazione intermedia sulla coesione economica e sociale*, gennaio 2002

<[www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy/](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/)>

Unione europea - *Sintesi della legislazione* [presenta, per ognuna delle attività dell'Unione, una sintesi dei principali atti e procedure; in particolare cfr. le voci *Allargamento e Concorrenza*]

<[www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/](http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/)>

Commissione europea - DG Occupazione e affari sociali, *Introducing the ESF*  
Commissione europea - DG Occupazione e affari sociali, *Evolution of the ESF from 1957 to 1988*

Commissione europea - DG Occupazione e affari sociali, *The Glossary*

Commissione Europea - DG Occupazione e affari sociali, *The 1988 reform of the Structural Funds*

Commissione europea - DG Occupazione e affari sociali, *The 1993 review*

<[www.europa.eu.int/comm/employment\\_social/](http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/)>

Commissione europea - DG Politica regionale, *Equal 2000-2006*

Commissione europea - DG Politica regionale, *La Politica regionale europea*

Commissione europea - DG Politica regionale, *Obiettivo 1. Sostenere lo sviluppo delle regioni meno prospere*

Commissione europea - DG Politica regionale, *Obiettivo 2. Dare un nuovo impulso alle zone in difficoltà strutturale*

Commissione europea - DG Politica regionale, *Obiettivo 3. Sviluppo delle risorse umane*

Commissione europea - DG Politica regionale, *Riforma dei fondi strutturali 2000-2006. Analisi comparata*

<[www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy/](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/)>

Commissione europea, *Programma ISPA* (politica regionale)  
Commissione europea, *Programma PHARE* (allargamento)  
Commissione europea, *Programma SAPARD* (agricoltura)  
<[www.europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/index_it.htm)>

## **ORGANISMI COMUNITARI**

Le informazioni sugli organismi comunitari citati sono reperibili sui siti internet indicati di seguito ad ogni singolo organismo.

Banca europea degli investimenti  
<[www.eib.eu.int](http://www.eib.eu.int)>

Comitato delle regioni  
<[www.cor.eu.int](http://www.cor.eu.int)>

Comitato economico e sociale europeo  
<[www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int)>

Commissione europea  
<[www.europa.eu.int/comm](http://www.europa.eu.int/comm)>

Consiglio d'Europa  
<[ue.eu.int/it/info/eurocouncil/](http://ue.eu.int/it/info/eurocouncil/)>

Corte di Giustizia delle Comunità europee  
<[www.europa.eu.int/](http://www.europa.eu.int/)>

Unione europea. DG Occupazione e affari sociali  
<[www.europa.eu.int/comm/dgs/employment\\_social](http://www.europa.eu.int/comm/dgs/employment_social)>

Unione europea. DG Politica regionale  
<[www.europa.eu.int/comm/dgs/regional\\_policy/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_it.htm)>

Parlamento europeo  
<[www.europarl.eu.int](http://www.europarl.eu.int)>

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea  
<[www.italiaue.it](http://www.italiaue.it)>

# DOCUMENTAZIONE ITALIANA

## LEGGI E DECRETI

Leggi e decreti sono reperibili sul sito <[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)> e su <[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)>, con un'unica eccezione, debitamente indicata.

*Legge 8 giugno 1990 n. 142. Ordinamento delle autonomie locali*  
(GU n. 135 del 12 giugno 1990, supplemento ordinario)

*Legge 6 agosto 1990 n. 223. Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato, del 6 giugno 2000*  
(GU n. 185 del 9 agosto 1990, supplemento ordinario)

*Decreto Legislativo n. 157/1995. Attuazione della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi*  
(GU n. 104 del 6 maggio 1995, supplemento ordinario)

*Legge 15 Marzo 1997 n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*  
(GU n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinativo. Rettifica GU n. 98 del 29/04/1997)

*Legge 7 giugno 2000 n. 150. Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni*  
(G.U. n. 136 del 13 giugno 2000)

*Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384. Regolamento dei procedimenti di spesa in economia*  
(GU n. 248 del 24 ottobre 2001)

*Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 n. 403. Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invi-*

*tare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario*  
(GU n. 267 del 16 novembre 2001)

*Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*  
(GU n. 248 del 24 ottobre 2001)

*Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002. Modalità e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi*  
(GU n. 18 del 22 gennaio 2002)  
<www.appaltiecontratti.com>

## **CIRCOLARI MINISTERIALI**

Le circolari ministeriali sono, in genere, reperibili nei siti dei Ministeri che le hanno emanate; nei casi di seguito indicati esse sono state reperite su <www.tesoro.it>

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *Circolare n. 24 del 29/05/2001 concernente gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo delle forme di intervento relative alla programmazione 2000-2006* [in allegato il manuale *Sistemi di gestione e di controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 ai sensi dell'art.30 del Regolamento (CE) 1260/99. Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo]*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, IGRUE, *Circolare n. 30 del 6/8/2001 Procedure finanziarie relative agli interventi di politica strutturale comunitaria 2000-2006*

## **DELIBERE COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE)**

Le delibere dei CIPE sono reperibili nelle pagine dedicate all'interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze <www.tesoro.it>

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), *Delibera cofinanziamento nazionale programmi operativi QCS 2000-2006* del 22 giugno 2000  
(GU n.191 del 17 agosto 2000)



Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), *Delibera cofinanziamento QCS ob.3 2000-2006 Fondo sociale europeo* del 4 agosto 2000  
(GU n. 257 del 3 novembre 2000)

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), *Approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree del centro nord (obiettivo 2) periodo 2000-2006* del 4 agosto 2000  
(GU n. 258 del 4 novembre 2000)

## DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

I documenti di programmazione citati sono reperibili all'interno dei siti degli organismi responsabili, come di seguito indicato.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - UCOFPL, *Quadro di riferimento per sviluppare le risorse umane, aumentare e migliorare l'occupazione*, 1999  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 3*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Quadro Comunitario di sostegno Obiettivo 1*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2050 del 1 agosto 2000  
<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

Ministero delle Attività produttive, *Programma Operativo Nazionale. Sviluppo imprenditoriale locale*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2342 dell'8 agosto 2000  
<[www.mincomes.it](http://www.mincomes.it)>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, *Programma Operativo Nazionale. Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico, alta formazione*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2343 dell'8 agosto 2000  
<[www.miur.it](http://www.miur.it)>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, *Programma Operativo Nazionale. La Scuola per lo Sviluppo*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2064 del 22 agosto 2000

<[www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)>

Ministero dell'Interno, *Programma Operativo Nazionale. Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2344 del 13 settembre 2000

<[www.interno.it](http://www.interno.it)>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Programma Operativo Nazionale. Azioni di sistema*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2079 del 21 settembre 2000

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

Ministero delle Politiche agricole e forestali, *Programma Operativo Nazionale. Pesca*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 3384 del 17 novembre 2000

<[www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)>

Ministero dell'Economia e delle finanze, *Programma Operativo Nazionale. Assistenza tecnica e azioni di sistema*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 635 del 22 marzo 2001

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, *Programma Operativo Nazionale. Trasporti*, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2162 del 14 settembre 2001

<[www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it)>

## **DOCUMENTI DI LAVORO**

I documenti di lavoro indicati sono reperibili nei siti indicati di seguito ad ogni singolo documento o gruppo di documenti.

ISFOL, *Linee guida per il monitoraggio e la valutazione del Fondo sociale europeo obiettivo 3 2000-2006*, Roma, 2000

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

ISFOL, *Classificazione delle azioni ammissibili ai fini del monitoraggio e della valutazione*, Roma, 2000

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*La riforma dei fondi strutturali*, "Dossier Europass", dicembre 2000, n. 15

<[www.europass.class.it](http://www.europass.class.it)>

ISFOL, *Indicatori di realizzazione per tipologia di progetto FSE*, Roma, 2000  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - UCOFPL, *Piano di comunicazione Azioni di Informazione e pubblicità QCS 2000-2006 obiettivo 3 e PON Azioni di sistema obiettivo 3*, luglio 2001 [in allegato: Commissione Europea, *Manuale grafico*]  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

*Terms of reference per l'individuazione dei valutatori indipendenti dei POR e del PON obiettivo 3 2000-2006*, presentato al Comitato di sorveglianza obiettivo 3, luglio 2001, Gruppo tecnico valutazione  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale rapporti finanziari con l'Unione europea, *Programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali comunitari. Vademecum per il monitoraggio*, settembre 2001  
<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Il controllo finanziario: irregolarità e rettifiche finanziarie*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Linee di tendenza dei sistemi regionali di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal FSE: regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Principi generali delle normativa comunitaria relativa alla programmazione Fondo Sociale Europeo 2000-2006*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Gestione finanziaria degli interventi nella programmazione Fondo Sociale Europeo 2000-2006: costi ammissibili, registrazione e certificazione delle spese*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

ISFOL, *Sistemi di gestione e controllo. Quadro generale di riferimento sugli aspetti finanziari della programmazione FSE 2000-2006*, Roma, 2001 (Itinerari formativi nel settore pubblico)

Tecnostuttura per il Coordinamento delle Regioni, *Proposta sulla riserva di performance*, presentata ed approvata dal Comitato di sorveglianza del QCS ob. 3 del 31 gennaio 2002  
<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale rapporti finanziari con l'Unione europea,

*Relazione sullo stato di attuazione del sistema di monitoraggio degli interventi strutturali*, presentata al Comitato di Sorveglianza dell'ob. 3 del 31 gennaio 2002

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

*Costi ammissibili al finanziamento del FSE*, presentato al Comitato di Sorveglianza QCS obiettivo 3 il 20 luglio 2001 dal gruppo di lavoro *Costi Ammissibili*

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Programmazione FSE 2000-2006*

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

## **ATTORI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Le informazioni sugli attori della programmazione citati sono reperibili sui siti internet indicati di seguito ad ogni singolo organismo.

Conferenza Stato - Regioni

<[www.palazzochigi.it](http://www.palazzochigi.it)>

Ministero dell'Economia e delle finanze. Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione

<[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)>

Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento delle Politiche comunitarie

<[www.politichecomunitarie.it](http://www.politichecomunitarie.it)>

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Direzione Generale orientamento e formazione professionale dei lavoratori

<[www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it)>

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. UCOFPL [possono essere reperite informazioni aggiornate sulla attività dei Comitati di sorveglianza e dei Gruppi tecnici]

<[www.welfare.gov.it/Europalavoro](http://www.welfare.gov.it/Europalavoro)>

## **OPERE DI RIFERIMENTO**

Pavan L.W., *Il Fondo sociale europeo nello sviluppo italiano*, Roma, SEAM, 1998

Triulzi U., *Dal mercato comune alla moneta unica*, Roma, SEAM, 1999

Mammarella G., Cacace P., *Storia politica dell'Unione europea*, Bari, Laterza, 1999

Monti L., *Politiche di sviluppo e fondi strutturali*, Roma, SEAM, 2000

Olivi B., *L'Europa difficile. Storia politica dell'integrazione europea 1948-200*, Bologna, Il Mulino, 2001

## CENTRI DOCUMENTAZIONE EUROPEA<sup>c</sup>

### **Acireale (Catania)**

Centro di Documentazione Europea  
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  
Via Collegio Pennisi, 13  
I - 95024 ACIREALE (CATANIA)  
Tel.: (39-095) 60 87 32 / Fax: (39-095) 60 45 41  
E-mail: sede\_acireale@sspa.iunet.it  
Responsabile: Antonio La Ferrara (doc.)

### **Ancona**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Ancona  
Centro Alti Studi Europei (CASE) - Sede di Ancona  
Via Palestro  
I - 60121 ANCONA  
Tel.: (39-071) 220 23 44  
Fax: (39-071) 220 39 95  
E-mail: biblio@palanz.unian.it  
Responsabile: Marta Sabatini

### **Arcavacata di Rende (Cosenza)**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi della Calabria  
Bibl. interdipart. de scienze economiche e sociali  
"E. Tarantelli"  
I - 87036 ARCAVACATA DI RENDE (Cosenza)  
Tel.: (39-0984) 49 32 93  
Fax: (39-0984) 83 72 10  
E-mail: malofe@amministrazione.unical.it  
Responsabile: Mario Lofeudo (doc.)

### **Bari**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Bari  
Dipartimento di diritto internazionale  
e dell'Unione Europea  
Piazza Cesare Battisti, 1  
I - 70121 BARI  
Tel.: (39-080) 571 73 37/276/298  
Fax: (39-080) 571 72 76  
E-mail: doceur@lex.uniba.it  
Responsabile: Caterina Zotti (doc.)

### **Benevento**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi del Sannio - Facoltà di  
Economia  
Centro di documentazione e cultura europea  
Piazza Guerrazzi, 1  
I - 82100 BENEVENTO  
Tel.: (39-0824) 21 599 / Fax: (39-0824) 25 599  
E-mail: cde@unisannio.it  
Responsabile: Angelo Forni (doc.)

### **Bergamo**

Centro di Documentazione Europea  
Accademia della Guardia di Finanza - Biblioteca  
Via dello Statuto, 21  
I - 24128 BERGAMO  
Tel.: (39-035) 432 42 29  
Fax: (39-035) 40 04 04  
E-mail: uasgesd@tin.it

### **Bologna**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Bologna  
Istituto giuridico "A.Cicu"  
Via Zamboni, 27/29  
I - 40126 BOLOGNA  
Tel.: (39-051) 209 96 27  
Fax: (39-051) 209 96 24  
E-mail: cde@biblio.cib.unibo.it  
Responsabile: Leonarda Martino (doc.)

### **Cagliari**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Cagliari  
Facoltà di Giurisprudenza  
Via Nicolodi, 102  
I - 09123 CAGLIARI  
Tel.: (39-070) 675 39 88  
Fax: (39-070) 675 39 51  
E-mail: cdeoeu@unica.it  
Responsabile: Viviana Caponi, Luisa Murino  
(doc.)

<sup>c</sup> Fonte: <[http://europa.eu.int/comm/relays/edc/directory/edceurope\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/relays/edc/directory/edceurope_en.htm)> [data consultazione: 4/11/2003]

**Campobasso**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi del Molise - Biblioteca  
Dipartimento SEGES  
Edificio polifunzionale II, Viale de Sanctis, snc  
I - 86100 CAMPOBASSO  
Tel.: (39-0874) 40 42 87  
Fax: (39-0874) 31 11 24  
E-mail: cde@unimol.it  
Responsabile: Dott. Vincenzo Giaccio  
Tel.: (39-0874) 40 44 04  
E-mail: giaccio@unimol.it

**Caserta**

Centro di Documentazione Europea  
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  
Biblioteca  
Via Nazionale Appia, 2/A  
I - 81100 CASERTA  
Tel.: (39-0823) 32 66 22  
Fax: (39-0823) 32 76 70  
E-mail: giogiud@tin.it  
Responsabile: Maria Barbato

**Catania**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza  
Istituto di diritto internazionale - Biblioteca  
Via Gallo, 24  
I - 95124 CATANIA  
Tel.: (39-095) 31 10 31 / Fax: (39-095) 31 20 97  
E-mail: cde@lex.unict.it  
Responsabile: Chiara Cantarella (doc.)

**Ferrara**

Centro di Documentazione Europea  
Univ. degli studi di Ferrara - Centro di documentazione e studi  
sulle CE - Dipartimento di Economia Istituzioni  
Territorio  
Corso Ercole I d'Este, 44  
I - 44100 FERRARA  
Tel.: (39-0532) 29 19 60  
Fax: (39-0532) 20 21 02  
E-mail: cde@economia.unife.it  
Responsabile: Sophia Salmaso (doc.)

**Firenze**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Firenze  
Dipartimento di scienza della politica e sociologia  
Via Francesco Valori, 9  
I - 50132 FIRENZE  
Tel.: (39-055) 503 24 11/20  
Fax: (39-055) 503 24 26  
E-mail: cde@ccsp6.scpol.unifi.it  
Responsabile: Giuliana Camarlinghi Scorolli (doc.)

**Firenze**

Centro di Documentazione Europea  
Archivi storici delle Comunità europee

Villa il Poggiolo, Piazza Edison, 11  
I - 50133 FIRENZE  
Tel.: (39-055) 468 56 62 / Fax: (39-055) 57 37 28  
E-mail: montinar@datacomm.iue.it  
Responsabile: Sigrid Montinari (doc.)

**Genova**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Genova  
C.S.B. di Economia - Facoltà di Economia  
Via Vivaldi, 2  
I - 16126 GENOVA  
Tel.: (39-010) 209 52 14  
Fax: (39-010) 209 52 95  
E-mail: faggiani@economia.unige.it  
Responsabile: Marina Faggiani (doc.)

**Lecce**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Lecce  
Dipartimento di Studi Giuridici - ECOTEKNE  
Via per Monteroni  
I - 73100 LECCE  
Tel.: (39-0832) 32 24 08/32 08 23  
Fax: (39-0832) 32 21 53  
E-mail: cdsue@sesia.unile.it  
Responsabile: Anne Van den Troost, Daniela Sansonetti (doc.)

**Macerata**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Macerata  
Istituto di Diritto internazionale  
Piaggia dell'Università, 2  
I - 62100 MACERATA  
Tel.: (39-0733) 25 84 88 / Fax: (39-0733) 26 13 56  
E-mail: dirint@netserver.unimc.it  
Responsabile: Patrizia Sabbatini (doc.)

**Messina**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Messina - Facoltà di Scienze politiche  
Istituto di studi internazionali e comunitari  
Via Nino Bixio, 9  
I - 98100 MESSINA  
Tel.: (39-090) 293 10 38  
Fax: (39-090) 292 44 48  
Responsabile: Gaetano Duca (doc.)

**Milano**

Centro di Documentazione Europea  
Università commerciale Luigi Bocconi  
Biblioteca  
Via R. Sarfatti, 25  
I - 20136 MILANO  
Tel.: (39-02) 58 36 50 46  
Fax: (39-02) 58 36 51 01  
E-mail: marisa.santarsiero@biblio.unibocconi.it  
Responsabile: Marisa Santarsiero

**Milano**

Centro di Documentazione Europea

Centro Internazionale di Studi e Documentazione  
sulle Comunità Europee (CISDCE)  
Corso Magenta, 61  
I - 20123 MILANO  
Tel.: (39-02) 48 00 90 72/74  
Fax: (39-02) 48 00 90 67  
E-mail: cisdce@libero.it  
Responsabile: Ester Terragni Friz, Adele Cerizza  
(doc.)

#### **Milano**

Centro di Documentazione Europea - CDE  
Università degli Studi di Milano  
Facoltà di Scienze politiche  
Via Conservatorio, 7  
I - 20122 MILANO  
Tel.: (39-02) 58 32 1030  
Fax: (39-02) 58 31 2616  
E-mail: europa@mailserver.unimi.it  
Responsabile: Lidia Diella (doc.)

#### **Modena**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli Studi di Modena  
Centro di documentazione e ricerche sulle Comuni-  
tà europee  
Via Università, 4  
I - 41100 MODENA  
Tel.: (39-059) 205 66 33 / Fax: (39-059) 23 04 43  
E-mail: palandri.ivana@unimo.it  
Responsabile: Ivana Palandri (doc.)

#### **Napoli**

Centro di Documentazione Europea  
Società Italiana per l'Organizzazione Internazio-  
nale (SIOI)  
Sezione della Campania  
Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia, 200  
I - 80121 NAPOLI  
Tel.: (39-081) 66 78 62  
Fax: (39-081) 761 43 91  
E-mail: norafr@tin.it  
Responsabile: Nora Franchomme Ingrosso

#### **Padova**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli Studi di Padova  
Servizio Relazioni Internazionali  
Via Roma, 40  
35122 PADOVA  
Tél: (39-049) 259 89 76  
Fax: (39-049) 259 89 99  
E-mail: rossella.gilli@unipd.it  
Responsabile: Rossella Gilli (doc.)

#### **Parma**

Centro di Documentazione Europea  
Collegio Europeo di Parma  
Borgo Lalatta, 14  
I - 43100 PARMA  
Tel.: (39-0521) 20 75 25 / Fax: (39-0521) 20 75 54  
E-mail: ceuropeo@libero.it  
Responsabile: Massimiliano Valcada

#### **Pavia**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Pavia  
Centro studi sulle Comunità Europee  
Corso Strada Nuova, 65  
I - 27100 PAVIA  
Tel.: (39-0382) 23 300 / Fax: (39-0382) 23 300  
E-mail: cde@ipv36.unipv.it  
Responsabile: Andrea Zatti (doc.)

#### **Perugia**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Perugia  
Biblioteca Centrale  
Piazza dell'Università, 1  
I - 06100 PERUGIA  
Tel.: (39-075) 585 21 41/585 23 08  
Fax: (39-075) 585 20 27  
E-mail: cde@unipg.it  
Responsabile: Marcello Pitorri (doc.)

#### **Pescara**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi "Gabriele D'Annunzio"  
Istituto di studi giuridici. Facoltà di Economia  
Viale Pindaro, 42  
I - 65127 PESCARA  
Tel.: (39-085) 453 76 20/69 48 43  
Fax: (39-085) 69 24 80  
E-mail: cdepe@ibmpe.unich.it  
Responsabile: Felice Gnagnarella (doc.)

#### **Pisa**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Pisa - Dipartimento di  
diritto pubblico  
Sezione di diritto internazionale "D. Anzillotti"  
Via S. Giuseppe, 22  
I - 56126 PISA  
Tel.: (39-050) 56 21 78 / Fax: (39-050) 55 13 92  
E-mail: rparrotta@ddpsi.unipi.it  
Responsabile: Rosetta Parrotta

#### **Portici (Napoli)**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Napoli Federico II  
Dipartimento di Economia e politica agraria  
Via Università, 96  
I - 80055 PORTICI (NAPOLI)  
Tel.: (39-081) 597 23 15/597 21 11  
Fax: (39-081) 775 51 43  
E-mail: iannuzzi@cds.unina.it  
Responsabile: Antonella Iannuzzi

#### **Reggio Calabria**

Centro di Documentazione Europea  
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici  
(ISESP)  
Via Torrione, 101/f - Casella postale 297  
I - 89125 REGGIO CALABRIA  
Tel.: (39-0965) 33 14 79  
Fax: (39-0965) 33 14 79  
E-mail: isespcde@tin.it



Responsabile: Concetta Scopelliti Postorino (doc.)

#### **Roma**

Centro di Documentazione Europea  
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)  
Biblioteca  
Palazzetto Venezia, Piazza San Marco, 51  
I - 00186 ROMA  
Tel.: (39-06) 69 20 78 26-46  
Fax: (39-06) 678 91 02  
E-mail: cavelli@sioi.org  
Responsabile: Sara Cavelli

#### **Roma**

Centro di Documentazione Europea "Altiero Spinelli"  
Università degli studi "La Sapienza"  
Biblioteca "E. Barone" - Facoltà di Economia  
Via Castro Laurenziano, 9  
I - 00161 ROMA  
Tel.: (39-06) 49 76 68 89/49 76 65 11  
Fax: (39-06) 49 14 58  
E-mail: davi@scec.eco.uniroma1.it  
Responsabile: Franco Botta (doc.)

#### **San Domenico di Fiesole (Firenze)**

Centro di Documentazione Europea  
Istituto Universitario Europeo  
Biblioteca  
Via dei Roccettini, 9  
I - 50016 SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI)  
Tel.: (39-055) 468 53 41  
Fax: (39-055) 468 52 83  
E-mail: lawless@datacomm.iue.it  
Responsabile: Emir Lawless (doc.)

#### **Sassari**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Sassari  
Biblioteca interfacoltà "Antonio Pigliaru"  
Viale Mancini, 1  
I - 07100 SASSARI  
Tel.: (39-079) 22 89 19/22 89 52/22 86 76  
Fax: (39-079) 22 88 09  
E-mail: cde@ssmain.uniss.it;  
epilia@ssmain.uniss.it  
Responsabile: Elisabetta Pilia (doc.)

#### **Siena**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Siena  
Biblioteca "Circolo Giuridico"  
Via Mattioli, 10  
I - 53100 SIENA  
Tel.: +39 0577 235354  
Fax: +39 0577 235358  
E-mail: castelliv@unisi.it  
Responsabile: Vasco Castelli (doc.)

#### **Torino**

Centro di Documentazione Europea

Istituto Universitario di Studi Europei  
Via Maria Vittoria, 26  
I - 10123 TORINO  
Tel.: (39-011) 839 46 60  
Fax: (39-011) 839 46 64  
E-mail: iuse@iuse.it  
Responsabile: Rosalba Cotta (doc.)

#### **Trento**

Centro di Documentazione Europea  
Provincia Autonoma di Trento  
Via Romagnosi, 9  
I - 38100 TRENTO  
Tel.: (39-0461) 49 50 87  
Fax: (39-0461) 49 50 95  
E-mail: cde@provincia.tn.it  
Responsabile: Marina Marcorin

#### **Trieste**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli studi di Trieste - Dipart. di Scienze giuridiche  
Sez. di diritto internaz. e dell'Unione Europea  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 TRIESTE  
Tel.: (39-040) 676 30 62 / Fax: (39-040) 35 10 92  
E-mail: riccio@univ.trieste.it  
Responsabile: Lorenza Riccio (doc.)

#### **Urbino**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli Studi di Urbino  
Biblioteca Battiferri (Economia, Sociologia, CDE)  
Via A. Saffi, 42  
I - 61029 URBINO  
Tel.: (39-0722) 30 55 76  
Fax: (39-0722) 30 55 75  
E-mail: s.miccoli@uniurb.it  
Responsabile: Maria Moranti, Sebastiano Miccoli (doc.)

#### **Venezia**

Centro di Documentazione Europea  
Università Ca' Foscari di Venezia  
Biblioteca centrale dell'Ateneo - Sala delle colonne  
Ca' Bernardo - Dorsoduro 3199  
I - 30123 VENEZIA  
Tel.: (39-041) 234 61 59  
Fax: (39-041) 522 92 47  
E-mail: cde@unive.it  
Responsabile: Alessandro Bertoni

#### **Verona**

Centro di Documentazione Europea  
Università degli Studi di Verona  
Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Studi Giuridici  
Via Carlo Montanari, 9  
I - 37122 VERONA  
Tel.: (39-045) 802 88 47  
Fax: (39-045) 802 88 46  
E-mail: gianfranco.rodano@zitelle.univr.it  
Responsabile: Gianfranco Rodano (doc.)



Finito di stampare nel mese di dicembre 2003  
dalla Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

